

k

10330

IL CLANDESTINO E' FINITO?

Contributi per un dibattito
su terrorismo e soluzione politica




adnkronos
LIBRI



K 10330



© Copyright Adn Kronos Libri s.r.l., maggio 1984

INTRODUZIONE

Intitolare questo volume «Il clandestino è finito?» può, senza dubbio, sembrare una forzatura.

Il terrorismo, anche se finito politicamente, non è certo morto. Ancora numerosi sono, in tutta Italia, coloro che hanno scelto la lotta armata e la loro capacità organizzativa ha avuto una dimostrazione tragica con il recente assassinio del gen. Hunt.

Non solo: un titolo come questo è anche eccessivo rispetto al livello del dibattito che si è avviato all'interno delle carceri, tra i protagonisti degli avvenimenti sanguinosi di anni recenti, sulla recessione della lotta armata.

C'è, infatti, il rischio di dare l'impressione che si vuole rimuovere un periodo storico per cancellarlo dalle coscienze, ma senza rifletterci sopra. Con la conseguenza che non vengano eliminate le cause che hanno determinato il terrorismo.

Ma è una impressione che può avere solo chi si limita a leggere il titolo, che peraltro è volutamente provocatorio.

Questo volume, infatti, si pone obiettivi ben diversi: non c'è, in una sola pagina, la minima volontà di rimozione. C'è, al contrario, la volontà di far conoscere, nel modo più corretto possibile, una realtà per «addetti ai lavori» anche ad un pubblico più vasto e c'è, manifesta, l'intenzione di far sì che un dialogo a distanza tra detenuti e società civile, ancora fragile e incerto, si sviluppi, cresca, diventi strumento di soluzione di problemi.

Il tema della prima parte del libro è quello della dissociazione, intesa come soluzione politica (e non come forma di «piccolo pentimento»).

E' un argomento che ha costituito oggetto di una tavola rotonda organizzata dall'Adnkronos nel novembre scorso (e qui sono riportati gli interventi svolti dai partecipanti), ma del quale si parla

anche in due disegni di legge presentati al Senato e nei documenti scritti dai detenuti che qui sono pubblicati.

Cosa significa dissociazione? Significa, almeno per noi, un modo nuovo di combattere il terrorismo, significa affrontare la questione terroristica dall'interno per togliere legittimità politica ai superstiti «signori della guerra», a quelli che ancora non si sono resi conto del fallimento di un progetto politico il cui unico risultato è costituito da morti inutili.

Il discorso sembra semplice: se sono gli stessi protagonisti della lotta armata a sostenere che questa è finita, allora sarà sempre più difficile - per i pochi clandestini ancora attivi - trovare nuove forze, nuove adesioni.

Eppure, nonostante la sua apparente semplicità è un discorso difficile da fare, forse ancora più di quanto non lo sia stato per i «pentiti». Questi ultimi, si dice, hanno collaborato attivamente, hanno fatto nomi, rivelato particolari, hanno - in una parola - aiutato la giustizia.

Ma i dissociati? cosa possono offrire? Per quale motivo si dovrebbe credere a chi si rifiuta di collaborare, con il rischio di aiutare qualcuno che un domani potrebbe magari scegliere nuovamente la strada della violenza?

Già, perché? Perché è il fenomeno della dissociazione in sé ad aver contribuito a sconfiggere politicamente il terrorismo; e poi perché si pongono esigenze di giustizia.

Si è assistito, negli anni scorsi, ad episodi sconcertanti: assassini confessi condannati a pene lievi (e a volte rimessi in libertà) perché si sono «pentiti», hanno cioè contribuito a far arrestare altri terroristi; e poi, giovani che, per aver magari portato un volantino, hanno avuto condanne pesantissime.

C'è, tra questi due casi una sproporzione evidente: tale che - per assurdo - al «postino» sarebbe quasi convenuto aver assassinato qualcuno a sangue freddo. In questo modo avrebbe avuto qualcosa da raccontare e avrebbe potuto sperare di tornare presto libero.

Ma, per fortuna, i «postini», i «gregari», erano la maggioranza. Fortuna nostra, perché loro ne pagano le conseguenze.

Riconoscere l'esistenza, all'interno delle istituzioni carcerarie, di un'area di distacco politico dalla lotta armata e fare in modo che anche ad essa si applichino benefici di legge, vuol dire, quindi, ricercare un concetto di giustizia che la legislazione speciale ha, talvolta, appannato.

Ma questo non vuol dire, certo, concedere benefici indistinti a tutti, non vuol dire cancellare le responsabilità individuali. Perché è anche attraverso la ricostruzione dei percorsi dei singoli che si potrà fare chiarezza su ciò che il terrorismo è stato. Non quindi un «colpo di spugna» che cancelli colpe e responsabilità (di nessuno, in assoluto), ma un processo che consenta di capire quali cause hanno determinato lo sviluppo del terrorismo in Italia, quali «simpatie» lo hanno circondato, di quali coperture ha goduto.

E questa nostra speranza è anche il timore dei «sopravvissuti» della lotta armata, di quanti ancora premono il dito sul grilletto nel tentativo di esorcizzare un rischio che sentono sempre più presente; nella convinzione di far giungere ai detenuti un messaggio che li convinca che «la guerra continua».

Ma, segnali o no, il carcere (come afferma un documento dei detenuti di S. Vittore) «è in movimento». Ed è un movimento, certamente lento, con molte contraddizioni, ma continuo, progressivo.

Basta leggere i documenti più recenti e paragonarli con quelli degli anni scorsi per vedere il cammino che la discussione all'interno del carcere ha fatto.

Magari, agli occhi di chi sta fuori, libero, sembrerà ancora poca cosa. Ma non lo è.

E un impulso positivo al dibattito lo ha dato proprio la proposta di legge sulla dissociazione che è stata l'argomento al centro della tavola rotonda da noi organizzata.

Ora, però, dalla società civile devono venire altri e più concreti segnali. Il testo del ddl (che, va ricordato, richiama in larga parte quello presentato nella scorsa legislatura dall'on. Boato e che era stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Centro di documentazione sulla legislazione di emergenza) deve essere discusso dal Parlamento; confrontato, anche, con quello proposto più di recente dai comunisti. E non solo per evitare che con il passare del tempo si annullino i benefici che prevede a favore dei dissociati (e questo perché non si applica a chi abbia subito condanne definitive), ma anche perché la discussione in sede politica di questo documento può costituire di per sé un messaggio.

Fare presto, quindi, e bene. Per parte nostra, poi, non possiamo che ribadire l'impegno preso a suo tempo: siamo e saremo disponibili a registrare e a sollecitare qualsiasi intervento che possa servire nella direzione di sconfiggere definitivamente il terrorismo, di

allontanare (ma non di cancellare) gli «anni bui» della Repubblica, di recuperare alla vita democratica tutti coloro che alle armi hanno sostituito la parola.

Daniele Repetto

CAPITOLO PRIMO

Quale soluzione politica per chi si dissocia dalla lotta armata: il giudizio di politici e magistrati

Interventi di: Enrico Ferri, Francesco Paolo Bonifacio, Nicolò Amato, Luciano Violante, Giancarlo Caselli, Luigi Covatta, Pier Luigi Vigna, Franco Russo, Luigi Saraceni, Giuliano Vassalli.

(dalla tavola rotonda organizzata dall'Adnkronos il 21 novembre 1983 sul tema: «Dissociazione dal terrorismo: quali strumenti legislativi per una soluzione politica?»)

ENRICO FERRI

Segretario Generale di Magistratura Indipendente

La questione della dissociazione ci porta inevitabilmente non solo a chiederci in quale reale prospettiva socio-politica il «fenomeno» possa essere correttamente inquadrato, ma anche quale debba esserne l'obiettiva valutazione giuridica. Non sono in grado di affermare o di credere che la fase dell'emergenza sia chiusa definitivamente e che stiamo vivendo quella, pur difficile e complessa, del post terrorismo... non lo sono non soltanto per il ricordo, che è diventato gradatamente struggente esperienza di vita, degli anni passati lentamente (troppo lentamente) ad affrontare giorno per giorno ora il dolore profondo per chi veniva, drammaticamente e senza pietà, ucciso (1) perché viveva con partecipazione la democrazia del proprio Paese; ora l'impotenza e la rabbia nel sentire crescere, in tutta la sua irrazionalità, il senso di vendetta della gente che iniziava ad invocare sulle piazze una pena di morte dalla quale ci sentivamo fermamente lontani, ora lo smarrimento nel non trovare con prontezza la strada giusta per uscire da una spirale di violenza distruttiva di ogni tipo di speranza.... non lo sono anche perché il terrorismo dà ancora segni preoccupanti di una presenza sotto certi aspetti diversa e con legami che si sono andati sviluppando per strade (alcune internazionali) forse neppure inizialmente previste, ma indubbiamente da non sottovalutare.

Certamente vi sono segni di declino, soprattutto politico, ma anche organizzativo di un «partito armato» che non ha trovato il

(1) Il ricordo personale è rivolto, in particolare, ai momenti drammatici dell'uccisione di Vittorio Bachelet, Vice Presidente del C.S.M. di cui allora facevo parte, vivendo giorno per giorno, i passi terribili del terrorismo.

consenso della gente che si è spontaneamente mobilitata, ora chiedendo vendetta, ora accettando (e poi rinnegando) la legislazione «premiale» in difesa dell'equilibrio democratico del proprio Paese.

I «pentiti» non sono passati invano dal momento intenso di lotta a quello certamente difficile (quando è stato reale) di «rinnegamento» e di collaborazione.

L'esperienza di un uomo (o di un gruppo di uomini) ha sempre in sé una sua universalità, da cui non si può né si deve prescindere.

Forse la paura, forse la consapevolezza di una crisi reale di prospettiva, forse lo stesso opportunismo che ad un certo punto, con il miraggio del «vantaggio» personale, riesce a dominare le azioni degli uomini, anche quelle meno legate al profitto, oppure, soprattutto alla fine, una specie di aristocratico disprezzo verso quella stessa società che non riuscivano a combattere hanno ispirato e favorito il pentitismo, ma sono stati proprio gli stessi sentimenti a guidare l'atteggiamento della collettività, che ha iniziato, per paura e poi per consapevole opportunismo, ad accettare una legge, di per sé lacerante sotto il profilo istituzionale, finendo poi per reagire con durezza (prendendosela anche con la Magistratura chiamata ad applicare la legge) alle conseguenze logiche del pentitismo (v. episodio Barbone).

In quest'altalena conflittuale di sentimenti, di reazioni, di confronti drammatici e duri, la società ha provato un inevitabile processo di maturazione (come sempre avviene nei momenti più difficili della storia) e che sia, pur sotto aspetti diversi, ha toccato tutti, non esclusi i «terroristi», costretti a prendere posizione, per lo meno di fronte a sé stessi, in una realtà sociale parzialmente diversa e certamente più consapevole.

L'allentamento della tensione stava e sta provocando dibattiti ed iniziative legislative sugli stessi strumenti sino a pochi mesi fa giudicati necessari ed idonei a fronteggiare un certo tipo di patologia del sistema; la scoperta quasi improvvisa di una criminalità organizzata cresciuta in fretta (forse proprio all'ombra dello stesso terrorismo) «distraeva» e «distrae» lo Stato alla ricerca di mezzi per combatterne la virulenza. Si invita la gente ad un diverso tipo di mobilitazione, forse ancora più difficile proprio perché più sottile è l'infiltrazione della criminalità mafiosa. Il terrorismo con tutte le sue implicazioni ideologiche e drammatiche viene dimenticato?

Ci sono i processi a riproporne le tematiche ed a farne ricordare i momenti più traumatici; ci sono, sebbene più sporadici, ancora episodi di sangue (a Roma, a Torino, a Corio Canavese), ci sono i «terroristi» pentiti, gli irriducibili, i dissociati, coloro che li hanno aiutati perché hanno creduto o perché hanno fatto vincere i sentimenti di affetto, di amicizia, di solidarietà, di semplice interesse.

Indubbiamente l'aspetto più attuale e sempre più diffuso riguarda proprio il fenomeno della dissociazione che non solo si presenta in crescita ma che richiede una sua definizione.

L'iniziativa dell'A.D.N. Kronos acquista, pertanto, un significato di particolare interesse non solo sociale ma anche giuridico e che è indubbiamente accresciuto per la presenza di alcuni dei più impegnati e prestigiosi protagonisti di una battaglia che si è svolta e si sta svolgendo in diverse trincee.

La «dissociazione» parte prevalentemente (se non esclusivamente) dall'ambiente carcerario per cui credo che il dibattito debba tener presente questa particolare realtà. Solo, infatti, una profonda conoscenza del quadro ambientale in cui si colloca un fenomeno, di per sé difficile da definire, come quello della dissociazione, ci permette di individuarne contenuti e limiti obiettivi.

Sotto un profilo politico la dissociazione viene ad incidere proprio all'interno del terrorismo minandone la stessa credibilità storica di movimento.

E' per questo essenziale motivo che il dissociato (in tutte le sue varie ed a volte diversificate manifestazioni) viene ritenuto all'interno «più pericoloso» dello stesso «pentito».

Come nasce, quindi, il dissociato? ed ancora... trova il dissociato in carcere, un ambiente favorevole?

A questi interrogativi di fondo possono rispondere in parte gli stessi documenti che provengono proprio dall'ambiente carcerario (Rebibbia, Voghera, Latina, S. Vittore, Alessandria) e che sono stati messi a disposizione del dibattito, soprattutto, mettendoli a confronto con documenti, recenti, di diverso contenuto nati e «vissuti» tra le stesse mura.

L'attuale ed insistente, quasi esasperata richiesta di «affettività», unita a quella più consapevole di un approfondito dibattito sulle riforme, l'ansia di partecipare al confronto generale (V. proposta di un convegno a Rebibbia), l'offerta dell'area «omogenea» di proporsi quale area di sperimentazione fanno pensare che stia filtrando un diverso tipo di cultura, in cui la stessa «dissociazione»

ne» viene ad acquistare un significato particolare. Certamente pensiamo e dobbiamo pensare alla dissociazione reale e, quindi, ai problemi legati seriamente alla parte «probatoria», diretta necessariamente a smascherare la dissociazione-strumentale od addirittura quella finalizzata ad una riorganizzazione di quadri militanti.

Certamente la dissociazione presenta difficoltà interpretative enormi e ripropone il problema di fondo che è poi quello legato alla necessità di temperare le esigenze di venire incontro al dissociato «sincero» con quelle di non lacerare il tessuto istituzionale travolgendo le stesse finalità (anche rieducative, e, comunque, di equilibrio generale) del rapporto punitivo «Stato e cittadino».

E' necessario, quindi, regolare con legge la dissociazione? ed in quali termini? Esiste un disegno di legge presentato, tra gli altri, da alcuni amici, presenti in questa sede, Senatori Bonifacio, Covatta e Vassalli e mi risulta che siano in gestazione altre iniziative in tal senso. (2).

E' evidente, quindi, che si sta ritenendo, almeno da qualche parte, opportuno intervenire normativamente ma i termini delle iniziative prospettate od adottate vanno opportunamente discusse.

Vi sono anche i decisamente contrari a qualsiasi tipo di intervento normativo in questa materia.

Le perplessità possono derivare proprio dalla difficoltà obbiettiva di definire la «dissociazione» e soprattutto di provarne «l'effettività». Ne è riprova la clausola finale dell'art. 3 del disegno di legge n. 221 che, nel delineare gli spazi della dissociazione e, quindi, nel definire coloro che siano da considerare dissociati, ammette che possa risultare anche da «circostanze inequivoche che (i soggetti de quo) si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata» escludendo il «comportamento» che rappresenta invece il momento di verifica più obbiettivo e, quindi, più garantista per un accertamento.

Ma questo non è che uno degli aspetti da valutare e da discutere.

Alla base vi è il problema di fondo che attiene ai «poteri» del giudice sul quale ancora una volta, verrebbe «scaricata» una gran

parte di responsabilità, attribuendogli spazi molto ampi di valutazione.

La tensione e la conflittualità dei nostri giorni tendono ad interessare la magistratura italiana sempre più da vicino alla risoluzione di molti problemi sociali, alla luce di una normativa «elastica» che affida al giudice rilevanti poteri discrezionali (v. ad es. la cd. legge antimafia), favorendo una crisi di identità, aggravata dalla mancanza di strumenti, processuali e sostanziali, idonei ad affrontare una patologia così complessa.

Il giudice oggi (credo di affermarlo, senza alcun spirito corporativistico) non rifugge dalle responsabilità che l'attuale momento storico intende affidargli riconoscendo alla magistratura un ruolo in parte nuovo ed indubbiamente più difficile, ma chiede che gli altri poteri dello Stato, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, pongano in essere con chiara volontà politica le condizioni per rendere effettivo, obbiettivo ed indipendente il servizio «giustizia».

Affrontare questo importante argomento significa anche valutare gli aspetti più importanti di questo problema generale e sempre più pressante e che, attraverso la giustizia, misura la democrazia del nostro Paese.

(2) Al momento di andare in stampa è stato presentato il disegno di legge di iniziativa dei Senatori Pecchioli, Ricci, Gozzini ed altri, il cui testo è allegato al volume.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato

Questa nostra epoca è stata, giustamente, definita di post-terrorismo, a significare che almeno l'epoca buia della Repubblica si è chiusa.

E' un giudizio sul quale, personalmente, esprimo un parere positivo; e proprio a questa valutazione di fondo è dovuta la decisione di apporre la mia firma - a titolo del tutto personale, senza alcun impegno da parte del mio Partito - in calce al disegno di legge sulla dissociazione.

Credo che sia giunto il momento di recuperare tutto quello che abbiamo perduto, in termini di civiltà del diritto, nell'epoca dell'emergenza.

E' inutile, oggi, ripercorrere le tappe di quel discorso legislativo che ha raggiunto, credo, i limiti estremi degli spazi offerti dalla nostra Costituzione. Io ritengo davvero che forse il danno peggiore recato dal terrorismo alle nostre istituzioni, alla nostra società, sia stato quello di aver costretto i pubblici poteri a fare marcia indietro rispetto alle conquiste degli anni '70, che erano conquiste di civiltà giuridica, conquiste che proseguivano quel discorso di garanzia e di libertà che è alla base della nostra Costituzione.

Oggi diciamo che l'emergenza è in gran parte superata: e allora è il momento di ricordare - giuristi e politici - che la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità di alcune delle misure prese in quegli anni, la giustificò soprattutto in base alla considerazione dell'emergenza che quelle misure volevano sconfiggere.

In quella sentenza dobbiamo pur leggere un avvertimento: attenuata, cessata - in fondo - l'emergenza viene meno anche la validità costituzionale di quelle leggi.

Ma chi, ci si domanda, deve verificare se l'emergenza è real-

mente cessata o continua? E' un discorso che difficilmente, in un prossimo domani, potrà fare la stessa Corte Costituzionale. Eppure abbiamo l'obbligo di farlo, il mondo politico ha oggi l'obbligo di verificare tutte le misure introdotte in quel periodo per valutare quali sono ancora valide e quali, invece, vanno eliminate dal nostro ordinamento in base alla constatazione che la lotta al terrorismo ha conosciuto finalmente tappe vittoriose.

Vanno poste le basi, in sostanza, per un ponte verso il ritorno alla legislazione ordinaria.

Certo, nessuno può immaginare che di punto in bianco si possa recuperare al nostro ordinamento tutto quello che si è perduto con il terrorismo. Ma muoviamoci in quella direzione. E il senso del disegno di legge presentato al Senato è proprio quello; oltre, naturalmente, ad inquadrarsi negli strumenti volti alla lotta contro il terrorismo.

Finora ci sono state, in questa direzione, le cosiddette misure premiali, sulle quali io esprimo, per la verità, qualche riserva proprio in termini di civiltà giuridica. Ebbene, anche questo disegno di legge relativo alla dissociazione (la cui logica è completamente diversa) è un modo per completare la battaglia contro il terrorismo: è uno strumento per recuperare larghe fasce di giovani che da questa ideologia eversiva sono stati affascinati.

E' questo, ritengo, il senso profondo di questo disegno di legge ed è questo il motivo per cui si legge la mia firma tra quelle dei presentatori.

NICOLO' AMATO

Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia

Non so se è già possibile parlare di post-terrorismo, come se si trattasse di una fase storica conclusa e completamente superata. Credo, però, che vada registrata, con grande soddisfazione, la sconfitta politica dell'eversione, cioè che il progetto della lotta armata è stato, oltre che fronteggiato dalle forze dell'ordine e dagli sforzi generosi dei magistrati, respinto, rifiutato, rigettato dal Paese, dalla società civile nel suo complesso. Credo che rischi rimangano e non soltanto sul piano militare: a volte trapelano notizie di riagggregazioni, sognate o tentate, di questi vecchi progetti di lotta armata.

Ma nonostante ciò, ritengo che si ponga oggi - in una fase certamente nuova, diversa e migliore della storia del Paese - l'esigenza di far seguire alla risposta repressiva dello Stato una risposta politica.

Si pone, cioè, l'esigenza di un processo serio di pacificazione sociale, di recupero di tantissimi giovani che hanno abbracciato, in misura maggiore o minore, i folli progetti di lotta armata e che sono oggi recuperabili alla società civile. Una risposta politica di questo tipo deve essere anche una risposta equilibrata: deve tener conto, da un lato, della esigenza di pacificazione e di recupero sociale e, dall'altro della storia recente del Paese, di 14 drammatici anni pieni di sangue e di lutti che non è possibile cancellare con un colpo di spugna.

Ha senso parlare di superamento dell'emergenza se si riconosce che un'emergenza c'è stata, che andare avanti significa trarre esperienza da quello che è successo per cercare di consentire al Paese un futuro migliore. Bisogna stabilire con molta esattezza da che parte stava il diritto, da che parte stava la civiltà e da quale altra stavano, invece, il delitto, la violenza, la barbarie.

Detto questo, aggiungo di essere convinto che il clima del Paese è mutato. E questi cambiamenti si sono avvertiti e si avvertono con forza anche nell'ambito del circuito penitenziario.

Il fenomeno delle «aree omogenee», che l'amministrazione penitenziaria ha esteso ed intende incoraggiare, è estremamente significativo perché rappresenta una erosione dall'interno della ideologia del partito armato.

Da questo punto di vista ha un suo fondamento reale la tesi che privilegia il concetto di dissociazione rispetto a quello di amnistia. Quest'ultima, infatti, viene a configurarsi come una soluzione generalizzata, una sorta di colpo di spugna, mentre la dissociazione è un processo politico che passa attraverso la coscienza dei singoli, chiamati a dimostrare, concretamente, di voler rientrare nell'ambito del sistema civile.

Se, dunque, le aree omogenee sono importanti, va però sottolineato che qualcosa si muove anche nell'ambito dei circuiti cosiddetti differenziati, quelli sui quali si applica il «famigerato» articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, che oggi non sono più una sorta di spazio posto fuori dalla realtà e dalla storia, cristallizzato in una ideologia delirante e insensibile ai mutamenti della società. Anche in quei circuiti qualcosa comincia a penetrare, circola un'aria nuova e con effetti, secondo me, positivi.

L'amministrazione, nonostante quello che qualcuno crede, non ama - e non ha mai amato - l'art. 90, ma si trova spesso costretta ad una specie di alternativa perversa rappresentata dal dilemma di dover tutelare la vita di qualcuno limitando, magari pesantemente, la libertà di qualcun altro.

L'articolo 90 - e questo deve essere molto chiaro - è conseguenza non di una scelta politica, né di una decisione arbitraria dell'amministrazione penitenziaria, ma è, per dirla con brutale franchezza, il frutto perverso di alcuni decenni nel corso dei quali problemi prioritari nell'interesse della civiltà del paese non sono stati affrontati.

Il problema di un sovraffollamento selvaggio degli istituti di pena; il problema di strutture penitenziarie insufficienti e, soprattutto, inadeguate da un punto di vista di civiltà, ad accogliere i detenuti, a cui pure va riconosciuta dignità umana; il problema di un personale penitenziario drammaticamente insufficiente sul piano numerico e che, certamente, abbisogna di una maggiore professionalità.

Sono questioni che non sono di oggi, ma che si trascinano da anni.

Io credo che l'articolo 90 sia il frutto perverso di questi mali antichi, di questi antichi problemi che avrebbero dovuto essere affrontati e risolti e non lo sono stati.

Da questo punto di vista l'articolo 90 è una misura che bisogna adottare in stato di necessità e che, comunque, riguarda una piccola parte della popolazione carceraria (i detenuti politici a cui è applicato sono circa 600). Ma è, anche, una misura che bisogna superare.

Se potessi indicare un obiettivo prioritario dell'amministrazione penitenziaria, direi che è l'integrale applicazione della riforma ad esclusione di questo articolo, che pure di quella riforma fa parte.

Ma devo anche aggiungere che questo sarà possibile solo quando si capirà che sul nodo incredibile dei problemi penitenziari occorre l'impegno globale di tutte le forze politiche, di tutte le forze vive della società civile.

Pretendere di consegnare il problema all'amministrazione penitenziaria da sola, significa pretendere l'impossibile, perché in queste condizioni non siamo in grado di trovare una soluzione più civile. Anche se cerchiamo di muoverci in questa direzione: già nell'agosto dell'anno scorso, con un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e con una circolare molto dettagliata, abbiamo eliminato la maggior parte delle restrizioni previste dall'articolo 90. E' stato concesso, ad esempio, il diritto di corrispondenza tra detenuti; è stato riconosciuto ai detenuti ristretti nelle sezioni di massima sicurezza il medesimo diritto ai colloqui che hanno tutti gli altri detenuti; il medesimo diritto all'aria, al passeggio, alla socialità.

E, con un minimo di delusione, devo dire che, dopo anni di enfasi dedicata all'articolo 90, questa sostanziale eliminazione della norma non è stata sottolineata a sufficienza. Eppure, da parte dell'Amministrazione, si è trattato di una scelta coraggiosa, dato il permanere, in tutta la sua drammaticità, di una situazione di disagio e di difficoltà.

Questa sottolineatura solo per rilevare che l'Amministrazione è attenta ai segnali di rinnovamento e di mutamento che si avvertono anche nell'ambito penitenziario. Noi riteniamo giusto che quel processo di dissociazione dalla lotta armata che è poi il senso della presenza delle aree omogenee entri anche nei circuiti cosiddetti differenziati.

A questo primo passo, stiamo facendo seguire un'altra iniziativa molto importante: si tratta di una sorta di censimento, di verifica individualizzata dei detenuti ristretti nelle sezioni ad articolo 90. E questo perché non sarebbe giusto, ma sarebbe rinunciatario, consegnare definitivamente 600 persone ad una determinata dimensione penitenziaria.

Certamente si tratta di una azione che va sviluppata sul piano individuale, perché non si possono dissociare collettività impersonali, ma individui i quali nella loro coscienza acquistino fede in quei valori per i quali ci battiamo.

Ripeto ancora una volta che noi desideriamo sviluppare, potenziare, estendere al massimo tutti i segnali di dissociazione, di erosione dall'interno della ideologia del partito armato.

Anche per quanto riguarda la manifestazione dell'estate scorsa - ad esempio - noi abbiamo pubblicamente riconosciuto che un avvenimento di questo tipo (con 15-20 mila detenuti che civilmente sottoponevano all'attenzione delle forze politiche e dell'opinione pubblica problemi meritevoli di considerazione) doveva costituire momento di riflessione.

Infine, per quanto riguarda la proposta, formulata da alcuni detenuti, di un convegno da tenere all'interno del carcere di Rebibbia, l'amministrazione penitenziaria non ha detto di no.

Da parte nostra non ci sono obiezioni pregiudiziali; ma la legge impone che, nel momento in cui alcuni detenuti vengono ammessi a parlare con altre persone, ci sia l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria dalla quale questi detenuti dipendono. Io la legge non la posso violare e, quindi, ho invitato le direzioni interessate a trasmettere richieste di questo tipo all'Autorità Giudiziaria.

Vorrei terminare sottolineando che mi sembra di aver colto segnali positivi in disegni di legge presentati di recente al Parlamento e che prevedono norme alternative alla detenzione in carcere; personalmente credo che queste iniziative vadano incoraggiate perché il carcere non può essere, in un Paese civile, la soluzione di ogni problema.

LUCIANO VIOLANTE

Deputato, responsabile della Sezione Giustizia della Direzione del Pci

Il declino della lotta armata è indiscutibile, anche se non so se si può già parlare di fase di post-terrorismo, nel senso che è venuto meno un progetto di violenza per finalità politiche.

Se dico questo è perché credo che si debba comunque essere prudenti anche in relazione al fatto che già in passato abbiamo assistito a momenti di stagnazione dell'aggressione terroristica a cui, poi, ha corrisposto una ripresa determinata proprio dal fatto che si è verificato un tentativo di rimozione, anche intellettuale, nei confronti di questo tipo di fenomeno. Cosa che, invece, questa volta non avviene.

Infatti, ritengo che il merito maggiore del progetto di legge presentato al Senato (che, personalmente, non condivido in alcuni punti sui quali mi soffermerò tra poco) sia quello di porre alcune questioni invitando il Parlamento a discuterle.

Vengo ora al disegno di legge. Innanzitutto ritengo che, quando si parla di terrorismo, ci si riferisca tanto a quello rosso che a quello nero, cioè a un terrorismo sul quale vi sono tanti dati conoscitivi a disposizione e ad uno sul quale, per contro, vi sono conoscenze scarse.

Anche per questo ritengo che si debba fare molta attenzione parlando, magari in maniera un po' frettolosa, di post-terrorismo: forse bisognerebbe aspettare per capire meglio cosa può succedere sul fronte dei «neri».

Perché quando si fa una legge sulla dissociazione, questa è valida per tutti: se si pensa di poterla fare solo per le BR e per PL è un errore. E allora, torno a dire, si deve sapere non solo a che punto è l'abbandono del progetto di lotta armata da parte degli ex appartenenti alle formazioni «rosse», ma anche quali sono le posizioni degli altri.

Secondo punto: per quanto riguarda il carcere, mi sembra che oggi le aree presenti all'interno siano, semplificando, tre: quella degli irriducibili, quella dei dissociati e quella degli incerti. Come sistema politico dobbiamo avere la forza di spostare, se possibile, il maggior numero di irriducibili nell'area dell'incertezza. Mi risulta personalmente che, nelle carceri di massima sicurezza, ci sono persone che vorrebbero dissociarsi o anche, forse, dare un contributo all'Autorità Giudiziaria, ma non lo fanno perché in quelle condizioni non possono farlo. E quindi, all'interno di un programma che mira allo stimolo più intensivo possibile della dissociazione, vedo come fortemente positiva una revisione delle differenziazioni: valutare, cioè, cosa si può fare per cercare ulteriori differenziazioni.

In questo programma a cui ho accennato entra, indubbiamente, anche una legge che favorisca il fenomeno della dissociazione così come è ora e che, quindi, tiri fuori dal carcere coloro che lo meritano.

Ma io ho dei dubbi, come ho detto, su questa proposta e, in particolare, su questi aspetti:

Il primo: quando si parla di dissociazione, si intende dalla attività criminosa o dal terrorismo, dalla lotta armata? Perché la proposta parla di «attività criminosa». Presumibilmente, sembrerebbe di quella contestata; ma si sa che all'interno del progetto terroristico ci sono stati vari livelli di aggressione (quello in cui l'organizzazione decide di uccidere e quello in cui, invece, ha deciso di fare altre cose, come ad esempio gli espropri). Ora, io credo che non si possa accedere ad una dissociazione che sia semplicemente dall'attività criminosa, mi sembra che la dissociazione debba riguardare l'attività terroristica.

Seconda questione: non credo che la legge possa valere per attività in corso; ho l'impressione che quando, in uno degli articoli del ddl, si dice che la legge si applica purché la dissociazione sia avvenuta entro 180 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, questo sia un paradosso. Perché, in questo modo, la norma consentirebbe anche la dissociazione di chi ha commesso reati anche dopo l'entrata in vigore della legge e, al 170° giorno, comincia a svolgere attività di dissociazione.

Non credo che sia questo il risultato che vorrebbero conseguire i proponenti della legge, ma questo prevede la norma ed è una delle

ragioni per cui, come comunisti non l'abbiamo sottoscritta, pur riconoscendone la positività politica.

Tutta la legislazione «speciale» varata finora, è una legislazione che è partita dai sequestri di persona. Le prime norme sui pentiti non hanno riguardato i terroristi, ma - com'è noto - i sequestri. E, avendo dato risultati positivi, sono state poi applicate (con l'art. 4 della «legge Cossiga») anche al terrorismo. L'art. 4 ha creato uno sfascio all'interno dell'area del terrorismo, si sono moltiplicate una serie di figure assolutamente impensabili prima, e - sull'onda di questa rottura del fronte - è poi stata varata la legge sui pentiti del 1980/81.

Ora, io credo che anche nei confronti della dissociazione si dovrebbe adottare un sistema analogo.

Non so quanti, oggi, sono in grado di conoscere esattamente la tipologia della dissociazione. E se è vero che nell'area dei cosiddetti irriducibili ci sono, senza dubbio, persone che potrebbero dissociarsi, è anche vero - e vorrei evitarlo - che potrebbe passare per dissociato chi, invece, è irriducibile: pericolo da evitare soprattutto se si tiene presente che a Roma si calcola vi siano ancora diverse decine di latitanti, una forza d'urto non indifferente a cui si deve prestare attenzione.

Allora mi chiedo se non sia più utile, anche in questo caso, una legislazione progressiva: assumiamo un programma di intervento che riguardi il riesame dei casi di differenziazione; cominciamo a tirare fuori dal carcere chi sicuramente è dissociato attraverso l'uso degli arresti domiciliari; vediamo che effetti ci sono e, nel frattempo lavoriamo per misure più ampie, più generali, più significative.

E, facendo questo, stiamo anche attenti a non assumere un atteggiamento da colpo di spugna.

Ci sono, del terrorismo, molte cose che ancora ci sfuggono, che ci sono ignote: l'eversione nera ha avuto sicuramente momenti di rapporto organico con parti dello Stato e del sistema politico ed ho l'impressione che questo sia avvenuto anche per quella «rossa».

E, allora, colpi di spugna significherebbero innestare dentro il sistema politico meccanismi di ricatti paurosi. Meglio, quindi, la chiarezza; perciò sono contrario ad ipotesi - che da qualche parte sono state avanzate - di amnistia, sono contrario alla impunità generalizzata: ci deve essere chiarezza sui fatti e sulle responsabilità come presupposto a riduzioni di pena.

Non è un atteggiamento vendicativo: il dato è un altro, è quello della non rimozione dell'accertamento della verità.

Certo il processo non è l'unico mezzo, ma in uno stato di diritto è uno degli strumenti principali per conoscere la verità dei fatti.

Quanto, poi, alle affermazioni circa l'imbarbarimento del sistema, ritengo che - senza dubbio - la presenza del terrorismo ha creato una grande durezza. Ma credo sia naturale che uno Stato che al suo interno ha terrorismo e mafia abbia leggi diverse da un altro che questi problemi non ha.

O un ordinamento politico è capace di rispondere oppure viene travolto da questi fenomeni. Quindi, quando si discute di questi problemi forse bisogna ricordare che molte di queste leggi ci sono costate - perché costituivano diversioni rispetto a certi modelli che ciascuno di noi aveva - ma le abbiamo fatte sapendo che servivano. Certo, hanno dato anche effetti negativi, ma in linea di massima ritengo che risultati positivi si sono avuti, grazie anche a quanto tutti, o quasi, hanno fatto e ad un complesso di coincidenze e di circostanze.

Tra l'altro, se guardiamo ad altri ordinamenti troviamo sistemi molto più drastici - in fatto di legislazione premiale - dei nostri: in Francia, in base ad una ordinanza del 1960, per reati punibili con la pena di morte si può arrivare a comminare anche solo tre anni; per reati punibili con l'ergastolo (dopo l'abolizione della pena di morte) si può scendere fino a due anni.

Negli Stati Uniti, addirittura, i processi neppure li fanno.

Quindi, ogni sistema ha risposto alle proprie necessità secondo la propria cultura e così, credo, abbiamo fatto anche noi.

Infine, vorrei trattare un ultimo punto, quello relativo agli eccessi di discrezionalità dei giudici.

C'è stata, di recente, una feroce polemica nei confronti di un P.M. che ha chiesto una pena forse bassa nei confronti di un pentito.

Bisogna, quindi, stare attenti a non fare leggi che diano limiti di discrezionalità eccessivi, a non riprodurre eventuali difetti che la legge sui pentiti ha avuto. Perché a questo punto si scaricherebbero, ancora una volta, sui giudici problemi la cui soluzione spetta al sistema politico. L'eccesso di discrezionalità è determinato, molto frequentemente, dal fatto che non si hanno chiare in testa le varie categorie e situazioni di fatto e, quindi, si delega sostanzialmente ai giudici la applicazione caso per caso della legge.

Credo, perciò, che prima di arrivare ad una legge su questo argomento specifico, dovremo cercare di conoscere meglio il problema in tutti i suoi aspetti. Nel frattempo cominciamo a risolvere le situazioni sicuramente chiare, non le facciamo aspettare in attesa di decifrare quelle che chiare non sono.

Già questo potrebbe aiutarci a capire meglio le altre situazioni, quelle che - al momento - sono oggetto di maturazione.

GIANCARLO CASELLI

Giudice istruttore a Torino

C'è una premessa da fare, piuttosto difficile da credere per chi non sia interno a questi problemi. Ed è che i magistrati che si sono occupati di inchieste sul terrorismo hanno sempre manifestato una certa ritrosia ad esaminare progetti di legge già articolati.

Così è stato ieri, quando si discuteva di misure «premiali» per i pentiti. Così è oggi, quando l'interesse maggiore si indirizza verso i dissociati.

Ritrosia dei magistrati: non perché ci si voglia nascondere dietro a un dito, rifiutando di assumere certe responsabilità.

Ma perché è molto importante mantenersi nell'ambito delle proprie competenze, rispettando le prerogative del Parlamento e predisponendo (al tempo stesso) una difesa anticipata della propria autonomia e libertà di scelta, senza le complicazioni ulteriori che potrebbero derivare (nel caso di controversa applicazione di una legge discussa) dalla considerazione che quella legge l'hanno fatta in una certa misura anche i magistrati.

Ecco perché i magistrati han preferito (quando si trattava di pentiti) e preferiscono oggi (parlando di dissociati) limitarsi ad enunziare le direttive generali lungo cui sembrava - o sembra - più opportuno muoversi.

Ciò postula - per venire al problema dei dissociati - l'individuazione dei caratteri salienti della fase che stiamo attraversando: per ricercare, su questa base, le risposte più adeguate.

Attraversiamo oggi una fase di indiscutibile, decisivo, netto declino delle formazioni terroristiche. Ci sono le premesse (insisto sulla parola premesse) perché questo declino divenga irreversibile. Insisto sulla parola «premesse» perché abbiamo conosciuto in passato dolorose esperienze, le quali dicono che non basta che il

partito armato sia quasi in coma per dire che è finito. Occorre che sia *davvero effettivamente* finito. Nel 1976 tutti i capi storici delle Brigate Rosse (ad eccezione del solo Moretti) erano stati arrestati; le principali basi delle BR erano state localizzate; il sistema di procacciamento di tali basi era stato - grazie all'intelligente opera dei Carabinieri e della Polizia - individuato e neutralizzato. Le BR erano ridotte letteralmente all'osso; restavano chi dice sette, chi dice dieci militanti regolari, cioè clandestini, cioè militanti a tempo pieno. Minima consistenza, quindi, dal punto di vista numerico. Eppure, proprio in quel momento di livello minimo del diagramma, ricomincia la riproposizione di sé delle BR come soggetto che pretende di fare una politica armata (da tradurre, naturalmente, con il termine criminale) e si arriverà alla punta altissima di offensiva del '78.

Se oggi è evidente e indiscutibile un declino, non è sufficiente la constatazione del declino per dire che siamo nel post-terrorismo.

Siamo avviati al post-terrorismo, probabilmente dentro ancora non ci siamo. Ed è pericoloso dire che ci siamo già e definitivamente.

Certo: il 1983 non è il 1976; le condizioni di allora sono ben diverse da quelle di oggi (non sembra profilarsi, in particolare, un fenomeno come quello che - nel 1977 - contribuì a rivitalizzare i gruppi armati). Ma per alcuni aspetti le tensioni di allora (si pensi anche solo alla crisi economica e ai conseguenti problemi di inoccupazione, disoccupazione, etc.) sono assai simili a quelle di oggi. Con tutte le ripercussioni che potrebbero determinarsi.

Ecco: anche di questa situazione occorre tener conto quando si discute di dissociazione. La dissociazione è un fenomeno imponente, assai importante perché riafferma la crisi del partito armato, la crisi (più in generale) di quell'area che si riconosceva nella contrapposizione violenta al sistema e che di questa contrapposizione aveva fatto una regola di vita.

A fronte della sempre più larga diffusione della dissociazione, però, stanno - nell'attuale fase - segni concreti e precisi (di alcuni dei quali non è possibile parlare più di tanto in questa sede), sforzi intensi di riorganizzazione, a livello militare e politico, degli spezzoni o schegge o residuati bellici, se vogliamo, delle formazioni terroristiche. A Roma c'è stato il tentativo di omicidio dell'on. Giugni, ed è un fatto da un punto di vista giudiziario ancora insoluto. Non mi pare, se non sono male informato, che coloro che

hanno tentato di uccidere Giugni siano stati identificati, arrestati e conseguentemente neutralizzati. A Roma, perciò c'è qualcosa, c'è una qualche struttura ancora operativa che si richiama alle BR.

Di una colonna BR in qualche modo collegata a quella romana si sapeva anche per Firenze, e gli arresti recentemente compiuti in questa città l'hanno confermato. Così come è facile cogliere segnali di riorganizzazione di gruppi armati a Napoli e Milano.

Tutto ciò non può che farci riflettere, anche alla luce della esperienza torinese di circa un anno fa, secondo cui quando esistono focolai d'infezione sparsi qua e là, il problema riguarda non soltanto la città in cui essi si collocano, ma anche il resto del paese, e soprattutto quelle «piazze» che i terroristi considerano particolarmente significative.

Mi spiego: a Torino, dopo Peci le BR sono smantellate; dopo Sandalo la stessa sorte tocca a PL e per lungo tempo a Torino tutto tace. Comincia però la gara, letteralmente, per ritornare a Torino. Ci sono i «senzani» che da Napoli cercano di esportare la loro colonna a Torino; ci sono i brigatisti della «Walter Alasia», attestati su linee assai diverse da quelle di Senzani, che cercano di penetrare anch'essi a Torino. Ci riescono prima gli uni e poi gli altri, in concorrenza fra loro; e alla fine si fondono insieme nonostante le divergenze di partenza.

E subito si registrano due omicidi a Torino, un terzo omicidio a Corio Canavese. Tre nuovi morti, in una situazione ancora di sfascio delle BR. Prova ne sia che un organismo nazionale (il «Fronte della guerra alla controrivoluzione») poteva contare su due soli militanti, uno dei quali sospeso (sia pure provvisoriamente) per divergenze politiche con l'altro. Le BR erano ridotte proprio a niente, ma pur essendo ridotte a niente i morti, purtroppo, sono riuscite a farli: e i morti non si possono in nessun modo recuperare.

In altre parole, finché c'è ancora qualcosa in giro bisogna essere molto attenti: perché questo qualcosa può riprodursi e diffondersi anche altrove.

C'è poi il problema dei detenuti «politici» e della solidarietà (concetto mai come in questo caso spesso fuori luogo) che molti si sentono in obbligo di dimostrare loro. Sono parenti, amici, persone che molto tempo prima avevano fatto politica insieme ai detenuti militando in gruppi non illegali. Costoro parlano di compagni che stanno pagando di persona e duramente le scelte fatte, e

prendono spunto dalla durezza (vera o presunta) della condizione carceraria per mobilitarsi in qualche modo.

Oggi sarà la raccolta dei fondi, domani una manifestazione contro l'articolo 90, domani ancora qualcos'altro. Finché qualche componente di quest'area composita (che comprende - ripeto - parenti, amici e compagni di antichi percorsi) finisce per fare il salto del fosso, per cercare di essere più concretamente solidale con il compagno detenuto, rendendosi disponibile a pratiche eversive se non addirittura terroristiche. Di esempi simili (di persone cioè che sono approdate alla lotta armata partendo da un malinteso senso di solidarietà con i detenuti «politici»), se ne potrebbero fare molti, e ben precisi. Ecco, allora, la grande importanza dei problemi carcerari e delle soluzioni che si adottano su questo versante. E' difficile conciliare le esigenze di sicurezza con quelle di favorire l'uscita dall'emergenza anche attraverso gli opportuni adattamenti del regime carcerario. Ma è proprio questo il nodo che si deve cercare di sciogliere.

Siamo, dunque, in una fase che presenta un indiscutibile e forte declino del «partito armato», ma anche segni di possibile ripresa. In questa fase, così caratterizzata, va inquadrato il problema della dissociazione.

E' stato sottolineato che dissociazione è parola ambigua. Io direi che è ambigua anche la parola «irriducibile». Sotto l'etichetta di irriducibile, oggi, credo che si riconducano posizioni molto diverse; ci sono gli irriducibili delle BR, rispetto ai quali però spira talora aria nuova, per cui è probabile che anche lì vi siano delle distinzioni da fare. Ma, a parte questo, se da un lato ci sono gli irriducibili delle BR, dall'altro ci sono gli irriducibili di PL: e costoro sono attestati su posizioni tutt'affatto diverse, espresse anche pubblicamente. Posizioni, se vogliamo, molto ambigue: e tuttavia sufficientemente nette (anche se la loro ambiguità ne impedisce spesso la traduzione in cifra giuridica) per consentire appunto di cogliere differenze anche nella categoria degli irriducibili.

Differenze ancora più marcate si riscontrano per i dissociati.

Qui c'è tutto il contrario di tutto: c'è chi veramente si è distaccato dalla lotta armata e chi ripercorre il proprio passato rifiutando l'assimilazione ai terroristi; rivendicando anzi la legittimità di certi comportamenti, che per lo Stato sono invece illegali. C'è addirittura chi si proclama innocente, e va da sé che si può definirlo

dissociato solo disattendendo le sue proposizioni e dicendo che queste proteste di innocenza sono soltanto formali.

E' un dato di fatto, comunque, che il fenomeno della dissociazione ha una consistenza numerica notevole e che, probabilmente, ne avrebbe ancor più se la situazione carceraria ne consentisse l'espansione al massimo delle potenzialità. L'importanza maggiore della dissociazione, però, non sta tanto nel rilievo quantitativo, quanto piuttosto nel significato politico: che è quello di delegittimazione del terrorismo, di mina collocata dentro al progetto politico del terrorismo, e quindi di erosione dall'interno di questo progetto, cui altri invece (sia pure con gli adattamenti di fase) ancora oggi si richiamano.

Coloro che affrontano il problema della dissociazione con una prospettiva di contiguità con l'eversione (per esempio un collettivo torinese che ha ciclostilato un lungo documento in materia) considerano la dissociazione molto più pericolosa del pentimento. Il pentito - dicono - provoca un danno materiale ed umano elevato, ma circoscritto e limitato nel tempo; il dissociato, invece, provoca un danno sociale e politico esteso a tutta la composizione di classe e perciò prolungato nel tempo.

A parte ogni altra considerazione, è evidente (anche attraverso la preoccupazione che le parole appena citate tradiscono) l'essenziale importanza che il fenomeno della dissociazione ha e può ancor più avere nella lotta contro il terrorismo. Per cui non v'è dubbio che occorre prestare massima attenzione al fenomeno, cercando di favorirlo ed estenderlo. E massima attenzione va prestata, innanzitutto, ai progetti di legge sulla dissociazione.

E' possibile che chi crede ancora nella violenza terroristica voglia reagire alla situazione di grave depressione (psicologica e politica) che si riscontra nelle carceri e fuori, fra coloro che fino a ieri si lasciavano coinvolgere dai messaggi e dalla propaganda del partito armato. E' possibile che qualche gruppo terroristico si riorganizzi per ricompattare quadri che oggi sono profondamente disarticolati. Una ripresa dell'offensiva terroristica potrebbe rinsaldare convinzioni che vanno ora affievolendosi, fino a sfiorare la dissociazione.

Ecco allora che è necessario pensare - fin da questo momento - a contropunte adeguate che sappiano bilanciare e respingere le nuove suggestioni verso la violenza e il terrorismo che eventualmente dovessero manifestarsi. E qui gli incentivi alla dissociazione

possono giocare un ruolo decisivo. Per cui è davvero importante studiare risposte legislative alla dissociazione.

Non tocca ai magistrati, torno a dire, fornire indicazioni concretamente articolate in precise disposizioni di legge. Si possono invece ricordare quelle che sembrano essere le esigenze fondamentali cui una legge sui dissociati dovrebbe corrispondere.

Queste esigenze, secondo me, sono sostanzialmente tre.

Innanzitutto ci si deve far carico di distinguere le dissociazioni sincere, autentiche, veramente tali dalle dissociazioni strumentali. Abbiamo detto che nella dissociazione c'è tutto e il contrario di tutto, e abbiamo esemplificato menzionando alcune delle moltissime categorie che si potrebbero individuare all'interno della generica fascia dei dissociati. Quando c'è tutto e il contrario di tutto, ci sono certamente dissociazioni autentiche, ma di sicuro ce ne sono anche di molto ambigue. E può esserci anche spazio per una strategia (se non per una strategia perlomeno per un certo disegno) di strumentalizzazione delle dissociazioni in vista di un riciclaggio di quadri in manifestazioni nuovamente antagoniste, violentemente antagoniste rispetto al sistema. Prima esigenza, dunque, è di operare una distinzione che, per quanto difficile, deve pur essere tentata.

La seconda esigenza è quella di equilibrare l'obiettivo di recuperare chi voglia sinceramente essere recuperato (contribuendo così ad aggravare la crisi del terrorismo) con quella di punire: punire anche per accertare che cosa è successo nel corso di questi anni, quali sono le responsabilità individuali ricollegabili ai fatti talora gravissimi, talora meno gravi successi nel corso di questi anni. Per non cancellare tutto con un colpo di spugna, ciò che sarebbe gravemente iniquo.

Terza esigenza è che la risposta dello Stato alla dissociazione avvenga pubblicamente, con controllo pubblico, così come è avvenuto con i pentiti.

E voglio concludere proprio con un'osservazione sui pentiti. C'è stata una polemica aspra, molto dura (per molti aspetti, dal mio punto di vista, incomprensibile) contro i colleghi milanesi che si sono occupati del caso Tobagi. Ebbene, almeno una cosa deve essere riconosciuta da tutti. Ed è che le misure di favore previste dalla legge per i pentiti vengono discusse ed applicate in processi pubblici, controllati snodo per snodo dalla pubblica opinione.

Io credo, anche se è scomodo porsi su di un piano che può

persino sembrare presuntuoso, che bisogna dire anche altre cose. Cioè rivendicare collettivamente (non solo quindi come magistrati, ma come cittadini tutti) l'orgoglio di essere riusciti a tenere duro, di essere riusciti a venire a capo dell'emergenza terroristica senza produrre mutazioni genetiche del sistema. Guasti, smagliature, arretramenti senza dubbio ce ne sono stati. Ma sostanzialmente si è tenuto duro senza venir meno alle regole democratiche, e proprio il rispetto di queste regole ha finito - anzi - per risultare un formidabile grimaldello contro l'eversione.

Io ritengo, per esempio, che una delle maggiori sconfitte politiche che le BR l'abbiano subita quando la Corte di Assise di Torino ha consentito loro di controinterrogare il grande «nemico» Patrizio Peci e financo le vittime delle «gambizzazioni». Con il risultato che le BR hanno dimostrato a sé stesse e agli altri di non avere niente da dire, che non fossero le revolverate sparate alle spalle contro persone indifese che stavano andando a lavorare o rientravano a casa.

Da un punto di vista politico, essere riusciti a ottenere questo risultato con le regole processuali sostanzialmente inalterate rispetto al passato, io credo che sia un grande successo: da rivendicare con orgoglio.

PIERO LUIGI VIGNA

Magistrato di Cassazione, Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze

Il mio intervento si articola su due punti fondamentali: una riflessione sulla situazione attuale per quanto riguarda lo «stato di salute» del terrorismo e, poi, un esame rapidissimo dell'articolato del ddl presentato, tra gli altri, dai senatori Vassalli e Bonifacio; e questo perché ci sono esperienze che il magistrato fa e delle quali è opportuno che egli discuta.

Il primo punto: desidero fare un riferimento specifico ad una situazione processuale, in corso a Firenze, circa l'estrema prudenza con la quale si può dire che siamo ormai usciti dagli «anni di piombo». A Firenze, dunque, proprio di recente, è stata scoperta una base, abbastanza imponente, e sono stati individuati vari partecipanti della cosiddetta «brigata Luca Mantini» (era, questi, un «nappista» deceduto nel 1974 nel corso di un conflitto a fuoco con i Carabinieri), brigata che sembra avere, come punto di riferimento, l'ala senzaniana delle BR.

I problemi, dunque, si affollano perché mentre sono in corso, sempre in Toscana, indagini sul terrorismo di destra - l'ultimo attentato ai binari delle ferrovie è del 9 agosto 1983 - ci si imbatte in una formazione eversiva di sinistra, di quel terrorismo che si riteneva «finito», sufficientemente agguerrita e di recente formazione.

A parte le armi, gli esplosivi e così via - il verbale di sequestro è di 22 pagine - c'è un elaborato studio sulla falsificazione dei documenti, vi sono documenti falsi, non i soliti, ma anche passaporti, e schedature ampie su numerose categorie di persone, da quelle che fanno parte delle istituzioni a quelle che appartengono a vari ceti produttivi. La singolarità del fenomeno è stata questa: che a fronte di un aggregato, sicuramente qualificabile come banda armata (sia per il processo di armi, sia per i documenti ideologici elaborati, sia per le azioni compiute, che, in questo momento,

erano di rafforzamento del logistico e, quindi, soprattutto di autofinanziamento attraverso rapine di denaro e di mezzi di stampa), c'era un aggregato di persone che, allo stato attuale del giudizio - e qui bisogna essere estremamente cauti - probabilmente non era già inserito nella banda armata. Tecnicamente il secondo aggregato potrebbe definirsi una associazione per delinquere.

Questo pone già un grosso problema giuridico: colui che, facendo parte dell'associazione per delinquere, si pone accanto e agisce «insieme» - ovviamente non in concorso - a quelli che sono di banda armata e poi offre un contributo probatorio per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità - insomma «si pente», per usare un termine oggi di cronaca - su quali misure di favore può contare oggi? Su nessuna.

Questa è la nota questione che introduce il discorso sulla possibilità di prevedere una attenuante di carattere generale e, quindi, non limitata a singoli, specifici episodi di delinquenza: il problema è stato sollevato e deve ancora essere tenuto presente.

Ma anche se si seguisse in pieno l'impostazione secondo cui, oggi, siamo usciti dal «tunnel degli anni di piombo» ecco che, subito, rilievo, e con decisione, che se ne siamo usciti varie cause vi hanno certamente influito: in primo luogo la gente, la risposta della gente; la maggiore professionalizzazione della Magistratura e delle Forze dell'ordine, ma anche le leggi che hanno previsto le misure di favore. E sulla giustificazione di queste leggi non entro: neppure sotto il profilo della loro giustificazione dal punto di vista utilitaristico, della loro utilità sotto il profilo della politica criminale che, dovrebbe esser chiaro a tutti, è questione diversa della morale.

Voglio solo osservare che sarebbe stato un legislatore estremamente disattento quello che, dopo aver preso specificamente in considerazione la finalità di terrorismo per aggravare pene, per prevedere nuove ipotesi di reato, al che non si sarebbe potuto sottrarre per la «novità» di fatti-disvalore emersi nel contesto sociale, non avesse preso e tenuto in conto il rovescio della medaglia. Perché «pentimento», nella sua forma genuina, non è altro che revisione del progetto politico imperniato sulla lotta armata. Quindi, sotto il profilo logico, queste leggi non fanno una grinza, oltre che sotto il profilo giuridico. C'è chi ha distinto il cosiddetto «pentimento reale» dal «pentimento personale». Il pentimento reale, caratterizzato dalla restaurazione dell'interesse offeso dal

reato, già sarebbe stato previsto dal Codice Penale (es. articolo 376 CP), mentre quello considerato dalle più recenti leggi sarebbe un pentimento puramente personale che agisce sul piano processuale, dell'acquisizione delle prove. L'affermazione non mi sembra esatta perché, ad esempio, il reato di banda armata è un reato permanente e se taluno, con il «pentimento», incide sul reato permanente, ne fa cessare la permanenza, attua una restaurazione dell'interesse leso dal reato.

E' già stato detto della legislazione di favore a proposito dei sequestri di persona, introdotta ben prima di quella relativa ai reati di terrorismo e della quale nessuno si era mai lamentato: eppure invece di 25 anni si potevan prendere da 6 mesi ad 8 anni: tutti zitti, non ho capito perché. Come non ho capito bene certe affermazioni fatte a proposito del processo per l'omicidio di Walter Tobagi: non voglio entrare in questa polemica perché altrimenti assumerei toni un tantino personalizzati ben conoscendo il P.M. Armando Spataro che ha tutta la mia stima. Ma nessuno ha mai detto che Tobagi era un giornalista che anteponeva la falsità al suo dovere professionale. Io mi commuovo pensando a Tobagi, ma mi commuovo anche pensando a Spataro, al quale è stato detto che ha anteposto l'oscuramento delle fonti di prova rispetto all'accertamento della verità ed all'affermazione della giustizia.

Come non capisco - e sarà sicuramente colpa mia - certe affermazioni del prof. Enrico Rambaldi, ordinario di storia della filosofia all'Università di Milano (Panorama, 14. II. 1983) secondo cui, con quelle leggi, «si è annullato uno dei capisaldi del diritto democratico, cioè l'esclusione del mercimonio privato fra il singolo e la comunità, la Repubblica».

Osservo solo che di recente è arrivata alla Corte di Assise di Firenze una lettera di un latitante, imputato di gravi reati, il quale, riferendosi ai «pentiti» parla, per l'appunto, di contratto scellerato fra parte delle istituzioni ed una categoria creata specificamente, detta dei pentiti: si vede che ha studiato filosofia anche lui.

Ma andiamo avanti. E' stato posto in evidenza un punto in relazione al terrorismo «nero»: l'ultimo attentato ai binari ferroviari è avvenuto proprio il giorno della presentazione del Governo Craxi alla Camera - e non voglio fare altri accostamenti con la fuga, quella notte di un noto personaggio da carceri elvetiche - ma sicuramente quel periodo li ripropone, con tutta la vivacità, la immanenza e la drammaticità del tema, proprio questi fatti. Ed allora

questo dà lo spunto per riflettere sulla permanenza del problema dell'eversione e suggerisce anche una notazione. Nel terrorismo di destra, dove il «pentito», anche per ragioni culturali, è più raro, si verifica, però, un fenomeno singolare, che è quello del «ricostruttore storico».

Ci si trova, cioè in presenza - e mi sono trovato in presenza - di colui che, premesso che non si dissocia dalla lotta armata, tuttavia vuol dire la verità per ricostruire la storia, far chiarezza su certi ambienti: e questo è un altro piccolo problema.

Si giunge, così, al tema della dissociazione. Io, logicamente, sento, razionalmente sono convinto che vi possa essere una dissociazione dalla lotta armata al di là delle forme della collaborazione: questo per me è indubbio.

Il grosso problema sta nella individuazione delle forme della dissociazione. Mi permetto di fare una rapida osservazione sull'art. 1 del disegno di legge presentato dai senatori De Martino, Vassalli, Bonifacio ed altri, il n. 221, per poi passare al punto che mi sembra fondamentale. Il giusto presupposto della causa di non punibilità prevista dall'articolo 1 è stato individuato nel fatto che coloro che hanno commesso i reati associativi oggetto della causa di non punibilità, non abbiano concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, alla associazione o alla banda, al di fuori di quelli strumentali, anch'essi non punibili. Tuttavia fra i reati associativi è, giustamente, compresa anche la associazione per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale (art. 270 bis CP), che consiste nell'associarsi per il compimento di atti di violenza per quella finalità e gli atti di violenza possono essere costituiti anche da una violenza minima, come la percossa, ed anche, si ritiene, da una semplice minaccia che, se realizzate per quello scopo, sarebbero aggravate dalla finalità di terrorismo. Ecco che allora uno che avesse commesso uno di tanti reati minori (si pensi che la minaccia semplice è punita alternativamente con la reclusione o con la multa) non potrebbe più fruire della causa di non punibilità: il che mi sembra molto ingiusto. Occorre, allora quanto meno integrare la categoria dei reati strumentali per i quali è prevista la non punibilità. Io comprenderei, poi, fra i reati strumentali (2° comma art. 1) anche il furto, che ne è escluso, oltre alla ricettazione (di armi, ecc.) che vi è compresa. La ricettazione, oggi, nel concreto, è punita più severamente del furto poiché si tratta di un reato che non consente, a differenza dell'altro, un

bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti.

Per quanto riguarda l'art. 3 del disegno di legge - che è la norma portante dell'articolato - sulla lettera a) non ho nulla da dire se non questo: vi si legge che vanno considerati dissociati coloro che sono imputati di un reato associativo «quando risulti che la banda o l'associazione si sia disciolta ancor prima della loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato». Mi chiedo: lo scioglimento deve esser stato «autonomo» (come penso) o basta che scioglimento vi sia stato, per esempio, anche a seguito di indagini ed arresti? Mi sembra sia il caso di chiarirlo.

Un altro punto: è voluto il mancato riferimento ai sovventori ed ai capi (la norma fa, infatti, riferimento solo ai promotori, organizzatori, dirigenti e partecipi) mentre l'art. 306 CP li menziona entrambi e l'art. 305 CP indica i capi? E ancora: non sarebbe opportuno porre, nella lett. a), così come è previsto nella lett. b), la condizione «negativa» che il soggetto non debba aver fatto parte di altra banda o, comunque, non debba aver commesso altri reati?

L'ultimo punto, e con questo chiudo, riguarda la lett. c) dell'art. 3 e precisamente l'ultimo inciso di tale lettera. Qui si dice che debbono considerarsi dissociati, i soggetti, quando «risulti da circostanze inequivocche che siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata». La lett. c) prevede tre «prove» della dissociazione: l'adoperarsi efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi; l'aver tenuto un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo e quella sopra riportata tra virgolette. Sulle prime due non muovo obiezioni, sulla terza sì, perché in essa la dissociazione viene svincolata dal comportamento, preso in considerazione, in via specifica nel primo caso e in via generica, ma obiettiva, nel secondo. Ed allora non vedo come possa darsi rilievo alla dissociazione se la si svincola dal comportamento del soggetto e neppure mi restano chiare le pagine della relazione ove si esemplifica l'ipotesi con riferimento alla dichiarazione di innocenza del prevenuto, che è sì un diritto inalienabile, un comportamento, ma non vedo come utilizzabile a prova della avvenuta dissociazione.

Riterrei poi utile l'abbinamento delle proposte di modifica del diritto penale sostanziale (fra cui il perfezionamento del DL del 1979, poi convertito nella legge 15/80) con quelle attinenti al diritto processuale.

LUIGI COVATTA

Senatore, membro della Direzione Nazionale del Psi

E' logico che, quando si parla del «partito armato», vi siano valutazioni anche molto diverse tra loro: in questa materia è sempre bene essere estremamente prudenti. E questo deve avvenire sia quando si fanno previsioni ottimistiche come quando si esprimono opinioni pessimistiche.

Ma non è certo in base a valutazioni di questo genere che noi abbiamo presentato al Senato il provvedimento sulla dissociazione: non ci ha mosso una valutazione ottimistica della fase che stiamo attraversando, ma una constatazione realistica, che emerge dai fatti che abbiamo sotto gli occhi.

Esiste un fenomeno, quello della dissociazione, ed esiste in forma significativa dal punto di vista quantitativo e qualitativo. E, poi, esiste un problema, che è proprio della classe politica e del Parlamento, che è quello di regolare questo fenomeno, di dargli uno sbocco.

Perché oggi, per chi si dissocia dal terrorismo, non solo non c'è uno sbocco in sede giudiziaria, ma c'è addirittura il rischio di un esito negativo.

Nel senso che l'effetto combinato delle leggi ordinarie e straordinarie varate in questi anni fa sì che il dissociato si trovi in una condizione processuale assai peggiore rispetto a quella di chi, pur essendosi macchiato di delitti molto più gravi di quelli che vengono imputati a questo dissociato, si trova, però, nella condizione di poter usufruire della legge sui pentiti.

Per quanto riguarda la situazione attuale, anche la più cauta delle valutazioni concorda nel ritenere che non ci troviamo in una fase di terrorismo rampante; politici e magistrati sono d'accordo

nel pensare che, se pure non siamo in una condizione di post-terrorismo, comunque assistiamo ad un declino del progetto politico del partito armato.

Ed allora bisogna valutare - magari assumendo il punto di vista più negativo e più pessimistico, come ci induce a fare la prudenza - in quale misura provvedimenti legislativi a favore dei dissociati possono portare a risultati dannosi rispetto ad una eventuale ripresa del partito armato.

Io credo che questa presunta negatività non possa essere dimostrata in alcun modo; credo, invece, che sia lecito sostenere il contrario: cioè che, attraverso misure di questo genere, è possibile interrompere il circuito carcere-società-partito armato.

Uno degli argomenti di cui spesso si parla è quello della solidarietà che, naturalmente e umanamente, si crea attorno ai detenuti; ma per quale motivo spesso si vuole dare a questa solidarietà - che è umana e inevitabile - la valenza della convivenza eventuale e non, invece, la forma della collaborazione al recupero e dell'incentivazione alla dissociazione?

Tra gli spunti critici rispetto a questa iniziativa che abbiamo assunto - assieme a colleghi di diverse parti politiche - vi sono quelli relativi alla necessità di elaborare un programma più vasto, in questo settore. Ma francamente, mi sfugge in quale modo questa iniziativa legislativa potrebbe essere di ostacolo alla realizzazione di questo programma, che - tra l'altro - mi trova consenziente se l'obiettivo è quello di incentivare gli incerti a scegliere la strada della dissociazione e gli irriducibili - per usare categorie usuali - ad avere quanto meno qualche momento di incertezza.

Da questo punto di vista, non voglio certo dire che il giudizio sulla attuale fase del terrorismo è ininfluenza; però si tratta di una valutazione che non mi sembra tale da indurci a non tenere nella giusta considerazione un fenomeno che c'è ed è reale.

Vorrei, anzi, sottolineare che tener conto della fase che stiamo attraversando, vuol dire anche - a mio modo di vedere - creare una ulteriore frattura nel legame fra carcere-società e partito armato che rappresenta uno dei maggiori pericoli.

In forma più ridotta, qualche cosa del genere era stata tentata quando, alla Camera dei Deputati, venne proposta e approvata la legge sui pentiti. Poi, il Senato abrogò, cassò quegli articoli che si riferivano alla dissociazione e il testo fu varato, in via definitiva, anche dalla Camera nella elaborazione del Senato.

Quella decisione del Senato, poi ratificata dalla Camera, ha provocato - mi sembra - elementi di iniquità sostanziale che dovrebbero farci riflettere.

Io non voglio entrare nella polemica a proposito del caso Tobagi. Però non c'è alcun dubbio che è un paradosso ingiustificabile il fatto che l'assassinio venga «punito» con la libertà provvisoria, mentre reati quali il favoreggiamento, la detenzione di armi, il possesso di documenti falsi (per fare solo alcuni esempi) possono anche essere puniti con dieci, quindici o magari venti anni di reclusione.

Ci sono casi - e sono molti - per i quali, più che di dissociazione, si dovrebbe parlare di «piccolo pentimento», di pentimento non interessante, di persone che non hanno nulla o quasi nulla da raccontare, nulla o quasi nulla da farsi «retribuire».

Si può ammettere che queste persone - che non so come definire - debbano subire, esse sole, le conseguenze di una vicenda in cui sono stati si partecipi, ma nella veste di gregari; mentre i capi, i responsabili di quelle stesse vicende, o per aver ottenuto l'applicazione delle misure premiali o per aver raggiunto la latitanza, si trovano sostanzialmente nella condizione di non dover rispondere di quel che hanno fatto?

E a me sembra che questo sia un elemento di grande gravità, anche se qualcuno mostra di ritenere il contrario, se è vero come è vero che il giudice Tamburino, in una dichiarazione pubblicata da un quotidiano, ha affermato che, sostanzialmente, l'omicidio è un reato se non meno grave del reato associativo, almeno di pari importanza.

Quando il giudice Tamburino spiega che quando manca l'impatto con l'interesse personale (come appunto accade quando si verifica un omicidio) perché subentra la visione di un interesse collettivo, allora è possibile ricorrere alla massima indulgenza (dimostrando così che, ancora una volta, viene messo in subordine l'interesse collettivo), mi sembra che faccia una affermazione che, probabilmente è inattuabile sotto il profilo giuridico, ma da un punto di vista politico e umano molto discutibile.

Vorrei concludere con una considerazione: mi auguro che, quando questa proposta di legge sarà discussa al Senato, altre se ne saranno aggiunte, così da poterci avvalere del contributo di tutte le forze politiche e di poter avere un confronto approfondito.

Per il momento ritengo che questa iniziativa sia servita almeno a

fare un passo avanti rispetto a vecchie polemiche all'interno della stessa sinistra, polemiche che avevano accompagnato la presentazione di un analogo disegno di legge nella scorsa legislatura.

FRANCO RUSSO

Deputato, membro della Direzione Nazionale di Democrazia Proletaria

Vorrei partire da una considerazione preliminare, dalla constatazione di quello che avvenne nel 1976, quando i nuclei terroristici sembravano ormai ridotti a niente, mentre poi, improvvisamente, ebbero una imponente ripresa, forse la più violenta nella storia del terrorismo.

Ora, pur senza voler caricare i toni, credo che oggi le istituzioni non debbano commettere lo stesso errore che commisero nel '76.

Quale è presto detto: il retroterra delle BR e degli altri gruppi terroristici è da ricercarsi in quel fenomeno di massa che è stato definito «movimento del '77». E' lì che avvenne la terza fase del reclutamento di queste formazioni.

Io credo, pur non volendo aprire una discussione storica, che il movimento del '77 abbia fatto un regalo alle formazioni terroristiche: senza polemizzare sulle questioni della democrazia bloccata, il movimento del '77 è stato un fenomeno che ha interessato decine di migliaia di persone e sul quale i gruppi clandestini hanno operato una certa presa.

Ed anche se eventuali analogie potrebbero essere falsificanti, bisogna sottolineare che oggi le istituzioni devono evitare di commettere errori soprattutto nei confronti del movimento delle carceri, sull'interpretazione da dare al fenomeno dei diecimila detenuti in lotta, sulle nuove caratteristiche di questo movimento.

Le istituzioni devono evitare di commettere errori soprattutto ricordando un fatto: che per lungo tempo il reclutamento dei gruppi terroristi è avvenuto all'interno e attraverso le carceri.

Il problema, quindi, è quello della risposta che si deve dare al fenomeno del distacco - non solo a quello della dissociazione - che è generalizzato, alla critica della lotta armata che - secondo me -

ormai riguarda anche gli irriducibili, tranne, forse, dieci o venti persone.

Il problema, ripeto, adesso è di come le istituzioni si pongono rispetto a questi fenomeni di distacco: senza colpi di spugna, certo, ma per nessuno; neppure per le stesse istituzioni.

Non posso che condividere le affermazioni di chi ricorda l'imbarbarimento cui è stato costretto lo Stato, un imbarbarimento che potrebbe anche indurre a «regalare» magari qualche sconto di pena, un'amnistia o un indulto, ma a lasciare in piedi tutta una serie di meccanismi legislativi.

E io, su questo punto, non sono ottimista: non lo sono certo nell'escludere la eventualità di possibili rigurgiti di lotta armata; ma non lo sono neppure in merito al tipo di risposte che si stanno preparando, a mio avviso, nei confronti di richieste di giustizia che provengono dal movimento delle carceri e da larghi strati dell'opinione pubblica.

Non sono ottimista perché - addirittura - alcune delle tecniche sperimentate nella lotta contro il terrorismo si pensa di estenderle ad altri fenomeni. L'applicazione di alcune norme della legge Cossiga ai fenomeni mafiosi è una scelta da condividere? Credo di no. E questi nuovi problemi che si pongono non consentono di certo di intravedere una svolta positiva.

Anche per quanto riguarda il «pentitismo», che si pensa di allargare alla criminalità mafiosa, vanno dette alcune cose. Si possono senza dubbio dare valutazioni diverse sul contributo dato dal pentitismo nella lotta al terrorismo. Ma è sicuro che il pentitismo ha menomato, ha leso i principi fondamentali del diritto.

La legislazione d'emergenza ha reso il pentito non un testimone, ma una prova, una fonte di verità: ci sono processi (da quello del «7 aprile» a quello alle Unità Comuniste Combattenti) che dimostrano l'uso distorto che è stato fatto non solo delle prove, ma anche dell'onere della prova da parte dell'accusa.

Quando mai si è visto - il «7 aprile» ancora una volta insegna - prendere le affermazioni del pentito come prova assoluta e lasciare all'imputato di dimostrare la propria innocenza?

E' un tipo di logica che occorre superare, che interessa superare anche agli stessi magistrati.

Dicevo che non sono eccessivamente ottimista per quanto riguarda una fine prossima del terrorismo: ed è proprio per questo che assume ancora più importanza la risposta che le istituzioni

sono chiamate a dare. Perché se si reagisce con chiusura ai fermenti che ci sono dentro le carceri, c'è il rischio di gettare nella disperazione interi settori di isolati. Al contrario, oggi c'è la possibilità di recuperare politicamente gli stessi irriducibili, o almeno quelli di loro che hanno ancora proposte politiche da fare. Ma indispensabile è, per fare questo, non gettare un colpo di spugna sugli anni di piombo, ma portare avanti un processo complessivo che è anche di trasformazione di settori delle stesse istituzioni, di parte della legislazione.

Questa, ritengo, è la strada su cui occorre muoversi per una soluzione politica, una soluzione che non credo ci sarà in un determinato giorno, nell'ora «X»; non credo, in sostanza che la legge sulla dissociazione o l'amnistia ci porteranno fuori, d'un colpo, definitivamente, dagli anni piombo.

Se si vuole una soluzione vera, una soluzione politica, dobbiamo dotarci di strumenti diversi, di un programma che affronti più questioni. Una è la questione del carcere: vogliamo riconoscere che dalle lotte dei carcerati, nell'ultimo anno, sono venute sollecitazioni alle misure di - per usare una brutta parola - decarcerizzazione?

E', questo, un contributo importante che non riguarda solo i detenuti politici, ma riguarda, più in generale, il modo in cui si concepisce il carcere e, anche, la stessa soluzione politica. Si tratta di capire come si sta in carcere, che cosa possono significare le aree omogenee in termini di civiltà, in termini di umanizzazione dell'istituzione, in termini di lotta non frontale detenuti-istituzione.

Questo è un primo terreno; ce n'è poi un altro che ritengo altrettanto importante e che è quello della dissociazione, un fenomeno che fa perno non sulla collaborazione, ma su un processo autocritico veramente fondamentale.

Perché chi si è distaccato dalla lotta armata attraverso un processo di dissociazione non avendo davanti nessun tipo di legislazione premiale, evidentemente ha compiuto un percorso politico che è di critica e di allontanamento dalla lotta armata.

Un altro tipo di intervento sul quale ritengo si debba centrare una battaglia politica è quello relativo alla possibilità di capire esattamente quale tipo di domanda proviene dall'interno delle carceri: ed è importante, a questo fine, promuovere iniziative concrete. Non so se sia realizzabile un convegno nazionale a

Rebibbia, ma dovrebbero di certo tenersi una serie di incontri dentro le carceri.

Infine, vorrei ripetere che ritengo necessario evitare i colpi di spugna. E la dissociazione si muove contro questa possibile tentazione, non vuole cancellare niente, ma vuole fare ragionare le persone coinvolte nella lotta armata per farle arrivare ad un definitivo superamento di quell'esperienza.

Personalmente sono contrario alle misure premiali; ma in questo caso servono al superamento di una epoca buia.

E' mia convinzione - lo ribadisco - che la legislazione speciale abbia intaccato i principi fondamentali del diritto. E, quindi, un nuovo disegno politico deve tendere a superarla perché la legislazione di emergenza è il contraltare del terrorismo.

LUIGI SARACENI

Presidente di sezione del Tribunale di Roma

Ci sono alcuni punti fermi sui quali non si può non concordare: il terrorismo ha rappresentato, forse, la più grande tragedia sociale per l'Italia del dopoguerra; le ferite inferte dal terrorismo nel tessuto sociale e umano del paese sono tuttora aperte; la risposta delle istituzioni a questo fenomeno ha inciso sulla struttura, sulla identità stessa dello stato di diritto; la democrazia italiana ha, comunque, retto.

Siamo sicuramente, mi preme ribadirlo, ancora in uno Stato democratico, in un Paese nel quale le libertà democratiche sono salve, anche grazie ad una complessiva correttezza della risposta istituzionale a questa emergenza rappresentata dal terrorismo.

E tuttavia sarebbe sbagliato negare che il terrorismo abbia inciso profondamente, abbia in alcuni casi provocato qualche torsione.

Quanto poi alla questione specifica del pentimento - e dei pentiti - pur riconoscendo che in una situazione come quella venutasi a creare in Italia le valutazioni di ordine morale vanno tenute da parte, ritengo che vi siano state «cadute» e deroghe.

Se si è registrata una grande efficienza sul piano investigativo e dell'accertamento giudiziario delle responsabilità è anche vero, però, che spesso si è avuta l'impressione che ci fosse chi magari pensava: «deroghiamo, per un momento allo Stato di diritto, ma finisca una buona volta il terrorismo».

E se, quindi, in qualche angolo delle nostre aule di giustizia c'è stato qualche cedimento su questo punto specifico, non credo che si debba menarne scandalo; come non credo che si debba nascondere, perché anche questo fa parte della nostra storia, della tragedia del terrorismo.

Si dice, oggi, che il terrorismo sta finendo: ma non tutti sono d'accordo. Molti invitano alla prudenza, dicono che ci sono germi

ancora fecondi per una possibile ripresa delle formazioni clandestine.

Ed allora io credo che la questione debba essere affrontata in termini diversi da come si sta facendo. Non è la dissociazione, il vero problema, ma è la prevenzione; la domanda è: cosa fanno le istituzioni? Cosa fanno i nostri servizi di sicurezza?

Personalmente non ho molti elementi di valutazione, ma chi è in grado di farlo dovrebbe porre questo problema.

Per quanto riguarda la dissociazione, quindi, la domanda a cui si deve rispondere è una sola: il riconoscimento legislativo di questo fenomeno è funzionale rispetto alla esigenza di liquidare anche sul piano militare il terrorismo, già sconfitto politicamente? E' utile per prevenire una nuova insorgenza della lotta armata?

E' questo il problema che ci si pone ed è su questo che vorrei spostare il discorso, allargandolo al piano istituzionale.

La questione, a mio giudizio, è quella di trovare una sistemazione istituzionale definitiva al «ravvedimento», una sistemazione che abbia caratteristiche tali che consenta di inglobarla definitivamente nel nostro sistema come strumento di indagine compatibile con i principi costituzionali e con la nostra civiltà giuridica. Ed è, questo, un discorso che va al di là dell'emergenza, di questa nuova forma che oggi assume l'emergenza e che è rappresentata dalla dissociazione, per diventare tema di riforme ampie.

E, nel proporre queste riforme, va tenuto conto di alcuni aspetti: sbagliata o meno, il terrorismo aveva una sua ideologia, al contrario di altre organizzazioni criminali, come mafia e camorra, che sono unite da un intreccio di interessi.

E, la crisi del terrorismo è determinata soprattutto dalla crisi della sua ideologia, è politica; ed è questo il motivo per cui, pur senza essere eccessivamente ottimista, non credo che sarà possibile una ripresa diffusa di questa follia omicida, rispetto alla quale la società si è ormai vaccinata.

Al contrario, appunto, di quanto avviene per mafia e camorra che sono una componente direi stabile della nostra società, con la quale le istituzioni devono imparare a convivere, che non rappresenta più un'emergenza.

Ma vediamo ora che cos'è la dissociazione: è la proiezione, nel presente, di quello che è stato il percorso del terrorismo, il quale ha ormai consumato la sua sconfitta e registra, come unico e drammatico successo, di aver coinvolto, nel suo disastro, tutta

quell'area di opposizione sociale, di dissenso legittimo che si esprimeva in forme democratiche la cui validità non consisteva certo nel ribellismo o nella cosiddetta illegalità di massa, ma nella complessiva istanza di partecipazione alla vita politica del Paese.

Oggi è sotto questo aspetto che bisogna guardare al problema della dissociazione; oggi perché in passato il legislatore forse non poteva fare altrimenti da come ha fatto, non poteva rispondere al fenomeno terroristico con molti distinguo. Ma l'aver ridotto un fenomeno di tanta e tale dimensione quale è stato il movimento di lotta complessivo di quegli anni, in cui si è poi inserito anche il terrorismo, ad una sola fattispecie criminale rende impossibile una distinzione al suo interno.

E allora io credo che introdurre la dissociazione come causa di attenuazione della pena, o addirittura di non punibilità, può (molto più dell'amnistia) restituire identità a tutto questo senza colpi di spugna, può contribuire a ripercorrere, anche nella sede giudiziaria, questi percorsi così differenziati tra loro e tra i quali, invece, ha fatto da ponte la fattispecie criminale «banda armata».

Perché è anche vero che in carcere - e tra i dissociati - c'è gente che non ha avuto altra colpa se non quella di essere stata troppo vicino al fuoco, di essere stata vicino al terrorismo. E la sapiente utilizzazione di uno strumento legislativo come quello previsto dal disegno di legge sulla dissociazione può restituire al giudice anche il messaggio che in qualche modo stiamo uscendo dall'emergenza.

E' un messaggio culturale e uno strumento operativo che consente di recuperare quel principio di civiltà giuridica, in qualche modo compresso, secondo cui la congruità della responsabilità penale va valutata sulla base dei comportamenti tenuti.

La dissociazione, inoltre, è un fenomeno che si è sviluppato senza che vi fosse la prospettiva del «premio», è una scelta politica. E questa natura deve essere conservata.

Infine, un breve accenno al testo del disegno di legge: una delle critiche che sono state rivolte riguarda il modo con cui si deve individuare e riconoscere la dissociazione, la formula troppo vaga utilizzata dal legislatore. Ma bisogna tenere presente che è pericoloso, oltre che difficile, racchiudere in una formula quel coacervo di posizioni che va sotto la generica indicazione di dissociazione. Si tratta, quindi, di restituire al giudice, almeno in parte, la sua legittima discrezionalità di fronte a situazioni che sarebbe difficile concretizzare in un preciso comportamento.

GIULIANO VASSALLI

Presidente della Commissione Giustizia del Senato

Ci sono osservazioni, che vengono fatte in merito alla questione della dissociazione, che, a volte, mi fanno sorgere il dubbio se sia davvero opportuno portare avanti il disegno di legge presentato al Senato e del quale, come è noto, sono uno dei firmatari.

Quando sento dire che c'è chi preferirebbe una amnistia ad una legge come quella proposta, non posso non ricordare che ci sono anche coloro che sono contrari a qualsiasi iniziativa che si muove nel senso che noi indichiamo.

Ci sono, queste opposizioni, e si manifesteranno anche in Parlamento, già durante il lavoro delle Commissioni.

Questo deve essere chiaro.

Ed allora, di fronte alle solide perplessità che questo disegno di legge suscita, la prima domanda che è lecito porsi è quella relativa alla opportunità di proseguire nell'azione iniziata.

Io sono tra i proponenti di questo disegno di legge; e già nella passata legislatura sono stato fra coloro che avevano cercato di aiutare, in qualche maniera, il disegno di legge dell'on. Boato (anche se non sotto il profilo dell'elaborazione tecnica). Nella fase elettorale mi ero impegnato a ripresentare il ddl decaduto per lo scioglimento delle Camere ed ora ho mantenuto fede all'impegno.

Perché l'ho fatto? Sostanzialmente per due ragioni. Una è di realismo: da più parti sono giunte notizie della esistenza di un'area di sincera dissociazione, difficile da individuare nei momenti singoli, e anche di persone che non hanno partecipato, neanche con il concorso morale, al disegno terroristico. E sappiamo che, nelle carceri, ci sono anche persone che non hanno commesso delitti più gravi di quello di una iniziale adesione a questo stesso disegno (e la stessa adesione è dubbia, quando si riduce alla partecipazione a

gruppi che risalgono a dieci anni fa e che non è detto si siano evoluti in questo senso, almeno nella totalità dei componenti).

Un'area, quindi, che esiste e la cui esistenza è ormai riconosciuta da tutti, dallo stesso Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, Amato (la cui opinione è citata anche nella relazione che accompagna il disegno di legge) il quale ha potuto constatare direttamente la realtà della popolazione penitenziaria.

Quindi, dicevo, prima di tutto una esigenza di realismo. Ci siamo posti una domanda: possiamo, dobbiamo lasciare morire in pace queste persone? perché - sia chiaro - di questo si tratta, quando si pensa alle imputazioni a catena, a quelle che sono le pene per l'associazione, per l'insurrezione armata e via dicendo, cioè decenni di carcere che, con le attuali leggi, si possono facilmente cumulare.

Allora, si diceva, dobbiamo lasciarli in carcere tutto questo tempo? A questa domanda abbiamo risposto con realismo, un realismo a cui si associa pure una valutazione sulla non pericolosità di queste persone per quanto riguarda la possibilità di un loro ritorno alla lotta armata, ammesso che ne abbiano fatto parte.

La seconda esigenza che ci siamo posti nel presentare la proposta di legge, è un'esigenza di giustizia. Perché noi abbiamo sentito che problemi di giustizia c'erano ed erano posti tanto dalla legge sui pentiti quanto dall'applicazione della legislazione d'emergenza più in generale. Da quel tipo di cultura giudiziaria che, seppure sia sempre esistita in Italia, da questa legislazione ha avuto modo di svilupparsi in maniera incredibile; e parlo del potere di valutazione della prova che è stato affidato ai giudici.

E così è nata questa proposta.

La prima domanda, la prima obiezione alla sua validità che viene fatta è questa: ma così non agevoliamo il ritorno ad un terrorismo che è ancora vivo?

Che il terrorismo sia ancora vivo e che possa ancora vivere, sono il primo ad esserne convinto. Fui l'unico, nel corso di un convegno che si è svolto a Bologna l'anno scorso, pochi giorni prima del ferimento dell'on. Giugni (che certamente le BR intendevano assassinare), a dire che il terrorismo non era affatto finito. Ero quasi isolato; eppure solo pochi mesi prima avevo incoraggiato l'on. Boato a presentare la sua proposta sulla dissociazione.

Ma questo cosa vuol dire? Io ritengo separati i due fenomeni; ritengo che una cosa sia il permanere del pericolo del terrorismo e

un altro conto la necessità di venire incontro alle manifestazioni di dissociazione dalla lotta armata.

Quando, dopo il '76, il terrorismo che sembrava sconfitto è rinato, non è nato dai capi storici (che si trovavano in carcere), non è nato dall'interno delle istituzioni carcerarie, ma da fenomeni esterni. E questi fenomeni potrebbero sempre rinnovarsi, qualunque trattamento riservassimo ai dissociati.

Credo, comunque, che sia reale un'esigenza, quella della estrema prudenza e, quindi della valutazione caso per caso.

Ed è appunto questo che vuole la legge, quando concede al giudice poteri molto larghi, poteri che - ancora una volta - non si possono non attribuire in questo campo specifico.

So che la clausola finale dell'art. 3 suscita dubbi; ha tormentato moltissimo anche i presentatori della proposta, ma il non includerla significa escludere, contro il sentimento di giustizia, persone che magari meritano più di altre che, invece, rientrano perfettamente negli altri articoli della legge.

E veniamo ora alla funzione di questa legge sotto un altro profilo: alcuni ritengono che possa avere un significato sotto il profilo del recupero rispetto alla legislazione d'emergenza. Personalmente credo che ci sia ben altro da recuperare e che non potrà certo essere recuperato attraverso misure di questo tipo, che anzi - bisogna riconoscerlo onestamente - rischiano di aumentare le incertezze del diritto.

Misure come questa rispondono certamente ad esigenze di giustizia sostanziale, ad esigenze di realismo politico; non rispondono completamente, invece, all'esigenza di recupero della legislazione d'emergenza, una legislazione che ci ha dato frutti cattivi, anche perché ha trovato un terreno molto fecondo nella cultura italiana.

Immediatamente, gli spunti contenuti nella legislazione d'emergenza sono stati colti, raccolti, sviluppati.

Il pericolo vero, secondo me, è tutto nell'uso che si fa della restrizione della libertà personale, nell'uso che si fa della prova, nella facilità con cui si arriva a determinati convincimenti probatori, nell'abuso di certe regole processuali che, una volta allentate, permettono disinvoltare veramente senza eguale. E tutto questo non si recupererà certo attraverso questa legge.

Questa iniziativa parlamentare ha, secondo me, un contenuto importante, ma limitato; non ha quel grande contenuto culturale che alcuni tendono ad attribuirle. Certo, mi auguro che possa

servire anche in questo senso, ma credo - viceversa - che non sarà generalmente molto facilmente accettata, non sarà generalmente compresa. Si dirà che si tratta delle «solite cose», delle solite «pene all'italiana», che finiscono in una buffonata, in perdono; non potrà consentire grandi recuperi.

Comunque, credo che sia una legge giusta nella sua intuizione centrale anche se non c'è dubbio che questo disegno di legge merita ancora molte modifiche e integrazioni.

E, a proposito di modifiche, veniamo brevemente alle critiche del Pci: non so se il giudizio di questo partito derivi solo dalla valutazione su alcuni punti, perché sarebbe stato possibile, prima della presentazione, collaborare per apportare correzioni.

Credo che la visione del Pci, invece, sia diversa e sia proprio quella della più prudente lenta prova, del caso per caso. In ogni modo, come Presidente della Commissione Giustizia del Senato, mi sono impegnato a non mettere questa proposta di legge all'ordine del giorno fino a quando non arriveranno le altre proposte annunciate in materia.

Infine, vorrei tornare su una considerazione, quella relativa al pericolo di una ripresa del terrorismo e all'attuazione da dare a proposte come quella sulla dissociazione.

Riconosco che se ci fosse una seria ripresa terroristica, segnali di una qualche consistenza, qualche clamoroso attentato, questa proposta di legge andrebbe a finire nel cassetto.

E' contro la logica, è contro il convincimento, ma è anche umano, spiegabile.

Bisogna, allora, far capire che si tratta di un altro strumento per lottare contro il terrorismo, attuarla con molta prudenza, ma anche con quello sforzo di consapevolezza e con quel sentimento di giustizia che alcune persone, che questa stessa giustizia meritano più di quanto hanno avuta, attendono.

CAPITOLO SECONDO

**Sopravvivere al carcere: interventi dei detenuti
sul superamento della lotta armata**

**Lettere, proposte e documenti da Rebibbia, Voghera,
Latina, S. Vittore, Alessandria, Parigi**

«Ci sono vari limiti»

Ci sono vari limiti nella mobilitazione di questi giorni per una drastica riduzione della carcerazione preventiva. Il primo è che di carcere sempre si tratta, vale a dire di privazione dei più elementari requisiti di una esistenza umana, non puramente vegetativa. Il secondo è che si opera una rimozione, da parte della collettività, degli esiti sociali delle sue stesse contraddizioni interne. Infine, ci si muove sul terreno delle rivendicazioni.

Bisogna invece assumere l'iniziativa, riducendo il soddisfacimento della rivendicazione, a mera ratifica di soluzioni pratiche autonomamente determinate. L'istituzione infatti è preda della logica d'emergenza - ieri antiterrorismo, oggi anti-camorra, con la certezza per domani di una qualche nuova forma d'insorgenza sociale - né potrà uscirne se non incalzata da un movimento di trasformazione che sappia andare al concreto dei problemi, applicando intelligenza e creatività per progressi immediatamente fruibili.

La nostra proposta si rivolge a tutti coloro che ne avvertono la simbolicità e sono impegnati nei più svariati campi d'attività, produttive, intellettuali, alternative. Perché dagli opposti punti di vista del movimento della trasformazione sociale e dell'intera società, il carcere è una perdita secca, una pura gestione passiva, un cancro letale.

Il carcere assolve tradizionalmente a una funzione custodialistica (cioè separa, custodisce appunto i rei); inoltre esercita un'azione disciplinatrice (altrimenti i detenuti potrebbero venire abbandonati su qualche isola). La riforma del '75 ha assegnato alle galere anche il compito di reinserire nella società: obiettivo tanto positivo quanto contraddittorio con la separatezza per definizione del carcere; da qui il fallimento inevitabile della legge. Rimarrebbero le

due funzioni originarie ormai storiche, se lo sviluppo delle comunicazioni di massa, e del bisogno conseguente di comunicazione fra soggetti, non le vanificasse e con esse i residui risvolti positivi per la società. Il «beneficio» sociale insito nella reclusione della «devianza» era strettamente legato alla effettività della segregazione operata dal carcere: l'analfabetismo (fino a pochi anni fa ancora maggioritario tra i detenuti) e la difficoltà degli spostamenti dei famigliari per le visite, costituivano un secondo e più invalicabile muro di cinta. Il progressivo cadere di quelle barriere oggettive è stata l'occasione perché le ragioni dei conflitti, rimosse anziché affrontate, semplicemente bollate col marchio di «semplice crimine», si vendicassero diffondendosi.

Può sembrare accademico riscontrare questi anacronismi, queste degenerazioni in un tessuto societario che mostra ben altre lacerazioni; meno accademiche sono però le conseguenze: mentre gli studiosi più sensibili s'interrogano tuttalpiù sull'adeguamento dei codici alla natura «associativa» dei reati, si continua a non vedere che il «comportamento criminale» è la sola risposta possibile per chi è escluso dall'universale diritto ad una società. Non sono allora questi comportamenti selvaggi e disumani; lo sarà semmai l'esclusione dalla società.

Inoltre, il peso della segregazione è smisuratamente dilatato dalle infinite possibilità di confrontare la propria immobilità con l'impressionante velocità dei mutamenti esterni: basta il televisore ad aprirci innumerevoli scenari per una possibile, diversa esistenza. Per questi motivi il carcere ha fatto il suo tempo. Il suo è stato il tempo del superamento delle medievali pene «a discrezione del principe», quello di garantire alla nascente società industriale un modello da imporre a chi sfuggiva alle regole; motivazioni storiche, come si vede, non certo assolute. Probabilmente, fino a qualche anno fa, mancavano alla nostra cultura gli strumenti di verifica del danno sociale anche allora provocato dalle galere; danno difficilmente verificabile, inoltre, per la lentezza delle modificazioni sociali. Quando pure si evidenziavano i guasti, il tempo intercorso tra cause ed effetti costituiva un ostacolo naturale a ricollegare le une agli altri. Oggi non si perde più nulla di quanto succede; i messaggi, i segni contenuti in fatti lontani per tempo e spazio contagiano il tessuto sociale con una progressione più che esponenziale, rendendone macroscopiche ed ineludibili le conseguenze.

La reclusione rivela così il suo vero volto di prassi più pericolosa dei guasti che vorrebbe affrontare, perché irrazionale, arbitraria, violenta quanto questi ultimi, con l'aggravante di voler riassumere in sé il concetto di giustizia.

Chiariamo subito che per uscire dalla situazione attuale bisogna aver presente sia l'obiettivo che si vuole raggiungere, cioè il progressivo svuotamento ed estinzione del carcere, sia il quadro delle condizioni di partenza, cioè le forme di alternativa alla carcerazione già previste. Forme da ampliare e da applicare estensivamente: lavoro/esterno, semi-libertà, affidamento sociale, libertà provvisoria e libertà condizionale.

Oggi parlare concretamente dell'estinzione del carcere vuol dire porsi l'obiettivo dell'estinzione della sua funzione segregativa, custodialistica, repressiva, alimentante le stesse contraddizioni che dovrebbe risolvere. Estinzione della carcerazione massificata, estinzione della sua inutilità e della sua elevata pericolosità rispetto all'evoluzione delle relazioni sociali.

Questo percorso di de-istituzionalizzazione, a differenza di quello dei manicomi con la riforma della legge 180, non dovrà contare solo sull'azione degli «addetti ai lavori» e della propaganda, proprio per non cadere nell'abbaglio istituzionale del movimento anti-manicomiale. Quelle aspirazioni sono in parte fallite perché hanno limitato il proprio intervento ad una semplice sanzione legislativa, senza riportare la effettiva soluzione nel profondo coinvolgimento della società e nella modificazione delle relazioni sociali ruotanti attorno al «malato di mente».

Già nella prima tappa del percorso di estinzione del carcere, cioè l'applicazione estensiva delle misure alternative al carcere previste dalla riforma, bisognerà impegnare una battaglia sociale, politica e culturale per superare le interpretazioni restrittive che fino ad ora le hanno mortificate.

Artefici di questo processo di trasformazione-estinzione dovranno essere direttamente i detenuti e le forze sociali; la chiave che aprirà porte e cancelli potrà essere forgiata solo nel dispiegarsi della cooperazione sociale. Questa chiave è l'assunzione di «responsabilità sociale» da contrapporre alla «pericolosità sociale» su cui sono costruite le galere.

«Responsabilità» della società nei confronti del carcere, della sua separatezza, del suo funzionamento e della sua funzione. Responsabilità della società per una gestione del problema della

cosiddetta devianza sociale che la coinvolga e problematizzi in prima persona, rompendo il meccanismo di delega ad istituzioni disumane del giudizio su altri uomini.

Responsabilità sociale, per parte nostra, nell'impegno a costruire un collegamento con le dinamiche della società, immettendoci nell'ambito più generale della cooperazione sociale, trasformando questo nostro impegno in percorso di decarcerizzazione.

Noi ci siamo assunti questa responsabilità, rompendo con l'improduttiva prassi del passato, uscendo dalle secche teorico-ideologiche che hanno prodotto un rivendicazionismo astratto e massimalista. Tuttavia conserviamo intatto il nostro bisogno di trasformazione, vogliamo riconquistare la nostra identità di soggetti sociali progressisti ed antiautoritari, contro ogni rimozione del passato o delega del futuro alla «società politica».

Il carcere è per noi terreno centrale di misura della maturità degli strumenti del movimento della trasformazione.

Centrale perché rappresenta un freno alle dinamiche di liberazione e di indipendenza del territorio sociale

Centrale perché la sua esistenza è talmente cancerosa da essere giunta a maturazione la possibilità di coagulo di più forme nella critica radicale della sua funzione.

Centrale perché la libertà per tutta la generazione degli anni della «sovversione» è momento fondamentale per il passaggio definitivo ad una fase propositiva e costruttiva della cooperazione sociale.

Un percorso di liberazione dell'oggi, fondato sullo scambio tra interno ed esterno, che assuma il carcere non come luogo separato raggiungibile solo dall'azione «politica», ma come porzione trasformativa del territorio sociale. Uno scambio fattivo di reciproca alimentazione delle ragioni e della prassi di movimento di trasformazione, per la qualità della vita, per un equilibrato rapporto con l'ambiente, per liberati e positivi rapporti con gli uomini, per un pieno sviluppo del sapere sociale che superi ed estingua ogni limitazione, ogni blocco di libertà alla propria autonomia.

Una sperimentazione di collaborazione produttiva tra quote sempre più ampie di detenuti e le forze della cooperazione alternativa, da contrapporre all'inerte carcerazione, alla passività, alla separazione.

Se abbiamo già definito gli interlocutori di questo progetto, non è però superfluo ricordare che va compiuta una «rivoluzione cultu-

rale» per uscire dal ghetto dell'emarginazione e coinvolgere forze di sinistra stanche di ideologismi e chiunque creda nella possibilità di trasformazione del presente da parte della cooperazione sociale. Ci pare che solo abolendo gli ambiti sociali coatti, delimitati da muri di cinta, vigilati da uomini armati, sarà possibile ricomporre definitivamente l'unità delle forze di trasformazione per un decisivo miglioramento qualitativo dei rapporti sociali. Questa è la battaglia per la decarcerizzazione, momento del più ampio scontro tra due concezioni diverse della vita, per affermare le ragioni di nuovi rapporti umani, della qualità dei rapporti sociali contrapposte a quelle del profitto, dello statalismo, dell'annichilimento.

Movimento noi stessi, parte del generale movimento europeo.

NEL CONCRETO - Noi pensiamo a varie articolazioni d'intervento intorno al problema carcere, politiche, sociali, culturali. Per permettere lo sviluppo di relazioni e cooperazioni che ruotino attorno all'istituzione segregativa, per il suo superamento-estinzione, crediamo si debba articolare un interscambio concreto, tale da integrare il carcere nell'insieme composito del territorio sociale possibile di trasformazione. Come primo parziale approccio al problema vorremmo che all'esterno si facesse un censimento di tutte le cooperative di produzione di qualsiasi tipo, disponibili a spostare una quota delle loro attività all'interno del carcere.

Sarebbe anche possibile, compiuto questo primo passo, istituire un momento di centralizzazione del rapporto tra queste cooperative ed il carcere, per evitare duplicazioni e dispersioni. Pensiamo a comitati carcere-territorio, comitati affidamento sociale od altro, che svolgano una funzione centrale di battaglia politica sul terreno della depenalizzazione e della decarcerizzazione, che fungano da coordinamento e raccordo delle iniziative di cooperazione, che esercitino un ruolo di pressione sull'amministrazione penitenziaria per la concessione di spazi necessari alle attività produttive e sulla autorità giudiziaria affinché estenda l'applicazione delle misure alternative al carcere.

Tutte iniziative che, anche in stretto rapporto con gli enti locali, sviluppino un'interlocuzione con l'istituzione carceraria, per liberare il carcere da una strangolante gestione centralizzata a riportarlo all'interno di una gestione decentrata, legata ai problemi della comunità sociale sul territorio.

Sperando che tale proposta sia realizzabile, sarà nostro compito

appena ricevuto l'elenco fare una prima selezione delle attività attuabili all'interno del carcere ed avviare su queste dei programmi di lavoro che nella loro realizzazione concreta costituiscano uno stimolo al successivo allargamento delle iniziative.

Per questo occorre sviluppare una battaglia politica, sociale: l'abrogazione delle modifiche restrittive alla legge di riforma del '75; l'applicazione degli articoli della riforma che introducono più ampie possibilità di vivibilità e spazi di lavoro in carcere; la reintroduzione dell'istituto della libertà provvisoria, in ogni grado di giudizio; la pratica immediata delle misure alternative alla detenzione (libertà condizionale, affidamento sociale, lavoro esterno, semilibertà); l'introduzione della giornata carceraria di sedici (16) ore come in molti paesi europei; l'apertura alla collaborazione ed allo scambio per il resto della società.

Hanno scritto questo intervento:

Le detenute di Rebibba Speciale imputate nei processi MCR, PL, UCC, Primi fuochi: Fiora Pizzi Ardizzone, Lucia Battaglin, Anna Rita D'Angelo, Laura Pacini, Marina Premoli.

Le detenute del carcere di Latina imputate nei processi BR, PL, CO.CO.RI, MCR: Adriana Faranda, Stefania Faini, Michela Gasparri, Marilena Leone, Patrizia Ninu, Gloria Santone, Eurosia Visaggi.

Dall'area per detenuti politici di Rebibbia G12, gli imputati nei processi BR, UCC, MCR, Rosso BC, CO.CO.RI, PL, 7 Aprile: Ernesto Balducci, Ignazio Brivio, Mario Guerra, Giuseppe Ingrati, Roberto Martelli, Egidio Monferdin, Valerio Morucci, Oreste Strano, Pietro Villa.

Ottobre 1983

«Egregio Onorevole»

Carcere di Rebibbia, Novembre '83

come componenti dell'area per detenuti politici di Rebibbia abbiamo partecipato in questi ultimi mesi alle manifestazioni di protesta volte a stimolare le forze politiche ad un rapido e coraggioso intervento in materia di giustizia penale.

Queste manifestazioni hanno espresso un alto livello di maturità, avanzando proposte concrete che vanno dalla modifica della carcerazione preventiva, all'estensibilità della libertà provvisoria, all'abrogazione dell'art. 90 e all'applicazione integrale della riforma del '75.

Forme di civile protesta che hanno evidenziato una consapevole accettazione delle regole di conflittualità proprie di ogni sistema democratico. Questa grande spinta ha oltrepassato i limiti della condizione segregativa e ha investito all'esterno associazioni, organizzazioni culturali, aggregazioni sociali e ha espresso la ferma volontà di superare il clima di accentuata emergenza che ha fin qui contraddistinto gli ultimi anni.

Da questo panorama emergono segnali di assoluta novità. E' oggi possibile individuare le condizioni che legittimano un progressivo mutamento della realtà del «pianeta carcere». Su questo versante è da registrare la disponibilità dei massimi responsabili del Ministero di Grazia e Giustizia che si sono fatti portatori di istanze innovative e progressiste, diversamente dal clima di restaurazione che hanno caratterizzato il passato.

Un tale orientamento non può che trovarci disponibili ad un fattivo rapporto di confronto, perché è ormai evidente che il dramma del sovraffollamento e l'intera questione carceraria pos-

sono trovare soluzione solo incidendo sulle cause anziché sugli effetti.

La mini-riforma recentemente presentata al Parlamento si è rivelata al di sotto delle più moderate previsioni. Un'accentuata prudenza ha caratterizzato questa iniziativa: addirittura la modifica della carcerazione preventiva non riguarda coloro che sono attualmente detenuti, ma è prevista per i reati di domani.

Non si è tenuto conto di carcerazioni senza giudizio enormemente protratte nel tempo. Un solo argomento per giustificare l'emanazione di questi iniqui provvedimenti: il pericolo che soggetti di alta pericolosità sociale possano essere rimessi in libertà. Questa tesi appare alquanto fragile e confutabile: infatti tutti gli imputati per gravi fatti di terrorismo, a causa della successione dei mandati di cattura, sono sottoposti a tempi molto dilatati di carcerazione preventiva. Peraltro sono già stati tutti condannati, con sentenza definitiva, per il reato di detenzione e porto abusivo di armi.

Uno dei principi fondamentali dell'ordinamento penale, l'applicazione retroattiva soltanto delle norme più favorevoli al reo, fu in passato, a fronte dell'emergenza terroristica, completamente stravolto. Ricordiamo come, allora, la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile quella procedura eccezionale solo in via assolutamente transitoria, limitata al perdurare del fenomeno terroristico. L'anomalia giuridica che emerge dalle proposte del Governo è che norme più favorevoli al reo non possono essere applicabili ai processi in corso. Il cosiddetto «stato di eccezione» aveva mostruosamente ristretto gli spazi dei diritti civili. Quella parte normativa del nostro diritto, introdotta e giustificata proprio da quel carattere di eccezionalità, non ha più alcun motivo di esistere perché esauriti, non solo gli stessi presupposti ma, soprattutto, le condizioni che ponevano in uno stato di pericolo l'assetto istituzionale.

Il fenomeno terroristico, nella sua valenza politica, è definitivamente sconfitto e le numerose prese di posizione critiche, nei confronti della lotta armata, espresse in molte carceri ne hanno sancito la chiusura più radicale. Se altre forme di emergenza permangono, le norme preposte al loro contenimento, devono tenere conto della loro specificità e diversa natura. Soprattutto non si possono dilatare enormemente le norme speciali, comprendendo una fetta consistente della popolazione carceraria.

I criteri che definivano ed organizzavano lo stato di eccezione

sono venuti meno; necessario, in questo senso, un coraggioso segno che prefiguri una svolta decisiva sul terreno delle iniziative legislative ed un ritorno ad una normativa aderente alla carta costituzionale.

La forza stessa della democrazia sta nel ritrovare un momento di riconsiderazione in cui vicende ed episodi tragici, che hanno inciso profondamente sulla stabilità e gli equilibri dell'intera comunità sociale, non vengano più letti attraverso un mero giudizio di valore, ma riconsiderati nelle particolari condizioni sociali e politiche in cui si sono prodotti e diffusi. Questa chiave di lettura consentirebbe alle istituzioni di poter affermare non tanto un atteggiamento umanitario, quanto una posizione politica coerente con i principi propri di uno stato di diritto.

Il pericolo di possibili riaggregazioni che possano rivitalizzare il fenomeno della lotta armata, si è consumato fino ad estinguersi definitivamente, proprio e soprattutto perché è stato criticato da coloro stessi che hanno dato vita in passato alle maggiori organizzazioni terroristiche. I comportamenti processuali assunti da molti detenuti, il messaggio forte che è uscito dalle carceri, in cui si è espressa la definitiva chiusura di un ciclo politico legato alla logica della violenza, tutto questo ha contribuito, in maniera determinante, a privare di legittimità e di valenza storica qualsiasi riproposizione di iniziative terroristiche.

Abbiamo lasciato dietro di noi anni bui, che hanno determinato un progressivo restringimento degli spazi di diritto, ma non siamo ancora entrati in una fase di reale trasformazione che muti la qualità della vita e che restituisca prospettive e speranze ai giovani.

In questo momento intermedio emergono forze che vorrebbero perpetuare lo stato di emergenza, perché in esso hanno rafforzato il loro status e il loro potere.

Per un superamento concreto, seppur progressivo delle norme speciali che hanno inquinato il nostro diritto è indispensabile ora un segnale che sancisca l'inizio del cambiamento.

Le forme di lotta e di protesta, fin qui pacifiche e civili, nella ferma determinazione di sfuggire al cortocircuito della violenza e nella precisa volontà di aprire e di mantenere vivo un dialogo con le istituzioni su un terreno di iniziative legislative e di concrete riforme, dovranno necessariamente trovare una risposta chiara ed esauriente. Una risposta che sappia, da una parte, riempire di contenuti innovativi i vuoti che la materia del diritto presenta e,

dall'altra, eliminare guasti e storture proprie di un periodo di eccezionalità.

Diversamente la situazione generale di tensione presente nelle carceri potrebbe lentamente, ma progressivamente incancrenirsi, complicando enormemente un quadro che già di per sé presenta complessi problemi da risolvere.

Ignazio Brivio, Egidio Monferdin, Valerio Morucci, Mario Guerra, Giuseppe Ingrati, Roberto Martelli, Oreste Strano, Ottaviano Pezzetta, Flavio Lacerra, Oronzino Cea, Salvatore Granata, Ernesto Balducci, Pietro Villa.

«Lettera aperta a Martinazzoli»

Signor ministro,

come certamente saprà, sin dall'estate scorsa numerosi detenuti politici di Rebibbia avevano lanciato la proposta di un Convegno sul tema del superamento della emergenza, da tenersi emblematicamente all'interno di questo carcere. Un invito cui hanno risposto molti interlocutori, sì che quella idea, che pareva allora azzardata, si è rivelata tempestiva e capace di raccogliere attenzione e disponibilità.

A distanza di alcuni mesi, peraltro, nelle carceri e nelle aule di tribunale si sono moltiplicati i segnali che testimoniano l'estendersi del superamento della cultura della guerra, l'approfondirsi di un plurale ma fecondo dibattito sulle tematiche della soluzione politica. Segnali che trasformano quella proposta in una scadenza assai più ampia e significativa di quanto non fosse inizialmente.

Ecco il punto: il Convegno. Per noi, indirlo significa costruire un'occasione di consolidamento e accelerazione della riflessione critica sul passato e di ricerca di nuova identità che sta avvenendo nelle carceri fra i detenuti politici. Ancora, significa determinare un confronto fra le modificazioni di questo soggetto e quanti istituzionalmente, politicamente o socialmente si pongono il problema dell'uscita dall'emergenza, contribuendo alla definizione di strumenti legislativi.

Noi crediamo che con l'apertura di questo dialogo si realizzerebbe un importante passo avanti nello smantellamento della cultura e della normativa dell'emergenza, eredità avvelenata degli anni scorsi.

Se Lei concorda, Le chiediamo un assenso al Convegno, che consenta all'Amministrazione penitenziaria - che pure ha già manifestato disponibilità - di sciogliere i nodi per una rapida convoca-

zione, indicativamente fine febbraio. L'urgenza della nostra richiesta è legata ad un'opportunità politica per noi già matura; la garanzia di una sua efficacia poggia sulla disponibilità a far intervenire al Convegno quante più possibili rappresentanze di detenuti politici e delle forze esterne al carcere.

Certi di una sua attenzione.

Giorgio Accascina, Norma Andriani, Rosanna Aurigemma, Ernesto Balducci, Giorgio Benfenati, Marina Betti, Renata Cagnoni, Lanfranco Caminiti, Antonio Campisi, Lucio Castellano, Arrigo Cavallina, Augusto Cavani, Oronzino Cea, Paola Centi, Giustino Cortiana, Eugenia Crescenzi, Mario Dalmaviva, Claudio D'Aguanno, Luciano Ferrari Bravo, Alberto Funaro, Immacolata Gargiulo, Giovanni Giallombardo, Enea Guarinoni, Paolo Laponi, Andrea Leoni, Germano Maccari, Arnaldo Maj, Mario Marano, Loredana Marrari, Silvio Palermo, Ina Pecchia, Paolo Pozzi, Gianni Sbrogì, Giorgio Scroffernecher, Teodoro Spadacini, Edmondo Stroppolatini, Franco Tommei, Emilio Vesce, Pietro Villa, Paolo Virno, Roberto Vitelli.

Gennaio 1984

«Lettera aperta ai detenuti politici»

Carissimi,

non è stato facile superare il passato, rompere con la cultura della guerra, restando se stessi, senza vendersi, ritrovando il gusto di trasformare, inventare, proporre, la buona smania del mutamento. Ora questo processo sembra essere giunto a piena maturazione. Nel giro di pochi mesi, nuovi comportamenti si sono affermati nelle carceri speciali e normali, nuove voci e nuovi dialetti si sono fatti sentire. Interi gruppi di prigionieri ricercano, in forme differentissime, un'interlocuzione con le istituzioni, senza sentirsi per questo sminuiti o compromessi, ma anzi più capaci d'incidere, più saldi nella propria autonomia. E forse, oggi, non si tratta più di sottolineare ciò che non siamo e ciò che non vogliamo, ma soprattutto di delineare nuove identità positive, in alto rilievo.

Carissimi, è in questa situazione di grande dinamismo che proponiamo il *Convegno a Rebibbia* da tenersi al più presto, dentro le mura del carcere, sui temi del superamento dell'emergenza. Non sappiamo ancora se questa intenzione potrà realizzarsi, dipende da troppe cose. Di sicuro, però, un convegno fra detenuti e forze politiche, sociali, culturali sarebbe un fatto clamoroso, senza precedenti, in grado di per sé di modificare scenari e prospettive. Un fatto che ovviamente non riguarda solo chi sta a Rebibbia, ma tutti i detenuti politici. Per questo vogliamo discuterne con voi.

Il tema della giustizia si presenta ormai in tutta la sua radicalità e universalità, sbalzato fuori dagli ambiti specialistici, addirittura sul punto di divenire sostanza del conflitto sociale. Quanta e quale libertà d'azione, quanti e quali diritti o interdizioni, per ogni singolo, gruppo, minoranza: tutto ciò è oggetto di contrattazione, ridefinizione, lotta.

E' in questo quadro che il carcere, oggi, è divenuto la meno

separata fra le istituzioni, un generale segno di contraddizione. Ed è in questo quadro che il dramma di una generazione imprigionata può assumere i contorni di una vera e propria questione nazionale.

Il Convegno a Rebibbia deve costituire l'occasione per muovere un passo in avanti sul terreno di una soluzione politica graduale ed articolata, epperò completa. Due sono i grandi filoni su cui vorremmo incentrare il dibattito. Da un lato, lo sviluppo di una tendenza legislativa di depenalizzazione, che percepisca il passaggio politico avvenuto nelle carceri e configuri un'emergenza di libertà; dall'altro, la fine dell'articolo 90 e dei braccetti di superisolamento come condizione per dar luogo ad un percorso di decarcerizzazione, alla moltiplicazione ovunque di aree autodeterminate, allo sviluppo di nuova socialità e di rapporti con l'esterno, alla realizzazione di forme di pena alternative alla detenzione.

Carissimi, chiediamo il vostro coinvolgimento diretto nel Convegno a Rebibbia. Sappiamo bene le infinite differenze di posizioni, esperienze, percorsi. Per parte nostra, ci prendiamo la responsabilità di sostenere con chiarezza le cose di cui siamo convinti, senza annacquare: nel caso specifico, i temi su cui crediamo importante si tenga il Convegno. L'unanimità è roba da baciarbambini, da politicanti. Perché è utile a tutti essere se stessi, facilitando semmai la polemica ma non la confusione.

Il Convegno a Rebibbia è un valore d'uso. Ognuno lo utilizzi come meglio crede. Noi chiediamo la vostra partecipazione fisica, se sarà possibile. Chiediamo comunque il vostro impegno nel costruirlo, nel qualificarlo. Chiediamo i vostri interventi, le vostre relazioni, molte voci anche dissonanti. Il Convegno è un'occasione. Polemizzate sulle sue manchevolezze, o completatelo. Fate valere nuovi livelli d'omogeneità, o rimarcate le distinzioni. In ogni caso, usatelo.

Area omogenea di Rebibbia
Gennaio 1984

«Sono stati tempi difficili»

Sono stati tempi difficili, lo sappiamo. Una lunga fase della vita istituzionale è stata caratterizzata dall'innesto dell'insorgenza terroristica sulla preesistente emergenza politico-sociale, che ha condotto fatalmente al prevalere assoluto della tattica dell'efficacia sulla strategia di aumento della razionalità politico-amministrativa. Ci sembra tuttavia che obbiettivo sentito con urgenza dall'opinione pubblica, sia ormai la fine dello stato di eccezionalità che ha investito il diritto, la convivenza civile. Contestualmente a questa esigenza si pone quella più problematica di una soluzione per i detenuti politici. In ogni caso si è sollevata una aspettativa di risoluzione e noi, che siamo stati protagonisti degli eventi eversivi e destinatari dell'eccezionalità del diritto, siamo i più diretti interessati a che si stabilisca una produttiva connessione tra soluzione per i detenuti politici, fine dello stato di eccezionalità e trasformazione dei conflitti.

Vorremmo allora che si parlasse di cosa siamo stati e perché; di cosa siamo oggi e perché. Siamo contrari ai colpi di spugna, alle rimozioni; contrari ad un silenzio che lascerebbe integro e minaccioso lo stesso rifiuto al confronto che ha già favorito l'opporci di violenza a violenza, di vendetta a vendetta.

Interveniamo perché il confronto in corso acquisisca elementi utili ad impedire che l'aspettativa sollevata si risolva in una mera suggestione di «soluzione politica». Ci sembrerebbe tale, infatti, una soluzione che considerasse solo gli effetti dichiaratamente arbitrari dello stato di eccezionalità, ovvero il problema di quella parte di detenuti politici la cui attività sovversiva è stata inchiodata al reato di banda armata. La loro immediata liberazione è un atto oggi dovuto: non conclusione, bensì premessa della soluzione politica. E' indispensabile infatti che l'illegalità di massa degli anni

'70 venga sottratta ad ogni criminalizzazione. E' necessaria una libera ricostruzione del quadro di fondo di bisogni radicali ed emarginazione politica in cui si è sviluppata una lotta armata che è stata espressione assoluta, precipitato di illegalità e sovversione.

Ben per questo il problema centrale della soluzione politica ci sembra sia rappresentato dalla massa di detenuti coinvolti nella lotta armata, nel terrorismo.

La lotta armata quindi, il terrorismo: i nodi più ostici, dipanati i quali lo scioglimento degli altri non produrrà più rimozioni; avanzate ma sempre rimozioni. Allora noi riteniamo che la soluzione politica non può che accompagnarsi ad una generale riconsiderazione del «delitto politico», affinché non rimanga limitata alla pur necessaria battaglia garantista per la restituzione dei diritti del singolo. Non ci sembra ad esempio sufficiente un impegno sul terreno del diritto per sbloccare l'uso sistematico, abnorme del concorso «associativo». Nei processi per terrorismo infatti, l'uso massivo del concorso «morale» non trova giustificazione tanto nell'adeguamento del diritto al diffondersi dei reati associativi, quanto nel prevalere della liquidatoria logica politica amico-nemico.

La sentenza al processo PL di Torino sembra abbia raccolto le istanze di confronto avanzate dagli imputati, rivedendo così in parte, alla luce di una nuova ipotesi di utilizzo delle attenuanti, la deleteria meccanica delle aggravanti e delle concorrenze che aveva prodotto gli oltre trenta ergastoli della sentenza «Moro». Ergastolo anche per chi non aveva mai rivolto un'arma contro chicchessia.

Così come, se è giusto richiedere la depenalizzazione dei reati associativi, non si può attribuire solo a questi la definizione di «reati politici». Gli atti illegali compiuti da un'associazione politica, gravati tutti dalle finalità di terrorismo, sono pur sempre reati politici. La maggioranza dei detenuti politici è imputata, a titolo di partecipazione o di concorso, di fatti specifici gravi o gravissimi. Ed è di queste imputazioni che bisogna avere il coraggio di parlare se non ci si vuole nascondere dietro il dito dei «lievi reati».

Responsabili o meno di ciò che ci viene imputato, il risultato è lo stesso: resteremo in carcere finché non interveranno il coraggio e la maturità necessari a ripercorrere, come noi stiamo facendo, le ragioni dell'avvitamento della violenza nel nostro paese. Quel coraggio e quella maturità non possono essere richiesti che a

partire dall'assunzione di responsabilità. Queste responsabilità noi non le fuggiamo.

Ma la riflessione sugli errori non può essere solo «politica». La morte è spettacolo quotidiano della «Grande Politica», spettacolo senza pentiti, ma non per questo possiamo ignorarne il peso perché lottavamo contro questo cinismo epperò la violenza ha partorito violenza, finendo per riprodurre quella logica di negazione della vita.

La tragedia della morte non pesa soltanto sulla ragione, e pesa certo più a noi che a chi ne ha fatto mercato di impunità. La stessa cultura che ci ha portato ad ignorare i tempi complessi della trasformazione, ha rovesciato irreparabilmente il vincolo etico tra i valori che si dovevano affermare e i modi della loro affermazione.

Si richiede da più parti, come base del confronto, che ci si dissocia da quella violenza che ha finito col favorire la cultura della restaurazione anziché quella del cambiamento.

Noi diciamo, con tutti quelli che dopo averla condivisa hanno aperto insanabili contraddizioni nella logica della lotta armata, con quelli che ne hanno compreso gli errori e si sono battuti su molte strade contro di essi, con tutti quelli che dal suo interno ne hanno riconosciuto pubblicamente la fine: se questi comportamenti politici sono «dissociazione», allora siamo tutti dissociati.

Non parliamo di dichiarazioni individuali proiettate su un atto difensivo, giuridico o politico, ma di un processo collettivo che nel riconoscimento della fine della lotta armata sancisce il superamento di un'esperienza anch'essa collettiva. Dell'oggettività di questo fenomeno di trasformazione avvenuta nell'antagonismo politico, noi chiediamo si dia ragione con una soluzione politica, per non generare ulteriori categorie di detenuti politici su cui innescare una logica premiale. Una soluzione premiale determinerebbe infatti il ripetersi di forme di opposizione e di esclusione che potrebbero rinnovare dinamiche di scontro. D'altronde riguardo la convenzione delle parole pubbliche, dobbiamo pur dire che la nomenclatura usata per le forme di rifiuto della lotta armata è imprecisa. Il termine «dissociazione» non rende conto ad esempio, delle differenze tra chi, partecipe della scelta della lotta armata, intraprende una riflessione autocritica e chi, estraneo ad essa, riafferma la propria critica.

Il fatto - non una mera dichiarazione - cui debbono necessariamente fare riferimento società politica, opinione pubblica, Parla-

mento è la «recessione», l'abbandono critico ed irreversibile della opzione politica della lotta armata della gran massa di simpatizzanti, di militanti e suoi dirigenti.

Con posizioni variegate certo, come diversi sono stati i percorsi di allora e molteplici i comportamenti di oggi. Ma dal processo di Roma a quelli di Firenze e Torino, a quelli di Milano, a noi sembra che la posizione di fondo sul passato sia una, chiara ed inequivocabile: fine, superamento della lotta armata, restituzione di ogni spinta radicale di cambiamento all'ambito complesso della trasformazione sociale. E' un percorso non un calcolo da ragionieri ed anche i pochi che mancano potranno prendervi parte con l'avvio del processo di soluzione politica.

Questa soluzione non potrà che essere graduale, come graduale è stato il coinvolgimento dei singoli. E' inevitabile che sia così; purché unico sia il criterio - da stabilire sin da oggi - che guiderà dalla prima all'ultima tappa. Tutte le forze politiche, e maggiormente quelle che l'hanno propugnata, dovranno assumersi l'onere del processo generale di superamento dell'eccezionalità e porre termine all'improprio compito di supplenza affidato alla magistratura. Senza tale superamento una legge di riduzione delle pene per i reati politici, come ad esempio quella presentata al Senato, troverebbe un'applicazione limitata se, in assenza di un chiaro segnale politico venisse ancora una volta imposto alla magistratura l'onere di valutazioni extra-giuridiche.

A noi pare indicato con chiarezza nella premessa a quella legge, che la recessione dalla lotta armata non può essere frammentata in un rivolo di casi personali e non può che avere, quindi, carattere collettivo. Laddove si sosteneva la necessità che un numero significativo degli stessi protagonisti della lotta armata ne maturasse ed esprimesse una radicale revisione critica affinché tale fenomeno potesse considerarsi non solo definitivamente concluso, ma anche non più riproponibile.

All'interno di questo superamento sono per noi di costante riferimento i grandi movimenti di massa impegnati nel generale processo di trasformazione della società.

In tutti i carceri giudiziari, e soprattutto negli Speciali - pur tra mille difficoltà di vivibilità, di lavoro, di aggregazione - tale processo coincide per noi con l'impegno collettivo per la decarcerizzazione. Per la restituzione di questa porzione di società ad un rapporto diretto, di cooperazione, col territorio sociale che attui quel decen-

tramento decisionale e partecipativo che solo può garantire un effettivo processo di risocializzazione e decarcerizzazione.

Hanno contribuito alla redazione di questo intervento i detenuti politici dell'area di Rebibbia e dello Speciale femminile, di Latina, S. Vittore, Poggioreale, imputati nei processi BR, PL, UCC, MCR, CO.CO.RI, Autonomia Meridionale: Ernesto Balducci, Lucia Battaglini, Oronzino Cea, Anna Rita D'Angelo, Adriana Farnada, Vincenza Fioroni, Salvatore Granata, Mario Guerra, Giuseppe Ingrati, Flavio Lacerra, Roberto Martelli, Rossana Mattiussi, Ciro Mauro, Valerio Morucci, Laura Pacini, Ottaviano Pezzetta, Fiora Pirri, Marina Premoli, Pietro Villa, Enrico Baglioni, Alberto Latartara, Vittorio Schembri, Paolo Margini, Stefano Passoni, Gianfranco Gottifredi, Francesco Meregalli, Giorgio Berretta, Angelo Gioini, Bruno Pastori, Piero Del Giudice, Maurizio Gibertini, Giancarlo Davoli, Patrizia Ninu.

Dicembre '83

Un convegno a Rebibbia, dentro le mura del carcere, in autunno. *Un convegno* sul superamento dell'«emergenza», in appoggio a una tendenza legislativa di libertà e di pace, per costruire una soluzione politica alle lacerazioni degli anni '70. *Un convegno* che consenta un dibattito franco e approfondito fra i detenuti dell'«area omogenea» di Rebibbia, impegnati da tempo contro il terrorismo e la legislazione eccezionale, e tutte le forze politiche, sociali, amministrative, culturali, che, nel dramma di una generazione imprigionata, vedono la spia di problemi generali tuttora irrisolti, i contorni di una vera e propria questione nazionale.

Un convegno non di propaganda, ma di lavoro, di elaborazione, d'impegno pratico. *Un convegno* che, per una volta, rimuovendo la rimozione, riporti la realtà del carcere da un generico e sfumato «altroquando» a un trasparente «questoadesso». *Un convegno*, la cui sola preparazione segnerebbe l'abbandono di ferrei pregiudizi e di sottili differenze, una svolta nei comportamenti, un consistente passo in avanti nel dialogo.

E' troppa ambizione? Solo un anno fa, questa proposta sarebbe sembrata irrealistica e forse perfino proterva. Ma da allora la logica amico/nemico è stata messa gradualmente in disparte, di nuovo è venuto il tempo della politica e del confronto. Negli ultimi mesi molti processi si sono accelerati, l'esigenza di tracciare un compiuto scenario post-terrorista è balzata in primo piano, oltre che nelle carceri, nell'opinione pubblica, nelle istituzioni, nei partiti. Cosicché ora un «convegno a Rebibbia», nonostante tutte le ovvie difficoltà d'attuazione, smette di essere un paradosso, prospettandosi piuttosto come un passo adeguato a quanto ancora c'è da capire e da fare. E' questa, almeno, la nostra fondata speranza, il nostro ragionevole azzardo. Solo nostri? O anche di altri che,

liberi, chiederanno a loro volta, perché in qualche modo interessati e coinvolti, il convegno in carcere? Soltanto se gli «invitati» sapranno e vorranno farsi «convocatori», l'ambizione mostrerà il suo realismo, e il convegno effettivamente si terrà.

Il momento attuale è tanto positivo, quanto delicato: l'urgenza, ormai avvertita nelle più diverse sedi, di dar qualche segno di ritorno alla «normalità» non deve far velo al carattere radicale e di ampio respiro, che l'obiettivo della fine dell'«emergenza» ha necessariamente in se stesso. In un periodo in cui la riflessione sul passato prossimo e le dichiarazioni d'intenzione tendono a tradursi in decisione politica e progetti legislativi, non si tratta più di sollevare il problema, ma di *entrare nel merito*. Da parte nostra, ciò significa includere nella discussione il particolare punto di vista di chi si sa «oggetto», ma si vuole anche *soggetto attivo*, di un processo di pianificazione, trasformazione, liberazione. *Soggetto attivo*: vale a dire una positiva tensione costruttiva, rispetto alla quale ogni speciosa distinzione tra imputati cosiddetti «maggiori» e imputati cosiddetti «minori» è semplicemente insensata.

L'«emergenza» ha trasformato in profondità il nostro paese. Ha mutato i modi di governare, le procedure di decisione, l'equilibrio fra i poteri, l'ambito dei diritti e dei doveri, la vita quotidiana, i rapporti fra gli uomini, i valori, i costumi. Ha innovato il funzionamento di molte istituzioni nevralgiche. Chi confonde l'«emergenza» con una forma d'immobilismo, nega l'evidenza. Il punto è, naturalmente, che innovazione e trasformazione non sono un bene in sé, ma possono avere a proprio contenuto repressione ed imbarbarimento. Il nuovo corso politico-istituzionale italiano ha avuto a proprio standardo una carcerazione preventiva prolungata fino a quasi undici anni. Ma non di meno è stato un nuovo corso, ossia una modificazione densa e profonda dell'assetto precedente. Questa natura strutturale, soda, complessa dell'«emergenza» non può essere trascurata nemmeno per un attimo da chi cerca la strada di un suo superamento, pena la pericolosa illusione di poter tornare indietro, riagguantando semplicemente una fantasmatica «normalità» anteriore.

Per tutto questo, a noi pare che l'uscita effettiva dagli anni di piombo comporti una trasformazione culturale e politica tanto profonda e complessa, quanto lo è stata quella realizzata dall'«emergenza». Il che vuol dire *sia* dare soluzioni diverse agli stessi problemi con cui l'«emergenza» s'è confrontata, *sia* elaborare

risposte adeguate alle nuove questioni, in verità «eccezionali», che essa lascia in eredità.

Consideriamo innanzitutto quest'ultimo aspetto: il lascito gravoso e abnorme del terrorismo e dell'antiterrorismo, insomma di una logica di guerra. Basta, al proposito, l'abrogazione delle leggi speciali? Seppur necessarissima, essa avrebbe un'incidenza limitata, sfiorando soltanto il nocciolo del problema. Facciamo un esempio: la semplice riduzione delle preventive potrebbe non cambiare molto per i detenuti politici, giacché da parte del potere giudiziario è invalso l'uso, in questi anni, di spiccare mandati di cattura successivi, dilazionati nel tempo, per *reati connessi*, in modo che ogni volta la carcerazione preventiva ricomincia da capo. Dunque, nel caso specifico, non può essere sufficiente abolire l'eccezionalità introdotta in tempo di «emergenza», ma è necessario considerare le nuove e complesse questioni, che essa ha suscitato. Così, sempre restando all'esempio, un provvedimento legislativo sulla scadenza termini dovrebbe non solo *togliere* la restrizione precedente, ma anche *aggiungere* qualcosa di nuovo: l'unificazione della carcerazione preventiva in presenza di «mandati a grappolo». Allo stesso modo, citando altri nodi intricati ma di assoluta significatività: come rimediare all'uso estensivo e sistematico del cosiddetto «concorso morale», in base al quale ogni imputato viene accusato di *tutti* i reati commessi dall'organizzazione cui avrebbe aderito? E ancora: che fare per tutti coloro che, in cinque lunghissimi anni di «emergenza», hanno avuto il tempo di andare «definitivi», seppelliti da sentenze talvolta scopertamente «esemplari», tipiche di un periodo di guerra guerreggiata? E poi: come rivedere e correggere quella vera e propria tecnologia bellica rappresentata dal «pentitismo», spesso degenerata fino al punto per cui la parola del «pentito», da «mezzo di ricerca della prova», come inizialmente previsto, è diventata senz'altro «mezzo di prova» in sé esauriente?

Più in generale: l'«emergenza» ha creato problemi eccezionali, che in nessun modo possono essere risolti tornando al «prima», ma solo imboccando la strada di un'*emergenza di pacificazione*. Da questo angolo visuale, ogni logica dei due tempi - abrogazione di qualche legge speciale particolarmente scandalosa, oggi, e una mitica amnistia per i detenuti politici degli anni '70 in un futuro lontano - è fallimentare. Ciò che a tale logica sfugge è precisamente la necessità di un confronto complesso ed articolato della società politica con tutti i problemi dell'uscita dal terrorismo. *Noi credia-*

mo che il tempo dell'inversione di rotta sia unico, che il solo modo per superare davvero l'«emergenza» sia incardinare all'oggi la soluzione politica, dando luogo a un *processo graduale ma integrale di depenalizzazione*. Una nuova «eccezionalità», di segno opposto a quella conosciuta negli anni passati, sarebbe una scelta pragmatica la messa a punto di una capacità d'intervento effettivo su problemi tanto aspri quanto singolari. Tale nuova «eccezionalità» ha come condizioni, diciamo così, «soggettive» il rifiuto definitivo del terrorismo e della lotta armata, che è un dato ormai acquisito per la maggioranza dei detenuti politici, e una tensione alla riconquista di socialità, a svolgere ruoli positivi nella cooperazione sociale, che solo una revisione del regime carcerario potrebbe valorizzare; e come condizioni, diciamo così, «oggettive», lo sviluppo di una *tendenza legislativa depenalizzante*, che riconosca a pieno titolo il distacco dalla lotta armata e le tensioni positive che lo accompagnano.

Il secondo aspetto del superamento dell'«emergenza» è dato, appunto dalla costruzione di una nuova, più avanzata «normalità» per quel che riguarda la penality e il carcere. Agli indispensabili provvedimenti contro-eccezionali si deve intrecciare strettamente una stabile tensione riformatrice, fatta di tanti passi concreti, di una continuativa trasformazione molecolare.

Riguardo al carcere, se bisogna immediatamente fare i conti con i terribili residui dell'«emergenza», quali l'uso a tempo indeterminato dell'articolo 90 e la creazione di braccetti di superisolamento, il punto cruciale è però la piena applicazione della riforma penitenziaria del '75, e anche il suo aggiornamento. In una parola, si tratta di costruire le condizioni effettive per la risocializzazione e il reinserimento dei detenuti.

Per la fascia carceraria cui apparteniamo - i cosiddetti «politici» - ciò significa poter riconquistare un'identità articolata, liberandosi del marchio omologante della «pericolosità sociale». Voler considerare questi tremila individui dei vinti, disposti o riluttanti a sottomettersi, significherebbe consolidare l'immagine di un «nemico interno», prolungare indefinitamente lo scenario dell'«emergenza». E' necessario, invece superare proprio questa cultura e i comportamenti che ne derivano. E' necessario dare spazio, in carcere, all'espressione di una nuova socialità, di nuovi interessi, di nuovi valori.

Oggi, un'«area omogena» di detenuti politici ha tutte le poten-

zialità per divenire *un luogo di sperimentazione*. Sperimentazione culturale (dai corsi di alfabetizzazione informatica, ai seminari sui temi scientifici e di cultura, all'allestimento di laboratori di sperimentazione teatrale); sperimentazione produttiva (formazione di «cooperative» legate alle diverse attitudini dei singoli); sperimentazione di rapporti plurali e fitti con la società civile; sperimentazione di nuove forme e spazi per favorire la continuità e il consolidamento dei rapporti affettivi; sperimentazione di misure alternative alla detenzione (come la legge pure prevede, ma come assai raramente accade per i detenuti politici). Questa capacità di sperimentazione deve trovare forme adeguate di realizzazione, costituendo lo sfondo necessario di quella urgente e specifica controtendenza legislativa di cui parlavamo.

Sono questi i temi, o alcuni dei temi, su cui proponiamo si tenga il *convegno a Rebibbia*. Il superamento dell'«emergenza» non può essere compito di specialisti. Una svolta culturale di vasta portata richiede anche incontri spericolati, interlocuzioni fino a un momento prima imprevedibili, l'intervento delle voci più diverse. La discussione spregiudicata su ogni punto - dai provvedimenti eccezionali di pacificazione alla sperimentazione in carcere - è già di per sé un avvenimento senza precedenti, se condotta fra tutti gli interessati, in un luogo così poco abituale come Rebibbia. *Proponiamo dunque ai partiti politici, ai parlamentari, agli amministratori degli enti locali, al sindacato, al mondo dell'Università, a magistrati, giuristi, intellettuali, giornalisti di partecipare al convegno, e anzi di darci una mano ad organizzarlo.*

«area omogenea» di Rebibbia
Agosto 1983

i detenuti politici dell'«area omogenea»: Ernesto Balducchi, Giorgio Benfenati, Ignazio Brivio, Lanfranco Caminiti, Antonio Campisi, Marco Capitelli, Lucio Castellano, Arrigo Cavallina, Augusto Cavani, Oronzino Cea, Giustino Cortiana, Mario Dalmaviva, Claudio D'Aguanno, Luciano Ferrari Bravo, Alberto Funaro, Gianni Giallombardo, Enea Guarinoni, Mario Guerra, Gianni

Innocenzi, Flavio Lacerra, Stefano Lanuti, Paolo Lapponi, Andrea Leoni, Germano Maccari, Arnaldo Maj, Mario Marano, Roberto Martelli, Valerio Morucci, Silvio Palermo, Ottaviano Pezzetta, Paolo Pozzi, Gianni Sbrogò, Giorgio Scroffernecher, Edmondo Stroppolatini, Michele Surdi, Franco Tommei, Emilio Vesce, Paolo Virno, Pietro Villa, Roberto Vitelli.

Quando eravamo liberi e facevamo attività politica in quella caotica costellazione di gruppi e gruppetti che era l'area dell'autonomia, avevamo in profonda antipatia i dibattiti sulla repressione. Ci sembrava un errore, allora, isolare un arresto, una condanna, un singolo caso di sopraffazione, dall'analisi del contesto sociale, della forza e delle prospettive dei movimenti di trasformazione.

Da allora sono cambiate molte cose; c'è stato il terrorismo, l'emergenza, una generazione di militanti è stata incarcerata ed un intero periodo storico criminalizzato. La battaglia contro la repressione oggi ha altri significati, riassume altre importanti battaglie: contro un modo di esercitare il potere, contro una cultura conservatrice per riconquistare la memoria, per alcune libertà concrete. Eppure proviamo ancora un disagio ad affrontare il singolo caso di repressione, non certo alleviato dal fatto di rappresentarne uno noi stessi.

Una condanna palesemente punitiva, e quindi ingiusta, non è solo un'ingiustizia particolare, ma anche un messaggio, un ragionamento sulla società, la cultura, la morale, talmente oscuro e reazionario da apparire come un reperto di una civiltà diversa, estranea a quella in cui si vive. Così, più che analizzare e denunciare una sopraffazione che rispecchia i problemi sociali, i temi a cui la gente si interessa e per cui è disponibile a mobilitarsi e lottare, si ha l'impressione di scontrarsi con uno spettro del passato, oppure con una propria paranoia che sarebbe meglio scacciare dalla mente.

Il documento con cui i giudici hanno motivato le nostre condanne ci dà questa sensazione. Certo, esso contiene una giurisprudenza che è comune ad altri procedimenti per reati politici, esprime giudizi schematici e sommari su fenomeni complessi, come viene

fatto oggi in molte sedi, non solo giudiziarie; e in tutto ciò è in linea con l'ideologia dell'emergenza. Ma se si entra nel merito del pregiudizio culturale e politico che lo informa, dello scenario sociale che vi è tratteggiato, allora si ha netta l'impressione di una piccola, circoscritta irruzione di medioevo in un'epoca che non gli appartiene.

Tralasciando per una volta le nostre diverse posizioni processuali, vogliamo affrontare questo aspetto della sentenza, che testimonia del radicamento nella coscienza di una parte della magistratura, di una concezione falsa del trascorso decennio di lotta e di movimento.

Nei tribunali si parla sempre del passato, e con i tempi della Giustizia italiana, di un passato che è già uscito dalla cronaca e non è ancora entrato nella storia. Così, in assenza di un punto di vista storico, che è prematuro, e in difetto di quella prudenza con cui si valuta ciò che è attuale, si finisce spesso per semplificare con sommarie formule di condanna, che dicono molto sulle intenzioni di chi le usa e pochissimo sul loro oggetto.

Chi deve difendersi anche penalmente da queste formule, non è nella posizione migliore per riflettere con serenità sulla propria storia. Per questa ragione è improbabile che dai processi penali esca una qualche verità sul movimento degli anni '70. Ma non è indifferente il grado di falsificazione che in essi viene operato. E, in ogni caso, un giudizio storico e politico su cui pesa una condanna a centinaia di anni di carcere, è molto difficile da rimuovere.

Se non si sconfigge una concezione che interpreta tutto ciò che è accaduto negli anni '70 nell'area dell'estrema sinistra, come articolazioni e fasi di un progetto terrorista-insurrezionale, per molto tempo quegli anni rimarranno una zona opaca, e la società politica intera avrà perso la capacità di riflettere su una parte della propria storia.

Questa concezione, che oggi è al vaglio di un dibattito pubblico, è già stata, per i giudici che ci hanno condannato, un solido pregiudizio, una verità acquisita che non è più necessario dimostrare, ma solo esporre. Non c'è traccia nella nostra sentenza di un tentativo di spiegare, o per lo meno convincere, del perché la vicenda Ucc sia stata omologata a quella delle grandi organizzazioni terroristiche e al presunto progetto insurrezionale dell'autonomia. E sembra che il giudice ripeta cose già dette fino alla noia, ed entrate nel senso comune, quando riferisce che le università erano

una sorta di centrali della lotta armata, e i corsi delle 150 ore seminari di addestramento ideologico dei combattenti, e le riviste, i dibattiti, le assemblee che si susseguirono in questi anni, nient'altro che «laboratori di scienza terroristica».

Tutto ciò non è stato neanche l'esplicito impianto generale dell'accusa, bensì uno scenario dato naturalmente in cui siamo stati collocati. Come se fossimo soldati di un esercito nemico, di cui si possa accertare la presenza o meno in qualche battaglia, ma la cui partecipazione alla guerra sia ovvia e indiscutibile.

Questa visione di guerra e di complotti è certamente il frutto di una volontà di demonizzazione propria dell'emergenza, ma anche di una reticenza a rimettere in discussione quel passato, che ha caratterizzato non solo i detenuti politici, ma tutta la società politica. Dopo gli anni del terrorismo, degli omicidi, dei messaggi del «partito armato», affrontare la questione dell'illegalità e della violenza come aspetti politici di un movimento di lotte, è sembrato un modo ingenuo o cinico di sottrarsi a una condanna morale, e di fuggire l'evidenza dei fatti. Ma le condanne morali servono tanto poco a comprendere un fenomeno, quanto poco riescono ad impedire che si riproduca. E l'evidenza dei fatti non ha mai illuminato niente di più che i fatti stessi.

Al di là delle maggiori, minori o nulle responsabilità che ciascuno di noi ha nella specifica vicenda delle Ucc, tutti riteniamo di aver condotto un'esperienza militante, dai gruppi extraparlamentari al «movimento del '77», improntata da una concezione dell'illegalità sostanzialmente unitaria. Questa concezione che affonda le sue radici teoriche ben oltre il movimento degli anni 70, non è assimilabile in alcun modo al terrorismo. Conformisti della vita quotidiana, vicini della porta accanto, i terroristi non hanno una teoria politica dell'illegalità. Ciò non toglie che il terrorismo abbia potuto prosperare per la presenza di un movimento di militanti che aveva fatto dell'illegalità il proprio tratto distintivo. Ma anche parassitariamente a questa presenza.

Ora, si può anche banalizzare quello che era il movimento dell'illegalità parafrasando con gli assalti ai supermarket o alle boutiques o nelle trattorie. Ma noi sappiamo che il carattere plebeo e consumistico non basta a descrivere, e meno ancora a comprendere i movimenti giovanili di quegli anni.

Esula dai nostri intenti, ed è superiore alle nostre forze, ricostruire l'intero panorama politico e culturale in cui si è formata la

nostra generazione. Pure, qualche annotazione ci preme farla.

Quel panorama era segnato dalla crisi e dai primi tentativi di revisione di alcune categorie forti del marxismo storico, quali la dittatura proletaria e l'appropriazione dei mezzi di produzione. Era segnato dalla difficoltà di rivisitare una teoria dello Stato e delle istituzioni, ancora pregna di leninismo, proprio mentre si esprimeva una partecipazione massiva popolare alla democrazia e, dall'altro lato, governabilità e decisione tendevano ad estraneare se ne. Noi, di quella crisi rappresentammo l'aspetto più estremistico ed ideologizzato.

L'intuizione teorica di una classe operaia politicamente egemone dentro il sistema capitalistico per mezzo di una strategia di appropriazione della ricchezza, significò per noi assolutizzare la categoria dell'illegalità. Assolutizzarla, estenderla a tutti i comportamenti quotidiani di lotta, a partire dalla rottura della legalità dello scambio lavoro-capitale. Rottura della legalità dello scambio era la condizione per l'egemonia di classe sul sistema, sullo Stato del capitale.

Forzare le regole del gioco, imporre i bisogni operai come programma di governo della produzione: questo fu l'orizzonte della nostra iniziativa nei primi anni '70. Tradotto nella logica minoritaria dei gruppi, questo volle dire inseguire ed esaltare i comportamenti più radicali e violenti che si esprimevano nelle lotte operaie. Volle dire astrarre dalla figura concreta dell'operaio-massa, insistendo la punta dello scontro. Teorizzammo e praticammo il «corteo armato», lo scontro di piazza preordinato del servizio d'ordine, per comunicare un messaggio di rottura. Un messaggio di schieramento, di opposizione, di divisione, di separazione.

Con questa sommaria apparecchiatura ideologica, l'estrema sinistra si impattò con la ristrutturazione del processo produttivo e la sconfitta del movimento operaio di fabbrica formatosi alla fine degli anni '80. Si scontrò con i licenziamenti, con l'espulsione delle avanguardie del ciclo di lotta precedente, con la chiusura di interi settori produttivi dichiarati obsoleti ed archeologici, con l'introduzione di nuovi macchinari, nuove tecnologie, nuove forme di controllo padronale. Furono contemporaneamente gli anni della crisi e dell'estinzione dei gruppi extraparlamentari, e gli anni dell'esplosione di prime forme embrionali di violenza anche armata. L'assenza di uno sbocco politico alla propria militanza, la forza

di inerzia delle teorizzazioni precedenti, generarono prime spinte militaresche verso una concezione della difesa armata di conquiste sociali. L'operaizzazione della società, voluta, teorizzata, lasciava sul campo, nel venir meno del riferimento concreto alla fabbrica, un proletariato disperso, incazzato, duro. E' sempre in quegli anni che si consumò una rottura definitiva tra la nostra esperienza militante e le organizzazioni della Sinistra storica.

Uno degli effetti della crisi e della ristrutturazione produttiva è lo scombussolamento del mercato del lavoro. Cambiano i requisiti della forza-lavoro richiesta, ma soprattutto si aggrega all'esterno del mercato del lavoro un nuovo soggetto sociale. E' assistito ma non garantito, ha vissuto di Welfare State ma ne sta vivendo la crisi; è emarginato dalla corporativizzazione sindacale ma non ancora ghettizzato; è metropolitano, americano, infinitamente disponibile alla violenza. L'incontro tra questo soggetto sociale e un'area di militanti politici riduci dall'esperienza dei gruppi extra-parlamentari, non avviene all'interno di un progetto organizzativo unitario e con una definita strategia politica.

La sconfitta di classe, del punto di riferimento unitario, lascia spazio alla frammentazione, alla pluralità, alle differenze. Queste anzi, sostituiscono quello. Il naturalismo dei bisogni diversi irrompe sostituendosi alla politica, alla mediazione. C'è immediatismo diretto tra espressione di nuovi bisogni e ricerca di loro soddisfazione. Ma, di più, non c'è selezione di bisogni; ogni frammento rivendica a sé la strategia di comportamento. Ogni gruppo scade i tempi del suo vivere quotidiano e del suo vivere politico senz'altro riferimento che se stesso. Gruppi di quartiere costituitisi spontaneamente entrano in contatto con frammenti di vecchie organizzazioni; fogli che tentano nuove letture dello scontro sociale diventano punti di riferimento per collettivi autonomi di giovani proletari.

L'approvazione delle merci e della ricchezza diventa il tema principale di questo movimento; così, la conquista e la difesa di spazi, di territori dove autodeterminarsi; l'antiistituzionalità è ormai segno di riconoscimento, modo di vivere, appartenenza.

Questa, in modo schematico e riduttivo, può esser detta l'area dell'autonomia. In cui progressivamente prende centralità, rispetto ancora ai sussulti di lotta degli operai delle piccole e medie fabbriche, una figura sociale che si riferisce alla legalità solo in opposizione ad essa. E' qui, dentro una miriade di gruppuscoli e di

brevi esperienze organizzative che prende piede un'idea esemplificativa, paradigmatica del gesto armato. L'impossibilità di ricondurre ad un disegno unitario, ad un progetto quella frammentazione di comportamenti, cerca la scorciatoia della forma armata.

D'altronde il comportamento dello Stato, delle istituzioni è assolutamente indifferente ai problemi che la ristrutturazione produttiva viene creando, e risponde poi militarmente ai movimenti giovanili quando questi sono sempre più svuotati e avvitati su se stessi. L'incapacità nostra, dei militanti politici, del ceto politico di quegli anni fu di rinunciare ad esercitare una funzione di traduzione di quella realtà che veniva formandosi sotto i nostri occhi, in una istanza politica. L'errore è stato avere sprecato nella fretta dello schieramento antiistituzionale contro una democrazia che rinunciava all'espansione, un soggetto straordinario che aveva sì connotazioni grezze, immediatiste, ma era anche un soggetto possibile di nuova produzione tecnologica, di forme di autogestione. In realtà, più che assaltare il cielo, non abbiamo avuto l'ambizione necessaria per volare oltre il cortile del ghetto in cui ci confinava l'estremizzazione dello scontro.

E' dal morboso gioco di specchi tra autodistruzione dei movimenti, avanzare di una cancrena militarista, risposta univocamente militare dello Stato, assenza di una proposta di classe che punti alle nuove soggettività e non si chiuda nella corporativizzazione, che acquista spazio il terrorismo. La funzione militare assorbe ogni intenzione politica, domina lo scenario. Sono gli anni di piombo.

Le Ucc finiscono prima dell'irruzione della teoria e della pratica dell'omicidio politico come modo della rottura e semplificazione.

Queste tematiche, che abbiamo qui esposto sommariamente, dovrebbero essere oggetto di un'approfondita riflessione collettiva.

Quegli anni appartengono a tutti, ma di certo a tutti appartiene oggi la soluzione di quegli anni.

La nostra vicenda di militanti si iscrive in quel periodo. E' una vicenda conclusa, che ci è stata rappresentata in tribunale in modo deformato e falso. Per noi, dissociarsi dalla lotta armata non può voler dire prendere pubblicamente le distanze da un complotto insurrezionale che non c'è stato o da progetti terroristici che non abbiamo perseguito. Significa ricostruire la nostra storia politica, ricomprenderla nelle sue aspirazioni ed errori, nei problemi che

non ha saputo affrontare ma che ancora scottano questo paese. Per noi non c'è altro modo di chiudere i conti con il passato.

Rebibbia 6.11.'83

Lanfranco Caminiti, Antonio Campisi, Paolo Lapponi, Andrea Leoni, Roberto Martelli.

«*Carissimi compagni/e,*»

abbiamo ricevuto molte risposte, sia dal carcere sia all'esterno, al nostro intervento di ottobre. Tutte sono comunque propositive per un approfondimento ed un'articolazione maggiore e del discorso e delle proposte.

E' ovvio che tutto ciò si muove ancora per linee interne e che lo stesso nostro intervento ha avuto risalto solo per la forzatura soggettiva operata durante il processo Moro. Queste posizioni sono scomode. Scomode perché rifuggono le classificazioni formali, collocandosi in un ambito di confronto politico e di comportamenti non riconducibili tout-court alla possibilità di gestione istituzionale.

E' comunque in conseguenza di questa non riconducibilità, che si è riusciti ad imporre nel circuito della comunicazione di massa la categoria tutta politica del superamento «della» lotta armata, come alternativa a quella politico-giuridica della dissociazione «dalla» lotta armata; anche se permane lo scontato tentativo di appiattimento su quest'ultima.

Noi riteniamo che questo sia un terreno dal quale non ci si possa ritrarre perché è su di esso che va vinta la battaglia contro la cultura manichea che si limita a registrare, e richiedere, o comportamenti di continuismo terrorista su cui «chiudere», o comportamenti di negazione della propria identità antagonista su cui «perdonare».

Va imposto sul terreno della comunicazione sociale che la chiusura di fase politica avvenga come superamento critico e ripositivo operato dagli stessi soggetti che l'avevano determinato e non come sottoscrizione di un atto notarile. Ma solo l'uscita dal silenzio e la presa di parola possono permettere la formazione di un'area dinamica di questa generazione di militanti. L'unica che, rifiutando l'apoteosi della sconfitta o la rimozione acritica di un passato

solo da «dimenticare», si può porre in termini di riassunzione critica di un'esperienza, per la rideterminazione da subito di una prassi trasformativa verso un movimento di liberazione sociale dei prigionieri politici e per l'estinzione del carcere.

Pensiamo però che pur nella necessaria unitarietà dell'iniziativa, la creazione di schieramenti sia mortale rispetto la necessità, di sviluppo della massima ricchezza e diversificazione esprimibili; per questo riteniamo più coerente porre solo punti, o meglio degli spunti di dibattito e di retroterra da discutere ed articolare a seconda delle varie situazioni, dei vari carceri, dei vari processi, dei vari rapporti con l'esterno, delle diverse provenienze ed esperienze.

Ciò che ci sembra importante, più che un pronunciamento astratto, è lo sviluppo di pratiche e comportamenti. Il gioco è aperto e tutto il nuovo terreno di trasformazione è ancora sconosciuto, dubitiamo per di più che sia mai conoscibile al punto da poterne fissare, in modo rigido, prassi e finalità. Ciò non significa che ci si possa rifugiare in un relativismo, assoluto, da esperienze episodiche ghehettizzate. Bisogna invece muoversi in un ampio quadro di sperimentazioni diversificate, ma ricche di riaggiustamenti, di vincoli di percorso, di programmi tattici comuni, che consentano i necessari passaggi collettivi. Per questo, oltre che evitare la logica di schieramento, dobbiamo evitare la parcellizzazione, il soliloquio, facendo riferimento esplicito al quanto di altre esperienze non condividiamo oppure riteniamo omogenee od affini.

Nell'esprimere valutazioni non ci si può esimere dal tenere conto dell'effetto di rilancio in avanti del dibattito sulla soluzione politica, permesso dall'entrata critica sul terreno dell'iniziativa di soggetti che presentano similarità di percorso, di carico penale, di posizione politica, con la maggioranza dei prigionieri.

Questa battaglia critica deve costringere ogni proposta di soluzione politica a misurarsi con proposte ed iniziative che collochino questa soluzione non in un'ottica parziale e statica, ma in una prospettiva collettiva e di ripresa dei movimenti di trasformazione sociale. Questo per vanificare ogni tentativo di forzatura istituzionale verso una prassi di dissociazione, che rappresentando comoda e superficiale scorciatoia per la soluzione di un problema ben altrimenti complesso e godendo perciò di un'amplificazione che può coprire ogni altra voce, può rappresentare il seppellimento politico della generazione che ha vissuto la lotta armata.

I movimenti di trasformazione sociale inducono necessariamente una modificazione del rapporto tra istituzioni e conflittualità sociale. Le istituzioni non sono infatti un continuo meccanico perfettamente funzionante, e finalizzato con intelligenza strategica; si tratta piuttosto di valutare, di intervenire per aprire varchi e contraddizioni, di contrapporsi a seconda. Superare la concezione estremistica dell'autonomia come proprio ghetto o altra società, è esattamente condurre sino in fondo la critica dell'anti-Stato come specularità dello Stato.

Ritenere che ogni pressione sulle istituzioni possa tradursi in una maggiore capacità di opprimere, condanna inevitabilmente a paralizzarsi nell'impotenza delle profezie, o di nuovo al proprio privato, armato o disarmato.

L'attenzione va tutta spostata sui contenuti, sulla qualità e sul senso delle proposte, in una competizione di propositività, cioè di meglio identificare soluzioni maggioritarie e qualificate. Quindi disponibilità, ma anche critica, verso quanti pur consci della fine di un'esperienza, tardano a tradurre questa riflessione in iniziativa politica; così come critica serrata, ma anche disponibilità, verso quanti limitano la questione della soluzione della prigionia politica ad una serie di passaggi istituzionali, sottovalutando la battaglia politica generale che deve costruirne le condizioni.

Rebibbia, novembre '83

Roberto Carcano, Mario Guerra, Giuseppe Ingrati, Mario Marano, Roberto Martelli, Egidio Monferdin, Valerio Morucci, Raffaele Paura, Oreste Strano.

«Progetto di ricerca (1)»

Enti giudiziari e «status» carcerario dei detenuti politici in Italia

1) PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA E OGGETTO DELLA RICERCA

L'ipotesi che ci proponiamo verificare con questa ricerca è che gli strumenti giudiziari con cui le Istituzioni hanno fatto fronte all'insorgenza sovversiva e terroristica della seconda metà degli anni '70, e che vanno sotto l'approssimativa denominazione di «emergenza», costituiscono un «corpus» ampio, articolato e complesso - assolutamente non riducibile all'insieme delle iniziative legislative varate dal Parlamento - che ha modificato in modo non marginale la cultura giuridica del paese e la cui conoscenza è a tutt'oggi largamente insufficiente.

La prericerca, svolta dagli stessi proponenti su un gruppo di detenuti per fatti di terrorismo ed eversione nel carcere romano di Rebibbia, indica in modo significativo, anche se su una popolazione limitata e sicuramente insufficientemente rappresentativa dell'«universo» oggetto della ricerca, quanto differenziata tra città e città e anche tra processo e processo sia la strumentazione giuridica utilizzata nella formulazione dei capi d'imputazione; quale differenziato uso di aggravanti del diritto comune; come il meccanismo dei concorsi fra reati si inneschi attorno alla definizione dei reati associativi, ed in qualche modo la complessa connessione di

(1) questo documento, intitolato «Progetto di ricerca - Enti giudiziari e «status» carcerario dei detenuti politici in Italia», rappresenta un esempio significativo (e, forse, unico, finora) del percorso fatto, all'interno delle carceri, dal dibattito politico sulla recessione della lotta armata. Per la prima volta, un consistente gruppo di detenuti ha presentato - con la collaborazione di docenti universitari esterni al carcere - un progetto di ricerca (sottoposto al Dipartimento di Statistica dell'Università di Roma) per uno studio sulla situazione carceraria.

Il progetto di ricerca, tra l'altro, prevede l'uso di un computer per l'analisi dei

differenti procedimenti istruttori fra loro influisca sulla durata delle carcerazioni preventive.

La ricerca che proponiamo vuole contribuire alla conoscenza del funzionamento materiale della «macchina giudiziaria» a fronte dell'insorgenza del fenomeno dell'«emergenza terroristica», attraverso una raccolta di dati sulle imputazioni dei detenuti politici, estesa a tutti i maggiori processi in corso ed a tutte le carceri.

Inoltre, e questa è la seconda ipotesi, un mutamento altrettanto spesso che quello avvenuto nella cultura giuridica, la «emergenza» lo ha prodotto nell'istituzione carcere, con il subitaneo afflusso di alcune migliaia di detenuti con caratteristiche particolari di status sociale, culturale e giuridico.

Già da molti anni - almeno dalla metà degli anni '60 con il nascere di «movimenti» e «culture» giovanili e soprattutto con il diffondersi dei fenomeni della droga e di quella che viene comunemente chiamata «delinquenza dei colletti bianchi» - il carcere cessa di essere il luogo istituzionale che si ritaglia attorno all'amministrazione della figura sociale del «delinquente», del suo ambiente marginale e della sua cultura, per cominciare a misurarsi con un ambito sociale più largo e meno rigidamente definito. E' anche questo un processo di allargamento delle funzioni e dell'area di riferimento dell'istituzione che la riforma carceraria del '75 cerca di interpretare. Se gli anni del terrorismo provocano una cesura nel cammino di applicazione della riforma, essi però creano insieme una accelerazione enorme della trasformazione nella composizione sociale dei detenuti e di conseguenza nel carattere delle funzioni amministrative che ad essi si applicano: i detenuti politici sono fortemente scolarizzati, molti proseguono gli studi in carcere, buona parte mantengono un forte rapporto con ambienti sociali e produttivi né «marginali» né culturalmente «separati», e sono in genere imputati di reati gravi che prevedono una lunga permanenza in carcere.

L'«emergenza» ha prevalentemente amministrato questa parte

dati e vuole contribuire ad una migliore conoscenza della «macchina giudiziaria» di fronte al terrorismo.

Direttore della ricerca è il prof. Enzo D'Arcangelo, associato presso il Dipartimento di Statistica dell'Ateneo romano.

Al momento di stampare questo volume, il progetto (il cui costo complessivo è molto contenuto, circa 3 milioni che dovrebbero essere stanziati dai fondi del Dipartimento) è ancora all'esame.

di popolazione carceraria attraverso il massimo della separatezza e dell'isolamento, stante la sua «pericolosità»; la crisi del terrorismo apre una prospettiva diversa - sottolineata dall'attenzione da parte delle istituzioni e dell'Amministrazione con la quale si guarda oggi ad una limitazione dell'uso dell'art. 90 e della «specializzazione» - le cui caratteristiche non potranno essere che fortemente innovative, all'altezza dei problemi che si pongono.

In questa prospettiva, la ricerca si propone di contribuire alla conoscenza del profilo sociale dei detenuti politici e dei rapporti che essi intrattengono con l'ambiente sociale di provenienza, le istituzioni culturali e quelle produttive.

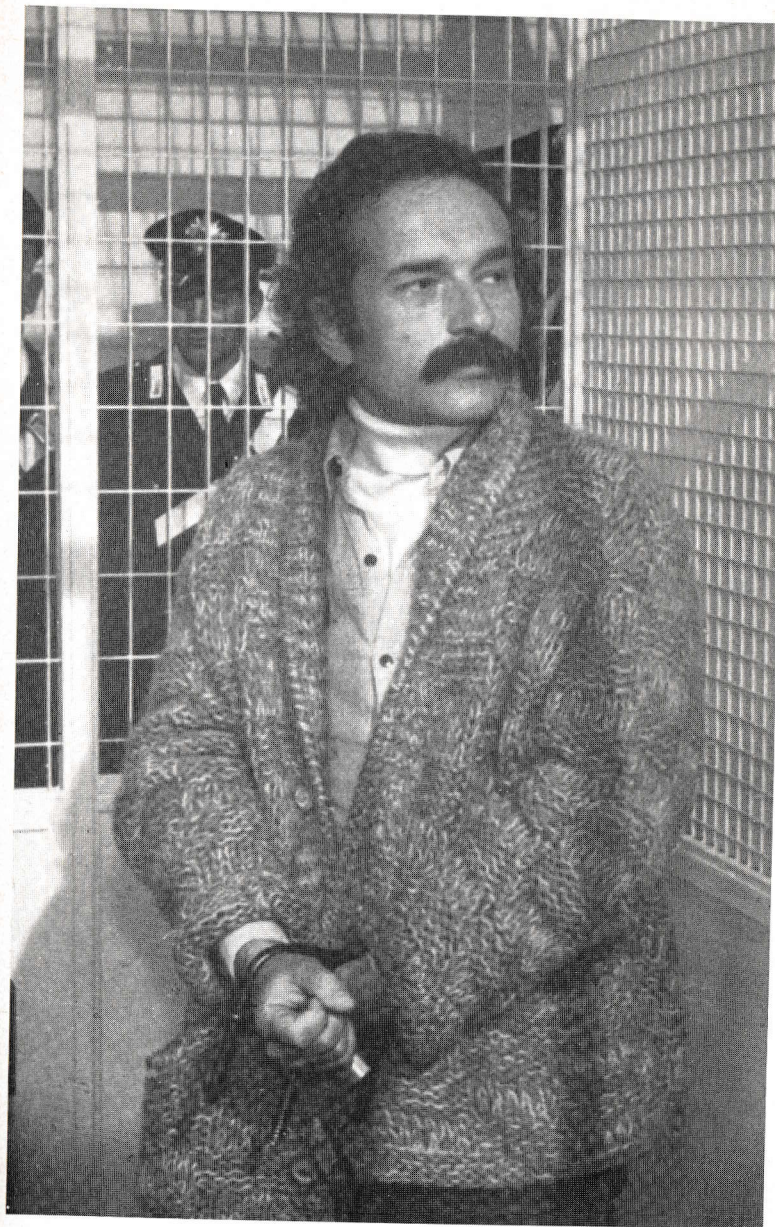
2) CONTENUTI E METODOLOGIA

La ricerca consisterà nella rilevazione dei dati tramite la distribuzione postale di un questionario; nella loro elaborazione al computer e nella relazione finale del gruppo di ricerca. Sulla base dei dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, il gruppo di ricerca elaborerà un insieme di 500 nominativi che rispecchi la composizione dell'«universo» detenuti politici, in particolare per quanto riguarda la composizione percentuale tra uomini e donne, tra circuito di massima sicurezza e circuito normale, tra imputati di destra e di sinistra, e la distribuzione geografica delle Procure che giudicano i vari procedimenti di eversione.

Per l'interesse suscitato dalla pre-ricerca effettuata e per i rapporti già instaurati con numerosi carceri, riteniamo infatti che la rilevazione avrà una resa attorno al 50% dei questionari distribuiti, fornendo di conseguenza dati che riguarderanno il 15-20% dell'«universo» dei detenuti politici, nel rispetto della loro composizione secondo i parametri indicati - accludiamo un fac-simile della lettera di presentazione della ricerca che accompagnerà il questionario -.

Il questionario avrà la medesima struttura di quello elaborato per l'inchiesta a Rebibbia - che accludiamo -; rispetto ad esso ci riserviamo di allargare la parte relativa ai rapporti col mondo esterno, le istituzioni culturali, gli enti locali e il mondo del lavoro. E' un questionario articolato in due schede principali: la scheda (A) di una sola pagina e la scheda (B) di due pagine.

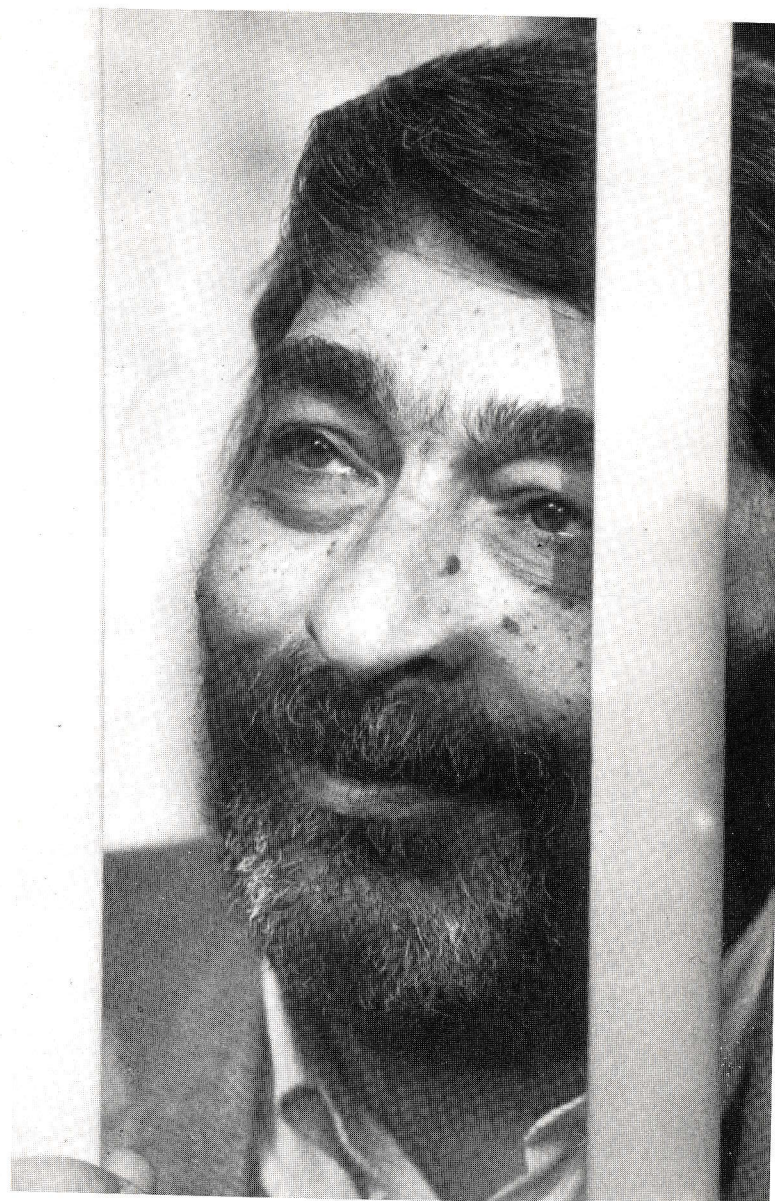
Nella scheda (A) che è unica, oltre ai dati personali, come il



Valerio Morucci con gli schiavettoni ai polsi, durante il Processo Moro.



Adriana Faranda al Processo Moro.



Franco Tommei, imputato al Processo « 7 aprile ».



Alberto Chicco Funaro (a sinistra) e Paolo Pozzi, imputati al Processo « 7 aprile ».



Lucio Castellano, imputato al Processo « 7 aprile ».

Enrico Ferri.



Da sinistra: Luigi Saraceni, Nicolò Amato, Francesco Paolo Bonifacio, Pierluigi Vigna, Giancarlo Caselli, Antonio Chizzoniti, Enrico Ferri nel corso della tavola rotonda organizzata dall'ADN Kronos.



Valerio Morucci incontra Giovanni Paolo II nel Carcere di Rebibbia, il 27 dicembre 1983.

sesso, l'anno di nascita, la data dell'arresto e le modalità dello stesso, vengono affrontati i seguenti aspetti:

quello della scolarizzazione e delle attività lavorative svolte in libertà; quello del carcere, sulla base della percorrenza o meno del circuito di massima sicurezza, la quantità dei colloqui, le attività lavorative e i corsi svolti durante la detenzione - questa è la parte del questionario che pensiamo di poter articolare in modo più ricco -; infine quello dei dati giudiziari generali come il numero dei procedimenti in cui si è imputati, la connessione o meno di questi e per quanti si è ancora in attesa di giudizio.

La scheda (B) è riferita al procedimento singolo, ed è una scheda che viene ripetuta per ogni procedimento in cui si è imputati; quindi il questionario è composto da una scheda (A) e da una o più schede (B).

La scheda (B) segue il procedimento dal momento dell'emissione del mandato di cattura, lungo tutto l'iter processuale, fino alla Cassazione. Per facilitare la compilazione, si è dovuto ricorrere ad una serie di semplificazioni sulla natura dei reati in quattro gruppi: 1) reati associativi; 2) reati specifici contestati come commessi od organizzati sotto qualsiasi titolo direttamente; 3) reati specifici contestati solo in base al reato associativo (concorso morale); 4) reato di insurrezione.

Per quanto riguarda il reato associativo, abbiamo considerato le tre forme in cui si può presentare e il fatto se sia o meno contestata l'aggravante di cui all'art. 112 sul reato di banda armata.

Per quanto riguarda i reati specifici, sia quelli del gruppo (2) che del gruppo (3), abbiamo effettuato la seguente divisione: reati strumentali contro le cose; contro le persone (omicidio escluso); reato di omicidio. Inoltre abbiamo considerato l'ipotesi dell'uso o meno dell'aggravante «Cossiga» per le finalità di terrorismo, e preso in considerazione i provvedimenti di scarcerazione o di alternativa alla carcerazione, tempi processuali, l'atteggiamento processuale, le modalità della sentenza e l'entità della condanna.

3) IL GRUPPO DI RICERCA

I ricercatori sono in larga parte i medesimi che hanno curato la ricerca sull'«area omogenea» di Rebibbia, dove sono detenuti; ma data la maggior complessità della ricerca, l'ampiezza della stessa, l'esigenza di un uso del calcolatore e di un rapporto costante con il

Ministero di Grazia e Giustizia e con la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e pena, la direzione scientifica della ricerca e il suo coordinamento tecnico esterno sono stati assunti da docenti esterni che lavorano nell'Università di Roma.

Diamo qui un primo schema organizzativo di massima per gruppi di lavoro e funzioni:

Esterno: direttore responsabile della ricerca: Prof. Enzo D'Arcangelo, professore associato presso il Dipartimento di statistica dell'Università di Roma

Interno:

gruppo di rilevazione dati: Lanfranco Caminiti, laureato in Filosofia, studente di Scienze Politiche (MS);

Lucio Castellano, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Statistiche;

Augusto Cavani, diplomato tecnico;

Luciano Ferrari Bravo, Prof. incaricato Facoltà di Scienze Politiche (PD);

Enea Guarinoni, perito industriale;

Roberto Vitelli, studente di Lettere (RM);

gruppo tecnico statistico: Giustino Cortiana, esperto di analisi di mercato;

Claudio D'Aguanno, analista dei sistemi dell'ENEA;

Arnaldo Maj, laureato in Scienze Statistiche e Demografiche (RM);

Lucio Castellano, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Statistiche;

gruppo analisi e stesura relazione: Lanfranco Caminiti;

Lucio Castellano;

Augusto Cavani;

Giustino Cortiana;

Enea Guarinoni;

Claudio D'Aguanno;

Luciano Ferrari Bravo;

Arnaldo Maj;

Roberto Vitelli;

coordinamento tecnico interno: Arnaldo Maj

E' chiaro che al di là di questa prima formalizzazione, nelle singole fasi della ricerca saranno sfruttate al meglio le capacità dei singoli, intervenendo di volta in volta ove ve ne fosse bisogno.

« Questionario del gruppo di ricerca »

(c) SITUAZIONE GIURIDICA DETENUTI POLITICI" questionario
cura del "gruppo ricerca area omogenea" n°   meglio liberi...

Istruzioni: questo questionario serve a reperire alcuni dati sulla situazione giuridica dei detenuti politici, dati che saranno utili nel valutare i danni dell'emergenza e i vari progetti di legge oggi in presentazione. Il questionario va compilato con una certa attenzione dato che l'argomento è di difficile semplificazione. All'inizio del questionario si richiede il nome e il cognome, dati che potete omettere, anche se utili per evitare di conteggiare più volte la stessa persona. Il questionario è composto da una scheda del tipo (A) e da una o più schede del tipo (B) tante quanti sono i procedimenti in cui si è imputati. E' importante che la sigla di 4 cifre riportata in alto sulla scheda (A) venga riscritta nelle apposite caselle in tutte le pagine delle schede (B).

..... scheda dati personali

Nome..... cognome..... sesso M ☐ o F ☐

\$ data di nascita (mese ed anno) \$ data dell'arresto (mese ed anno).....

\$ al momento dell'arresto era: 1) libero ☐

2) latitante ☐

3) consegnato ☐

scheda dati per 'risocializzazione'

\$ scuola dell'obbligo (media inferiore compresa) 1) SI ☐ 2) NO ☐

\$ media superiore (-anche se frequentata una sola annualità) quale?
si è ottenuto il diploma? 1) SI ☐ 2) NO ☐ se è No quanti anni sul tot?/..

\$ università (anche se sola iscrizione) quale facoltà?
ottenuta laurea? 1) SI ☐ 2) NO ☐ se è No quanti esami fatti sul tot?/..

\$ corsi ulteriori o ulteriori lauree quali?

\$ attività lavorative svolte in libertà (le principali) quali e per quanto tempo?.....
.....
.....

scheda carceri

% carcere attuale ? % oggi sei ? :1) normale ☐
2) in osservazione ☐
3) differenziato ☐

% colloqui : durata e frequenza?

% lavori svolti in carcere?

% corsi svolti in carcere?

% sai mai stato nel circuito speciale? 1) NO ☐ 2) SI ☐ se è Si per quanto tempo?

scheda giudiziaria generale

in quanti procedimenti sei stato o sei imputato?

quanti di questi sono connessi (mand. cat. a grappolo)?

su tutti, quanti sono ormai definitivi?

Attenzione! il questionario prosegue con le schede (B) che sono composte ognuna da due pagine. Per ogni procedimento in cui si è imputati occorre compilare una scheda del tipo (B). Ad esempio se siete imputati in 3 procedimenti occorre compilare oltre questa scheda (A) anche 3 schede di tipo (B).

SITUAZIONE GIURIDICA DETENUTI POLITICI" | questionario **B1** |  meglio liberi..
a cura del "gruppo ricerca area omogenea" | n°

SCHEDA (B) (va compilata una scheda di questo tipo (B) che è composta di due pagine, per ogni procedimento in cui si è imputati)

dati generali: Nome generico del procedimento?.....	
\$ assegnato alla Procura di? (sigla di Prov.)	\$ data del mand. cat.

dal mandato di cattura

1) associazione sovversiva ☐
 2) partecipazione a band. arm. ☐ \$ è contestata l'aggravante
 3) partecip. con funzioni org. o del 112? 1) NO ☐
 organizzazione di banda armata ☐ 2) SI ☐

§ reati specifici (in forma di organizzazione o partecipazione diretta)

1) reati strumentali (armi, documenti etc) ☐

2) reati contro le cose (rapine, irruzioni, devastazioni etc.) ☐

3) reati contro le persone (esclusi gli omicidi e compresi i tentati omicidi) ☐

4) reati di omicidio (esclusi i tentati omicidi) ☐

§ reati specifici contestati per la sola appartenenza alla banda (concorso morale)

- 1) reati strumentali (armi, documenti, etc.) ☐
- 2) reati contro le cose (rapine, irruzioni, devastazioni etc.) ☐
- 3) reati contro le persone (esclusi gli omicidi e compresi i tentati omicidi) ☐
- 4) reati di omicidio (esclusi i tentati omicidi) ☐

§reati di pericolo contro lo Stato
1) insurrezione e guerra civile ☐
§è contestato nel mandato di cattura l'aggravante Cossiga? 1) SI ☐
2) No ☐

rinvio a giudizio
 § data del rinvio a giudizio (mese e anno)
 . il rinvio a giudizio è sostanzialmente identico al mand. cat.?
 1) SI ☐

2) NO ☐ se è No, cosa cambia?

primo grado

§ data di inizio del primo grado (mese e anno) '

§ data di sentenza (mese e anno)

§ la sentenza ricalca fondamentalmente il rinvio a giudizio?

1) SI ☐

2) NO ☐ se è NO quali accuse sono cadute?

§ sono stati mantenuti i concorsi morali? 1) SI ☐ 2) NO ☐

5. l'atteggiamento processuale è stato: ..

- 1) di rifiuto di interrogatorio ☐
- 2) si è accettato l'interrogatorio ☐
- 3) si sono assunte responsabilità di parte o tutti reati contestati ☐

§ la sentenza prevede:

- 1) tutte le aggravanti ☐
- 2) le attenuanti generiche ☐
- 3) la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ☐
- 4) l'uso delle attenuanti della 304 ☐

[illegible]

segue scheda procedimento (B)

SITUAZIONE GIURIDICA DETENUTI POLITICI" segue
a cura del "gruppo ricerca area omogenea" n° B2  meglio liberi...

segue scheda procedimenti

secondo grado

- § data sentenza secondo grado (mese e anno)
- § la sentenza ricalca fondamentalmente quella di primo grado (riguardo ai reati)?
- 1) SI ☐
- 2) NO ☐ se è No quali accuse sono cadute?
- § sono stati mantenuti i concorsi morali? 1) SI ☐ 2) NO ☐
- § l'atteggiamento processuale è stato: 1) di rifiuto di interrogatorio ☐ 2) si è accettato l'interrogatorio ☐ 3) si sono assunte le responsabilità di parte o tutti i reati contestati ☐
- § la sentenza prevede: 1) tutte le aggravanti ☐ 2) le attenuanti generiche ☐ 3) la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ☐ 4) l'uso delle attenuanti della 304 ☐
- § entità della condanna
- § Il P.M. o la Procura hanno fatto appello? 1) SI ☐ 2) NO ☐

cassazione

- § la cassazione ha confermato la sentenza? 1) SI ☐ 2) NO ☐ se è No per quali motivi e cosa ha deciso?
- § entità della sentenza definitiva?

provvedimenti di scarcerazione o di alternativa alla carcerazione concessi nel corso del procedimento:

- § periodo? 1) durante l'istruttoria ☐ 5) tra sentenza di 1° e di 2° ☐ 2) al rinvio a giudizio ☐ 6) alla sentenza di 2° ☐ 3) tra rinvio e sentenza di 1° ☐ 7) tra sentenza di 2° e cassazione ☐ 4) alla sentenza di 1° grado ☐
- § tipo di provvedimento? 1) libertà provvisoria ☐ 2) scadenza dei termini ☐ 3) arresti domiciliari ☐ 4) lavoro esterno ☐ 5) libertà per riconosciuta innocenza ☐

(2) il questionario che qui presentiamo è stato diffuso tra un campione ridotto di detenuti politici nei mesi scorsi. La traccia seguita per compilare questo questionario, comunque, è molto simile a quella che servirà per condurre la ricerca di cui si parla nel documento precedente.

Quanto ai dati raccolti con questa «pre-ricerca» (riferita ad un campione limitato di persone) non sono indicativi e quindi abbiamo ritenuto di non pubblicarli.

II

LE DONNE

- a) da Rebibbia
b) da Voghera
c) da Latina

«*Donne vagabonde d'autonomia*»

Un filosofo un tempo disse: l'uomo è un dio per l'uomo. Maledetto, e la donna? Così la donna un giorno ha detto: la donna è un dio per la donna. Ed ebbe inizio il femminismo. Forse questa nostra esperienza generazionale di donne, dalle prime rotture degli anni '60 alle invenzioni delle prigioni femminili, con le sue forzature e le sue danze, ha seminato come un vento pazzo. Ed oggi scrutiamo in tondo, dalla lotta armata ai movimenti, alla società reale, per formularci delle domande. Anche la lotta armata, sì. Non ci si guardi torve. La lotta armata per lo meno nelle sue fasi iniziali, legata ancora al movimento settantasettino, ha conigliato il tema maschile della forza con il radicale soggettivismo che veniva proprio dalle fila del femminismo. Certo, non abbiamo mai creduto che la combattente possedesse l'immagine di liberazione della donna, se mai si è trattato di una immagine retorica legata alla letteratura maschile. Tuttavia, al di là dell'immagine che è appunto un'immagine, c'è un modo in cui le donne sono state nelle diverse storie dopo il movimento del '77: dal ritorno a casa alla trincea del carcere che sicuramente non è stato di piatta adesione al ruolo.

Ma a che punto siamo ora? Quale è oggi il nostro rapporto con la politica e la società civile?

L'esistenza in carcere in questi anni, non ci ha permesso nessun riassetto nella giornata lavorativa sociale della casalinga, dell'insegnante, dell'operaia, dell'impiegata, della precaria o della girovaga.

Questa esperienza concentrazionaria: donne donne donne e donne fino alla nausea... a spirale, ci ha costrette a battersi in qualche modo per sopravvivere, ci ha tirate a fare qualcosa... politica o mugugno? Guerra o estraneità? Ci formuliamo

domande a cui daremo stentate risposte, perchè ci sentiamo informi e pesanti come materia che non è sbazzata da nessun progetto (siamo mutanti?), sgrossandoci spesso con colpi catastrofici sui muri del fare. E' che siamo drasticamente inadatte al carcere! Come? Ma le donne...?! Eterne coatte dietro la finestra chiusa in clausura, in casa, in manicomio, in fabbrica, al lavoro nero, a fare la calza, la tela, il chennesoio. Sciocchezze. Il muro del carcere è il dato tangibile dello spazio chiuso: e questo spazio chiuso è civiltà maschile. La legge che vi domina è la legge della forza, della politica come forza, della forza come politica. D'accordo ma noi cosa abbiamo fatto per incidere su questa condizione umana? Col nostro modo di guardare obliquo, diciamocelo con sincerità, abbiamo fatto ben poco! Perché? Ecco, qui è la questione, qui occorre saltare in una esperienza di verità.

Giunta in carcere ogni donna ha la precisa e lucida percezione di trovarsi in una comunità artificiosa. Qui l'esperienza di separazione è coazione senz'altro e non ha alcun valore di riappropriazione di una peculiarità femminile. L'artificio della comunità prigioniera (maschile o femminile) è nella qualità immobile dei rapporti che slittano tra ruoli e funzioni e segmenti incomunicanti poiché il carcere è una struttura autoreferenziale. Ovvero rivolge tutto a se stesso, alla propria riproduzione, all'ordine del proprio mantenimento.

Il carcere è il carcere è il carcere... nessuna associazione linguistica o mentale riesce a portarlo oltre l'affermazione di sé per questo suo ritornare sul medesimo filo (come un cappio) con moto perpetuo. Ed è esattamente questo moto oscillatorio che ricolloca il carcere nello stesso punto chiuso della società, che andrebbe spinto a rompere il proprio ritmo. La prigionia politica aveva portato nel carcere l'esperienza di anni di attività collettiva, un'abitudine alla comunità, al dialogo, alla reciprocità ed al confronto, infine alla forma solidale dei rapporti. Dunque aveva portato nel carcere una duplice coscienza: la coscienza della sua chiusa staticità e la coscienza che le sue complesse relazioni interne andavano in qualche modo governate per vivere, oltre a sopravvivere. Poiché il carcere, come da sempre ha insegnato la storia della prigionia, pone la questione del suo governo ben più al prigioniero, il quale ne fa mezzo di sopravvivenza, che agli organi di sorveglianza e controllo. Comporre organizzazione interna dell'esistenza ed apertura del carcere significava fin da subito trasforma-

re la politica della forza (legge ossidata nel ferro-cemento del carcere) in politica della sua estinzione.

La prigionia combattente e il supporto della lotta armata esterna hanno invece esaltato il solo aspetto del governo del carcere, accantonando le forti tematiche dell'apertura, o meglio convogliandone i significati all'incalzare esterno dei rapporti di forza (che la lotta armata credeva di poter stabilire) e demandando ad essi le aspettative di liberazione. Di fatto essa ha così espropriato di respiro politico l'esistenza prigioniera.

Per poter entrare nel governo del carcere la prigionia combattente ha cercato di massimizzare in termini di efficienza ed organizzazione (nonché di spettacolarità) le leggi della forza del carcere. Trascurando così la storica cultura del «detenuto comune», sul diritto, sulla difesa, sulle libertà, sull'uso della legge... Insomma tutto lo spessore di autonomia dei «comuni» dall'istituzione della pena. La prigionia combattente insomma ponendo al centro della sua esistenza la gestione del carcere piuttosto che i valori di libertà e apertura, ha creduto di poter usare del carcere come di un terreno di potere. Così invece di puntare alla vanificazione delle leggi del taglione che lo governano (vanificazione che è presupposto di un non ritorno a cappio dunque è presupposto dell'estinzione, prima ancora che del carcere, della sua coatteria) la prigionia combattente vi si è adeguata in ogni forma (sequestri, omicidi...) illusoriamente credendo di riuscire ad essere più forte con le stesse armi di chi da sempre nel carcere comanda la forza.

La fine della lotta armata sicuramente porterà la prigionia combattente a rivedere la sua politica della forza attuata in carcere.

O almeno è auspicabile. Ma ciò non si traduce meccanicamente in una modificazione dell'esistenza carceraria. Infatti la linea combattente ha essenzialmente aderito (anche se esaltandoli) agli antichi tratti della carcerazione, ha riproposto il carcere in quanto tale: terreno dei mille bracci di ferro.

Una prospettiva diversa può allora nascere da un diverso impianto politico, di cui cominciano in verità a vedersi primi segni.

Noi crediamo che le donne abbiano avuto delle intuizioni significative sul dato della condizione prigioniera.

Nei fatti ci siamo barcamenate tra una critica della forza ed una critica della politica che si sono risolte in una sorta di resistenza fatta di strenua difesa dei rapporti e dei loro reticoli etico-politici non volendo (per utopica determinazione o per testarda estranei-

tà?) quasi rendere conto dell'oggettiva strutturazione relazionale che il carcere determina.

Non ha importanza qui, forzare i temi per una teoria generale sulla tela di ragno del nostro fare politica. In carcere è stato così! Proviamo a capire questa fetta di esistenza che ha svelato lo strano compromesso tra intelligente intuizione analitica della realtà e sua circumnavigazione (invece che penetrazione o appropriazione), sempre sull'onda delle proprie pulsioni soggettive, di una indefinibile aspettativa dai rapporti tessuta di un lavoro indefesso su di essi tra illusioni e disillusioni.

Quasi che la trasformazione della realtà dipendesse, invece che da una interazione attiva con essa, da una previa trasformazione o riconcempimento degli individui.

Se il carcere è quella regione dell'esistenza sociale che fino ad oggi ha conosciuto il dialetto dei rapporti di forza e basta, la prigionia femminile (quante volte lo abbiamo rimarcato!) è già in partenza fuori misura. Le donne sono un decimo degli uomini, ma circondate, assediate, da un universo di controllo adeguato alla quantità maschile.

Soprattutto, nel già scarso ceto sociale che il carcere ha, le donne prigioniere contano nulla.

Questa condizione di inizio non è certo la migliore per «fare politica» in una società in cui «fare politica» significa farsi sentire.

Si dice anche contare... dunque, numero!

Appena diversa è la misura proporzionale riguardo alla carcerazione differenziata: su 700 circa prigionieri differenziati 130 sono donne (più due bimbe più due bimbi, più due in viaggio). Ecco dunque che critica della politica e critica della forza, emerse dall'universo femminile trovano rispondenza nel dato materiale della nostra carcerazione.

Abbiamo dovuto assumere, come spessore dato della nostra esistenza prigioniera, la mancanza di incidenza nei rapporti politici e sociali su ambedue i piani di confronto o scontro.

La scelta della micro-politica delle relazioni poteva sembrare un'espressione di autonomia, benché oggi ci appaia viziata di residualità, poiché si è ritagliata come esistenza di sottrazione, avendo demandato alle grosse aggregazioni maschili la affermazione e la rappresentanza di questioni di forza o politiche.

La nostra è stata una storia under ground, un Rock and Roll per resistere, di antagonismo, affettività, trasgressione, inturcinamen-

to relazionale, tentativo illusorio quanto pervicace di costruire e ricostruire sperimentazioni di comunità. Si può dire abbiamo continuamente vissuto l'illusione del tuttinsieme finché è possibile.

Fino a ieri avevamo seguito questa linea di condotta femminile poiché essa costituiva un esplicito sottrarsi alla cogenza del carcere, alle sue leggi del muscolo d'acciaio, alle sue segmentazioni interne, ai suoi ruoli prefissi in microsistemi, alla sua civiltà militare. Il filo dell'esistenza prigioniera femminile, tra alti e bassi (tra una polarizzazione ed una negazione delle operazioni politiche o muscolari dell'universo maschile) ha intrecciato una storia di lotte fatta di trasgressione antagonismo quotidiano contrattazione... infine di rifiuto dell'azione esemplare, dell'omicidio proprio per perseguire quel rispetto delle differenze (e non solo tra le politiche, poiché pur esistendo gli stessi elementi di rivalità e scontri anche tra gruppi avversi di detenute non politiche, le donne hanno cercato istanze di reciprocità) che è stata poi l'anima della micro-politica relazionale. Noi riteniamo che questi aspetti propri della politica femminile siano senz'altro da difendere, crediamo però che non possono più continuarsi a inanellare con una estraneità e rifiuto della realtà di fatto come è avvenuto finoggi.

Dunque non è solo una questione di responsabilità assumere attivamente posizioni sulla storia di questi anni, cogliere a fondo la necessità di uscire dall'emergenza e adoprarsi per costruire vie di soluzione. Anche l'esperienza della carcerazione nonostante i suoi tratti di rifiuto della politica e della forza ha avallato episodi, nicchiato su sopraffazioni, delegato, accettato, rimescolato e rimesso, ha al dunque costruito i più inverosimili alveari di mediazione.

E in essi ci siamo immobilizzate, impaludate...

E forse onesti ci sembrano gli argomenti su cui occorre prendere la parola, guardando fuori dal calderone delle streghe, girato e rigirato come un minestrone, per essere presenti con una nuova e del tutto originale iniziativa sociale all'interno della società reale, per riaffrontare il nodo della politica.

Consideriamo due questioni: 1) la proposta delle aree omogenee; 2) la politica delle differenze messe (più o meno) in campo nei femminili. La proposta delle aree omogenee è una proposta politica, la politica delle differenze è una non-politica. Cosa significa questo gioco di parole?

La società del carcere coatta e totale è alienazione, miseria

materiale, repressione... in un certo senso è una società di pura sopravvivenza.

E' una società che in un certo qual modo va ancora conquistata al benessere materiale e alla democrazia nel suo preciso significato di riconoscimento dei soggetti prigionieri come soggetti di diritto.

Questi passaggi che sono inscindibili da una progressiva apertura del carcere possono essere il prodotto di una politica che identifichi degli interessi comuni ai prigionieri ed alla società reale affinché il carcere si trasformi. Una politica è proprio una strategia di identificazione di tali interessi e bisogni, comuni o non comuni e delle conseguenti vertenze per la loro realizzazione. La politica delle differenze presa a sé in questo contesto, si rivolge invece in una non-politica poiché si impantana nel puro governo della sopravvivenza.

In sostanza dà per scontato la realtà del carcere, il suo assetto di società della sopravvivenza, la sua chiusura, la sua autoreferenzialità, il suo ritorno a sé a cappio..., e converte le esistenze in una attività di mera amministrazione delle idee, degli uomini, delle passioni, delle amicizie, dei gruppi... coadiuvando tutto ciò con delle piccole tornate di contrattazioni locali (contratti aziendali) con le direzioni circondariali per regolare il quotidiano. Quando mai il carcere femminile ha interrogato la società?

Se si esclude Voghera, ma perché infatti era in questione la sopravvivenza (a chi sono interessati, dove sono stati pubblicati i contenuti le proposte le istanze delle compagne? Ciò che è uscito è uscito solo se in relazione alla sopravvivenza negata).

L'esperienza della maternità in prigionia, e per di più speciale, con i suoi formidabili connotati di vita e trasgressione insieme, che ha sicuramente rivoluzionato l'ottica sul carcere (ponendoci nuove urgenze che ci preme affrontare) lo ha fatto sul dato della riconfermata identità donna-madre. E questa figura di unico soggetto portatore attivo la società la ha sempre riconosciuta alla donna (libera o prigioniera). Allora ecco che la donna prigioniera, diventata madre sconvolge sì la società perché la mette di fronte, con la forza della contrapposizione nuova vita-annichilimento dell'esistenza prigioniera, alla crudeltà del carcere, al suo essere prima spazi innaturali per i piccoli e dopo i tre anni, separazione dalla madre: ma questo attonimento, questo interrogarsi trascende l'esistenza della donna come soggetto sociale e politico che, anche, ma non solo, nella figura di madre agisce trasformazione.

In verità la politica delle differenze che è stata senz'altro una conquista di intuizione sociale non può partire dalla indifferenza.

Donne maledette mutanti, noi sappiamo che il rifiuto della politica è oltre la politica (la politica fredda, la politica della forza, la politica dell'individuo come mezzo...), noi sappiamo che la politica della differenza è molto più oltre assai... ma se questa istituzione ha un senso deve fare i conti con le condizioni materiali della carcerazione e l'incidenza che queste hanno nella società.

La società suo malgrado (o almeno così siamo ritenute a credere) si rapporta al carcere attraverso la chiusura, la forza, lo stato d'eccezione, il rifiuto... Perché il carcere anche se ha una sua economia di riproduzione è del tutto esterno ai rapporti di produzione, ai processi sociali di produzione; perché il carcere anche se ha una sua politica di sopravvivenza (la politica della forza) nega ai detenuti ogni espressione politica (non solo per la sospensione dei diritti civili ai definitivi, ma perché non vi sono strutture di partecipazione, decisione, contrattazione, come assemblee, rappresentanze, comitati, ecc...); perché il carcere anche se è una realtà sociale a tutti gli effetti, nel suo essere propriamente una struttura di privazione delle relazioni umane (così come esse nella loro dimensione sociale ed effettiva appartengono alla storia di ogni individuo libero) non ha nessuna interazione con la società civile se non attraverso i nuclei familiari ma anche qui in modo alienante in quanto stravolti nella propria figura di soggetti d'amore si è anche espropriati della propria autonoma collocazione in seno alla famiglia: la madre smarrisce il diritto di decidere con i figli e così il padre, il figlio si trova ad essere dipendente anche a 50 anni, e se si è mogli, mariti o compagni la lacerazione di ogni rapporto effettivo è di fatto fine del rapporto stesso.

Una politica di apertura del carcere, che quindi ricollocherebbe il prigioniero all'interno dei rapporti politici, sociali e familiari e d'amore può impiantarsi se si superano i rapporti di coazione interni e quindi se si realizzano dei livelli base di democrazia e benessere materiali.

Noi crediamo che l'area omogenea costituisca un primo passo di un percorso politico di apertura. Ovvero sia espressione di una elementare decisione del prigioniero al fine di usufruire di un primario spazio di democrazia per inserirsi in una prospettiva politica di attività verso l'esterno insieme ad una comunità che non gli è imposta ma che è in grado di scegliere. La scelta non è dunque

rifiuto delle differenze o invito alla separazione.

Prima di tutto è scelta e già questo ci sembra un passo secolare in una istituzione totale in cui non si sceglie neanche l'ora in cui mangiare.

Allora lo spessore di esperienze delle donne in carcere, la nostra politica delle differenze, le nostre micro-contrattazioni, i nostri reticoli di convivenza, il nostro rifiuto del braccio di ferro, dell'esemplarità e della piazza d'armi in carcere, possono portare dentro l'ipotesi della formazione di aree omogenee e la possibilità di una prospettiva di apertura alla società reale.

Dunque, quali risposte ad un nostro rapporto, noi donne prigioniere con la società reale e la politica? Non ci sono risposte, ma già nel domandarci continuiamo sui passi di una ricerca inesausta provando modi e forme e mezzi di una nostra autonomia di una nostra incidenza di una nostra materiale esperienza di trasformazione.

Rebibbia, settembre '83

«Finalmente il carcere parla di sé»

Finalmente il carcere parla di sé. Il carcerario esce all'esterno, porta con forza alla ribalta problematiche generali, drammaticamente escluse fino ad oggi dalla dinamica dei rapporti sociali. I detenuti si pongono come parte viva, non aliena, nei confronti del corpo collettivo libero. I temi urgenti sono numerosi e vanno affrontati sin da subito, con la concretezza, con la propositività uniche garanzie per una seria ricerca delle soluzioni possibili.

Ognuno di essi è un capitolo denso che va approfondito, analizzato, proposto. Una contraddizione storicamente presente, che da sempre ha accompagnato il concetto di «prigionia» di restrizione è il problema della cosiddetta affettività, termine molto vago che però esprime in maniera sintetica la negazione per i «prigionieri» di tutto ciò che è umano. Di affettività fino ad ora si è parlato solo attraverso le morbide interpretazioni dei media, con grossi titoli sui giornali più o meno scandalistici. L'affettività si è espressa soltanto parzialmente con la riappropriazione di momenti di intimità nelle gabbie dei processi, cattolicamente finalizzata alla procreazione, alla riproduzione della vita. Oggi su questo concetto complessivo si devono esprimere soprattutto i detenuti, si devono confrontare tutte le soggettività degli individui «ristretti». La memoria delle lotte carcerarie rivede i salti del bancone a S. Vittore, le lotte per l'amore. Porre di nuovo questo problema, questa contraddizione presente nel quotidiano di ogni detenuto, significa proporsi, ripresentarsi alla società come individui vivi e soprattutto come individui completi. Forse alla parte della popolazione libera vengono offerte visioni distorte, del prototipo del detenuto, specie poi se politico, servono rassicurazioni, l'amore che noi rivendichiamo è il rifiuto del nostro stato attuale di corpi sublimati, non è amore tra marziani.

Vogliamo iniziare a discutere proprio perché consapevoli che allo stato attuale vi siano i presupposti per la ridefinizione del concetto di punizione, che le storture del diritto hanno permesso di praticare addirittura «preventivamente».

Le carceri speciali sono una realtà, i disumanizzanti colloqui con il vetro alto e con il citofono non sono ricordi di remote pratiche barbariche. Gli scioperi della fame in corso, hanno rivelato, hanno posto con chiarezza delle richieste esplicite. E' possibile praticare insieme nuove strade. Il carcere può diventare momento «riabilitante» verso le norme della società. Il percorso è lungo e contorto. L'attuale condizione frustrante di individui a metà, deve essere messa in discussione, non può più avere nessuna giustificazione nemmeno come espiazione di colpe, purificazione di peccati.

Ci rendiamo conto che rivendicare maggiori spazi di umanità, sia con i propri familiari che con l'espressione completa della sessualità, vuol dire allargare il significato stesso di carcere, di detenzione. Siamo convinte che questo periodo sia il migliore per lanciare idee in tal senso. La pericolosità sociale rimane il nodo centrale, affrontarlo con serenità potrebbe produrre l'ampliamento dei soli spazi possibili al presente, i colloqui, sia negli istituti carcerari veri e propri che all'esterno.

Si potrebbero sperimentare forme nuove quali un maggior numero di colloqui con i familiari e non, in strutture più accoglienti, possibilità allargata di permessi e licenze «per amore» zone di confine collettivo senza separazione per sesso e comunque la possibilità di esplicitare la propria sessualità anche a prescindere dai vincoli di tipo istituzionale (matrimoni, convivenze...).

L'importante è che si inizi a parlarne ed ancor più importante è che si esprimano i diretti interessati, i detenuti, senza mediazioni che talvolta possono condurre ad interpretazioni soggettive ed anche svilenti, sia individualmente che collettivamente.

Questo vuol essere un appello al Movimento proteso alla scoperta di tutti i terreni praticabili per modi originali di «vivere il carcere» e soprattutto di tornare a vivere.

Apriamo il dibattito.

Le detenute dell'area omogenea di Rebibbia femminile

«Sabato è morto un compagno»

Cari compagni, sabato 17 settembre è morto un compagno. Una morte tragica: una pallottola nella schiena sparata da un carabiniere in borghese. Era al volante della sua macchina, a fianco sedeva un compagno clandestino armato che è stato arrestato poco dopo il conflitto a fuoco.

Questo episodio, questa morte crudele, mi hanno profondamente addolorata, sconvolta. Sono rimasta come impotente, incredula davanti al fatto che, ancora oggi, in Italia, ormai quasi alla fine dell'83, dopo il severo insegnamento degli eventi, si potessero riprodurre episodi allusivi alla guerra, immagini di uno scontro disperato, negativo.

Ancora oggi, a dispetto delle forti spinte che si manifestano quotidianamente nei terreni del dissenso, nelle aree della conflittualità, alla ricerca di aperture di nuovi percorsi trasformativi di questo sistema di morte e di sopraffazione. Così il «popolo delle carceri» che è uscito in questo settembre con una straordinaria iniziativa dagli angusti confini di questi luoghi separati, per un confronto reale con l'intera società.

Ancora oggi, mentre da grandi incontri e manifestazioni collettive nei più diversi strati sociali, viene posta con urgenza la domanda politica di una nuova partecipazione attiva all'invenzione del presente. Certo non una semplice risposta alla crisi di un sistema di potere in disgregazione ed in ristrutturazione, ma una concreta proposta di un nuovo modello culturale. Modello di vita fondato sui bisogni sociali di pace, di conoscenza, di uso delle tecnologie e della scienza a favore dell'uomo, in equilibrio con la natura, tutti i bisogni primari e necessari nella società postmoderna come lo sono la casa, il reddito, la salute.

E allora, pur nel timore di turbare il raccoglimento di chi soffre

oggi per questa morte (che vorrei assumere, non dimenticare, rimuovere) crudele, anacronistica del compagno, sento la necessità forse soprattutto emotiva, ma anche politica, di formulare ad alta voce alcune mie riflessioni. Di dare in mio piccolissimo, parziale contributo a quell'ampia rilettura critica della complessa traiettoria di lotta armata in Italia, che oggi a più voci viene fatta fuori e dentro il carcere.

L'urgenza di partecipare a quel processo di assunzione responsabile e consapevole del fallimento di una ipotesi politica rivoluzionaria, che oggi vuole tradurre l'energia critica, autocritica, in materia-sostrato propulsivo di rinnovamento, per forzare il muro dell'emergenza, muro che il potere corporativo tende a mantenere attorno alle molteplici domande di più ampia partecipazione.

Queste le ragioni profonde che mi inducono ad intervenire oggi, oltre alla consapevolezza che questo tragico episodio - reso ancora più doloroso dall'antistoricità del messaggio che da esso emana - appartiene in un certo modo alla mia storia, evento di una parabola politica di cui anni addietro ho contribuito, con altri, a tracciare le coordinate.

Di questa parabola, la curva discendente è sotto gli occhi di tutti, tra gli slanci sognati, le categorie di fondo hanno radici molto lontane. D'altronde, il deterioramento di questa traiettoria di vita veniva via via accelerandosi vuoi per l'abnorme carica soggettiva di un certo impianto politico... vuoi per la grande difficoltà di registrare le troppe veloci modificazioni della società informatizzata, elusiva di qualsiasi categoria già data... vuoi per difetto intrinseco della forma lotta armata rivelatasi nei fatti elemento totalizzante, speculare alla violenza del potere.

Non mi interessa qui ricostruire una storia di «se»..., interrogarmi «se» questa mia esperienza, questa esperienza collettiva, non poteva che essere consumata fino in fondo prima di riaffiorare sul piano della politica; o «se» sarebbe bastato maggiore coraggio politico, maggiore approfondimento e lucidità sulla realtà circostante per capire che la traiettoria andava interrotta; capire che le aree del dissenso, le nuove istanze sociali, i molteplici embrioni di movimenti stavano disponendo le pedine della scommessa di trasformazione su una nuova scacchiera e soprattutto con le regole rinnovate. Quello che mi preme qui è immettere elementi critici, allargare confronto, disponibilità alla riflessione.

Se infatti non è facile parlarne, è pur vero che - a parte la fugace

gioia di spazi aperti, di contatti umani belli e generosi - la latitanza/ clandestinità vissuta dopo l'evasione da Rovigo (allora probabilmente sogno realizzato di tanti sonni prigionieri), è stata per me un'esperienza tra le più difficili, drammatiche della mia non breve esistenza.

Una continua quanto improbabile ricerca di legittimazione sociale, di riprendere piede in una società in tempesta, sconvolta da condizioni materiali sempre più alienanti e pressanti. Addosso il senso tangibile (quanto inevitabile?) di camminare contro il flusso della storia, a ritroso, verso la riproposizione di un passato che non aveva più alcuna motivazione sociale per riprodursi. Da storia di emarginazione a emarginazione dalla storia. Un'esistenza dura, in cui grandi idee-forza come solidarietà, cooperazione, liberazione dal lavoro, dal controllo, da un sistema produttore di morte, di sfruttamento, di fame, verso una diversa qualità della vita, verso l'autodeterminazione della propria identità (idee-forza che ci avevano spinto anni addietro a compiere quell'ampio ciclo di lotte che è stato il movimento sovversivo dal '68 al '77), vengono quotidianamente macinate e bruciate quale carburante della macchina inesorabile e feroce dell'autoriproduzione ormai quasi onnipresente.

La soggettività sempre più ingovernabile (ma quando un vaso si riempie con una goccia al giorno non è facile accorgersi che sta per traboccare...) assunta come parametro quotidiano data la condizione di latitanza, non permette alle nostre energie politiche di verificare rapporti reali interni a situazioni sociali più o meno conflittuali nelle metropoli; di registrarne modificazioni, nuove dinamiche e comportamenti e quindi innovare i linguaggi, le prospettive, le forme del nostro antagonismo.

I territori che di volta in volta vengono attraversati rimangono dunque poco più che scenari di storie parallele, in cui la nostra identità sociale collettiva viene continuamente ripiegata e riportata ai problemi di sopravvivenza (frustandone ogni capacità propositiva).

In questa situazione difficile, spinta dagli eventi al limite della politica, la richiesta di cooperazione, di solidarietà a soggetti, a situazioni antagoniste, dilata e stravolge il carattere di queste generose energie. La richiesta induce il più delle volte alla delega, demandando, entro una logica dei vari livelli, ad una punta di diamante la rottura di una sopraffazione che grava su tutti. E così,

infine, l'ipotesi di ampliamento della partecipazione diretta all'attività politica, si riduce, nei fatti, a domanda di contributo passivo.

La richiesta di solidarietà sviluppa tra soggetti così diversi elementi di opzionalità negativa, che inducono, qui ed ora, un processo di estraneazione dall'originario humus sociale e culturale, ancorché una rottura di percorsi politici impostati su altre velocità, una perdita di identità.

In questa situazione difficile, la carica umana, la generosità, la fantasia, l'intelligenza, la disponibilità dei singoli compagni si impastano nel cemento necessario ad arginare questa scommessa con il tempo.

Dentro questo universo esausto, il carcere assume una centralità determinante, materializzazione dell'ottusità e della ferocia del sistema di potere, della sua forza repressiva di controllo, e d'altro canto specchio del fallimento di un'ipotesi politica. Uno specchio che riporta esclusivamente all'immagine di sé, del proprio spesso di militanza, in un avvitamento logorante data l'incapacità di vivere ed operare alla estinzione del carcere con le forze attive della società.

Approfondire e sviscerare rigorosamente i nodi di questa mia, nostra, pregnante esperienza, che pure è stata storia, cercarne ed attivarne soluzioni politiche possibili, per parte mia vorrei fosse sincero contributo al superamento di questi anni critici.

Ed è anche con questi momenti di riflessione che penso possa darsi la nostra partecipazione attiva alle nuove spinte di libertà.

Marina Premoli

«Fuori dalla palude!»

A briglie sciolte verso la prateria della metropoli, via dalle morse ideologiche, fuori da gabbie e gabbiette, fuori da schemi e controschemi, via dalle paure e dai feticci che frenano ogni iniziativa e ogni vissuto di trasformazione rendendo fossile la memoria viva di anni di sovversione sociale. Fuori dalla palude che riproduce immobilismo e mota, deriva, schizofrenia, impazzimenti a catena, e non permette passi per il guado della liberazione. Fuori dalle morse che impigliano quella che è un'aspirazione di massa, una tensione che attraversa tutti i luoghi sociali e che non è soffocabile dentro alcun ghetto. Perché la quotidianità non venga relegata al giorno per giorno e la vita delegata ad altri e altrove nel tempo, ma sia conquista, appropriazione di qualità della vita e di relazioni, in un orizzonte di liberazione che investa terreni di lotta socialmente ampi. Liberazione di tempo, contro la coazione del lavoro di tutte le forme che soffocano le nostre esigenze. Contro la guerra e l'inquinamento, la nocività, la segregazione.

Con tutti i movimenti, i soggetti sociali, coloro che si muovono su questo terreno di liberazione nei territori metropolitani.

Fuori dalla vocazione al minoritarismo cronico che riproduce ghetti. Per portare avanti una battaglia contro la criminalizzazione di ogni forma di «devianza» e contro tutte le istituzioni totali, per un confronto collettivo che vada alla estinzione dello stesso concetto di pena, di reato, di galera.

«Da San Vittore all'Ucciardone» non ne segue solo il cielo dello slogan della canzone, ma anche la terra di una pratica di massa sul terreno della liberazione, dove nella materialità della decarcerizzazione confluiscono le cento forme che questo percorso si dà, l'uso di vecchi strumenti, l'imposizione e l'invenzione di nuovi. La realtà del movimento prigioniero infatti è fatta di affrontamento

sul terreno delle «pene» e del «reato», risalendo un percorso fatto anche di impatto con gli assetti normativi. E non sono certo questioni indifferenti, perché sono problemi con cui i soggetti prigionieri hanno sempre dovuto fare i conti. La decarcerizzazione è terreno concreto di massa non demonizzabile ed è percorso intrecciato alle mille pratiche contro la segregazione sociale, a partire dalla propria specificità, in cui i soggetti si trovano, vivono, lottano, amano. Specificità che per quanto riguarda il movimento prigioniero è segregazione murata! Un percorso di liberazione quindi che non si chiude nel circolo dei prigionieri ma è riappropriazione, conquista di socialità, di autodeterminazione, di relazioni sociali ampie, dei propri territori contro le deportazioni, di affettività.

Non per tingere di rosa il grigio ma per dissolverlo!

Riprendiamo in mano la nostra vita in un processo di trasformazioni sociali profonde in cui i movimenti reali non delegano nulla a eventi millenaristici.

Facciamo allora, senza facili illusioni, consapevoli di una dura battaglia, un passo che esca dalla palude, dentro ai cento, mille rivoli del grande fiume di tutto il movimento prigioniero che si sta esprimendo in un unico filo contro la stanzialità, per correre, andare via e che non vuole altro segno se non il proprio, che non ha niente a che spartire con il lealismo politico e la dissociazione dalla propria memoria.

Praticamente liberazione - No alla dissociazione.

Da oggi 19/9/83 nel carcere di Voghera con il rifiuto del vitto dell'amministrazione intendiamo aprire una serie di iniziative sui contenuti che si vanno esprimendo nel movimento prigioniero:

- Abrogazione degli articoli 90 e 72
- Colloqui senza vetri
- Affettività (colloqui interni, tra prigionieri, con l'esterno, garanzie di rapporto continuato fra genitori prigionieri e figli oltre i quattordici anni)
- Autodeterminazione di spazi di socialità
- Possibilità di trasferimento nei propri territori (contro la deportazione e la specializzazione)
- Assistenza sanitaria
- Garanzia di reddito (mercedi, sussidi)
- Abrogazione della legge Cossiga e della legislazione speciale dal '74 e della legge Reale

- Depenalizzazione dei reati associativi (associazione sovversiva, a delinquere) e di mezzo
- Abolizione dell'ergastolo, dell'isolamento diurno e di tutte le figure giuridiche dilatate della legislazione d'emergenza (concorso morale, insurrezione)
- Abbassamento dei tetti massimi delle pene
- Possibilità di usufruire di forme alternative alla carcerazione
- Forme di liberazione anticipata e generalizzata.

Prigioniere di Voghera

*«Lottiamo per ottenere ciò che amiamo.
Per non essere costretti ad amare ciò che abbiamo ottenuto»*

L'incrociarsi di 100 storie, con l'apertura di Voghera, collima con un grave avvvitamento del dibattito e delle pratiche prigioniere, che non riescono a toccare e tanto meno a sciogliere nodi e problemi di fondo, la cui evidenza e i cui effetti non sono mascherabili dietro un dito o ad una giaculatoria.

A ciò si è accompagnato il manifestarsi delle più scadenti pratiche guerrigliere mai esistite in tanti anni, prive di segno se non quello della residualità, dell'asfittica propaganda armata, o dell'implosione pura e semplice.

Uno scenario, sotto questi aspetti, devastante, retaggio di dinamiche che producono e riproducono avvvitamenti su categorie vuote e coerenze formali, che mietono dinamiche d'impazzimento, schizofrenia e paranoia piuttosto che costruzione di propositività.

Logiche che piuttosto che su contenuti di liberazione si sono mosse specularmente al progetto dello Stato, esasperando i caratteri della differenziazione e desolidarizzazione, creato sindromi di infiltrazioni, fughe, riproduzione di galera come dimensione, infine disgregazione.

Logiche che hanno inseguito in maniera piatta e feticistica i piani dello Stato, la crisi/ristrutturazione, la tendenza, il comando tutto letto come staticità che esalta soltanto la forza-efficienza statale e quanto è compatibile o meno con essa: un punto di vista appiattito, anzi completamente sdraiato che, invece di produrre analisi determinate, ha prodotto analisi deterministiche, e, nelle espressioni peggiori, analisi fittizie delle dinamiche di scontro sociale, in una omologazione arbitraria a se stessi dell'antagonismo sociale.

Un determinismo che a mano a mano ha portato all'eccesso e sbocco semplificatore di dinamiche sociali complesse, assolutizzando gli strumenti di rottura su quelli di ricerca. Un determinismo

che ha semplificato le espressioni di bisogni, di esigenze di mille ragioni sociali che hanno mosso il movimento di massa e di sovversione di questi anni; determinismo che ha schiacciato quello che si esprime nell'intreccio di percorsi proletari, che si sedimenta nelle lotte, nelle battaglie sociali, nella memoria collettiva. Memoria collettiva e diversa, che ci appartiene e che non intendiamo imbalsamare, né riprodurre con memoria fossile.

Perché è viceversa memoria viva di contenuti e ragioni sociali che ci hanno mosse e ci muovono. Memoria che vuole fruire nel presente guardando al futuro nella molteplicità di relazioni della realtà sociale dei territori. Non sommatoria di identità dunque, ma intreccio di caratteri di reciprocità, di autonomia anche dai vincoli delle proprie origini organizzate. Non la deriva del giorno per giorno: il passato e la memoria ci appartengono e vogliamo riappropriarci dei nostri esiti! E proprio per questo vogliamo riconsiderare il senso della nostra prigionia in terreni di lotta socialmente più ampi, contro le profonde trasformazioni sociali che si vanno esprimendo. E questo a partire da noi, da un'esperienza collettiva che ci ha costretto a riflettere, ci ha spinte ad uscire dai ghetti con un'incontenibile voglia di riappropriarci di noi stesse, con grinta, con un riattraversamento critico-politico oltre gli stessi singoli impianti ocicisti e non, oltre le linee politiche, nella comune tensione e riproposizione di contenuti nostri. Ciò che vogliamo affermare è un pressante bisogno di ricerca di un modo di esprimerci, di dar voce e di agire collettivo che si arricchisca di strumenti, spazi, tempi, in un interazione fra progettualità e conoscenza dentro una pratica di massa di trasformazioni profonde e reali della complessità dei rapporti sociali, in un orizzonte comune di contenuti di liberazione.

RICOMINCIAMO DA 3: sì, poiché vogliamo vivere l'irriducibilità del desiderio di una vita liberata - a briglie sciolte in un percorso di liberazione che investa tutti gli spazi sociali di vita, in un'unica tensione che percorre trasversalmente tutti i territori metropolitani, nell'agire dei movimenti reali, dei diversi soggetti che si muovono nella conquista dei propri tempi, spazi, nell'autodeterminazione come affermazione soggettiva e collettiva di sé. Contro la sovradeterminazione di relazioni comandate e di logiche di sfruttamento, e da necessità che non sono nostre. A partire dalle proprie specificità intorno a tematiche del tempo liberato e di qualità della vita per liberare scienza e sapere. Un vissuto di trasformazione, un

agire fatto di scontri e di rotture, di imposizioni, di pause e riflessioni, di autoorganizzazioni e nuove aggregazioni, di affermazioni originali della propria identità, cercando di superare le categorie asfittiche che obbligano a schieramenti e relegano la trasformazione di tutti i rapporti sociali a concezione simbolica che appiattisce l'antagonismo a concezione di scontro frontale e momenti «risolutori». Pensiamo la trasformazione anche come «dissacrazione» degli strumenti, loro svuotamento, per estinguerne il simbolismo, il senso di feticcio e di delega, fuori dalla vocazione al minoritarismo cronico che riproduce ghetti. Dentro tutto questo ricollochiamo la nostra specificità di prigioniero all'interno dell'orizzonte in cui vive la «società senza galere».

In un terreno di sintonia e di relazioni reali con tutti coloro che lottano contro la produzione di morte, la nocività, il nucleare, la guerra, la segregazione sociale nelle forme in cui si materializza nella loro specificità. Ed è in questo percorso che è emerso il 9 luglio.

Un orizzonte senza galere che non può vivere in una dimensione astratta e finalistica, deve essere riempito da un procedere non certo lineare o unidimensionale, ma fatto di rotture, mobilitazioni di massa, di conquiste e imposizioni di libertà. Un percorso ampio che non si chiude nel circolo dei prigionieri, che è riappropriazione di socialità, di affettività, di relazioni ricche e vere, contro le deportazioni, e anche come battaglia culturale contro la concezione custodivistica, contro il carcere e ogni istituzione totale che investa terreni socialmente ampi, ma anche materialità della liberazione legata a pratica di massa, come si esprime nei giudiziari. Non vogliamo essere prigionieri «mestierati» nei culti fossili di giaculatorie e slogan su «tutte le carceri salteranno in aria», non perché questo non ci piaccia, ma perché ci interessa altresì un terreno di praticabilità di massa, un terreno di affrontamento delle pene e dei reati, della legislazione speciale che produca decarcerizzazione, oltreché autoliberazione, verso l'estinzione dello stesso concetto di pena e reato, internamento e reclusione, contro la criminalizzazione di ogni tipo di devianza. Per attaccare la normativa che regola e determina non solo la nostra vita di prigionieri, ma anche il vivere quotidiano dei soggetti sociali nella metropoli pur in aspetti diversificati. Contro la legislazione speciale e la logica dell'emergenza che soffoca, controlla, criminalizza le lotte proletarie, le espressioni antagoniste e trasgressive.

E' anche il caso di non rimuovere che le pratiche di massa dei prigionieri, a partire dai GGM si sono sviluppate sempre su questo terreno per «conquistarsi» la soglia del carcere verso il territorio risalendo un percorso fatto anche di impatti con gli assetti normativi.

Sono questioni con cui i prigionieri hanno sempre dovuto fare i conti per uscire dalla segregazione murata.

«Da S. Vittore all'Ucciardone...!» non ne consegue allora solo il cielo dello slogan ma anche la terra di una pratica di massa sul terreno della liberazione, dove, nella materialità della decarcerizzazione confluiscono le 100 forme che questo percorso si dà, l'uso di vecchi strumenti, l'imposizione e l'invenzione di nuovi. E d'altra parte l'agire proletario e antagonista è ben più complesso, fluido, intelligente, di una esemplificazione e riduzione della lotta contro il carcere nella sola determinazione militare che non può assorbire tutta la concezione della distruzione. Poiché non si dà nelle aspirazioni dei prigionieri la stanzialità, in attesa di apocalittiche «ore X» per la risoluzione finale, ma anche fuori non ci sembra proprio che si dia diversamente: non appartengono infatti ai movimenti metropolitani deleghe della propria vita a eventi millenaristici o al «Sol dell'Avvenire».

E per quanto riguarda più specificamente la categorizzazione della nostra prigionia come «politici», lo sforzo di ricerca e sperimentazione non può essere un dito dietro cui fare l'indiano per paura di cadere nelle categorie della cooptazione. Questo è proprio ciò che lascia spazio allo Stato per gestire la «fine dell'emergenza» col suo metro di misura, e cioè quello della dissociazione, e togliere valenza di conquista ad ogni iniziativa che si muove sul terreno del carcere.

Sappiamo bene, allora, che tolti altisonanti linguaggi dietro cui si può sopravvivere anche per anni, ognuno deve fare i conti con se stesso e con quanto può costruire e comunicare a partire da sé, dietro la ricerca di un nuovo senso collettivo. Ma non scendiamo dalle stelle e sappiamo che questo voler interagire con i movimenti, questo nostro stravolgimento di un modo di agire è una battaglia tutta da fare.

Un percorso di liberazione non tracciato una volta per tutte ma che procede per trasformazioni e rotture anche all'interno delle stesse esperienze collettive. Dietro questo filo conduttore abbiamo sviluppato fin dall'inizio la lotta alla segregazione e al «modello

Voghera» e abbiamo messo al centro la conquista della nostra soggettività e del nostro essere donna. Fin dall'inizio è stato mettere in positivo le nostre diversità e fatto risaltare l'esperienza ricca di ciascuna di noi e le nostre esigenze rifiutando un affrontamento del problema a partire dal presunto aspetto desolidarizzante di questa struttura. Abbiamo rifiutato di affrontare il problema a partire dalle presunte «debolezze» su cui il potere si poteva incuneare. Visione questa del tutto mentecatta e distruttiva, riproduttrice di segregazione - ma piuttosto ci interessa dare fiato ai nostri «Caratteri».

Non la distruzione per la distruzione, una visuale asfittica e senza prospettiva, ma la nostra possibile autonomia e imposizione di complessità di bisogni a partire dai quali si va a smantellare il tentativo di annientamento psico-fisico messo in atto dal potere.

E non come problema solo nostro. Ma come esigenza in positivo di socialità e relazioni complessi che riguardano tutti i prigionieri e i soggetti che vivono nei luoghi sociali e in questi abbiamo costruito relazioni e comunicato «circondando» questa struttura, togliendole, o almeno lavorando per toglierle l'immediata funzione di annientamento. E' in questo senso che ci siamo rapportate al movimento delle donne e all'8 marzo. Contro la violenza psico-fisica cui siamo sottoposti, certo, ma anche per non relegare sull'albero dei pii desideri la nostra tensione ad essere soggetti interi. Donne che hanno già rotto radicalmente nella loro esperienza sovversiva e doppiamente rispetto ai ruoli storicamente determinati e imposti. Donne che tuttora vogliono rompere radicalmente con la concezione della galera come «ruolo»: non appartiene infatti alle nostre ragioni sociali profonde l'introiezione della segregazione. Contro gabbie e gabbiette, schemi e controschemi! e per liberare passione! Per riprenderci l'affettività, viverla — così come la socialità — ed esprimerla nella correttezza della comunicazione. E perchè anche la maternità sia scelta nostra e non valore assoluto impositivo e proibitivo, perchè come donne abbiamo una lunga memoria di valori assoluti costruiti sulla nostra pancia, ed è contro questa coazione che vogliamo esprimere la nostra autodeterminazione. E' con questo stesso senso che abbiamo affrontato il problema della salute, non come assenza di malattia o medicalizzazione, ma felice rapporto uomo/ambiente, cura del corpo ed equilibrio psico-fisico e pratica quindi contro il carcere e la segregazione produttrice di malattia.

Contro la segregazione, automatizzazione, robotizzazione e il tentativo di distruzione psico-fisica della nostra individualità di soggetti che pensano, agiscono, riflettono, amano. Contro la segregazione che blocca emozioni, stimoli e il loro stesso racconto, il flusso interminabile di comunicazione, la necessità di toccare e sentire. Contro la segregazione che è deprivazione sensoriale degli affetti, che costringe alla sublimazione dei desideri e delle sensazioni. Contro la segregazione che tenta di bloccare la nostra incontenibilità che fluisce - all'alba del 2000 - nel viaggio/percorso di ricerca pratica: nel senso del rapporto uomo/natura, dall'appropriazione di strumenti di scienza e di conoscenza per rimodellarli per il nostro benessere. Viaggio/percorso che non ha l'???????? piatto ma è intrecciarsi di esperienze, tensioni diverse tra noi e fuori. Non lotta da ring dunque, ma pratica complessa di soggetti che vivono. Contro la segregazione: per una vita felice e liberata (contro tempi/spazi/modi del potere) in interazione su questo con quanti si muovono nei territori.

NON PER TINGERE DI ROSA IL GRIGIO, MA PER DISSOLVERLO!

«SE BEN CHE SIAMO DONNE», ANZI PROPRIO PER QUESTO...

Voghera, ottobre 1983

Otto detenute del carcere di Latina, siamo in sciopero della fame dal 19/9. Volevamo dare corpo e voce al nostro desiderio di confronto. Forse il peso di una piuma e, tuttavia, crediamo che ogni voce, sia pure la più esile, possa e debba intervenire per diffondere e rafforzare ancora di più quei contenuti che oggi attraversano e si esprimono in questo nostro universo senza stelle che è il carcere. Una voce ed un corpo che esprimano questa volontà di confronto per ricercare non contrapposizione, ma soluzioni progressive.

Sciopero della fame, quindi, perché forma non conflittuale, interlocutoria.

Troppi e troppo gravi ci sembrano i problemi che vengono aperti dal perpetuarsi dell'emergenza, dall'ulteriore imbarbarimento di un diritto già immobile e vecchio, dall'impermeabilità dello spazio carcere ai mutamenti sociali.

Viviamo il perpetuarsi di un'emergenza che protrae fino oltre il periodo la carcerazione preventiva, dilatandola in modo abnorme, ingiustificato; che ha introdotto e stabilizzato l'uso già preesistente dell'art. 90 e 72, livello massimo di violenza, di devalorizzazione della vita, di estraneazione e deprivazione totale.

Viviamo un progressivo imbarbarimento del diritto che stravolge l'onere della prova e sancisce la pratica di processo inquisitorio, altresì sancisce l'uso estensivo del concorso morale e delle dichiarazioni dei pentiti come prova.

Emergenza ed imbarbarimento calati in una senilità acuta del diritto che già dal 1953 vive al suo stesso interno l'esigenza di una riforma dei codici.

Pensiamo a: abolizione della legge «Cossiga», «Reale» e di tutte le leggi d'emergenza; abolizione dell'art. 90 e dei braccetti di superisolamento; drastica riduzione dei termini di carcerazione preventiva ed impossibilità di dilatarli in caso di successivi mandati; depenalizzazione dei reati minori e dei reati associativi; non validità giuridica delle dichiarazioni dei pentiti; concessione della libertà provvisoria e condizionale sganciata dal tipo di reato; abolizione dell'ergastolo e dell'isolamento diurno.

Viviamo un'impermeabilità dello spazio carcere ai mutamenti sociali - un carcere che ci separa fisicamente, affettivamente e culturalmente da una società in continua trasformazione - una distanza sempre più abissale che ci fa vivere un tempo non neutro, non di attesa, un tempo che viceversa si carica negativamente di separazione ed estraneità, di privazioni e violenza, di quella sua stessa immobilità relativa.

Il carcere ingoia a tempo indeterminato e sempre più rischia di restituire alla vita ancora maggiormente disadattati, emarginati, violenti, stranieri. Sentiamo quindi l'esigenza che il tempo carcere venga oggi ridotto il più possibile, estendendo e praticando tutte le misure alternative alla carcerazione.

Ma non solo, avvertiamo anche l'esigenza che il tempo carcere non sia più esso stesso tempo chiuso e separato, rottura totale delle relazioni, negazione e lobotomia degli affetti, assenza di stimoli, stagnazione e miseria della cultura in un tempo sociale di incessanti trasformazioni culturali e scientifiche: che non sia insomma luogo di forse irreversibili mutilazioni o inaridimento progressivo di una nostra invece possibile dimensione umana e sociale; non recidere, anzi moltiplicare i fili che portano e sviluppano socialità, interessi, comunicazione con il mondo altrimenti stagno del carcere.

Ci sembra forse la sola possibilità di rendere concreta una prospettiva di reinserimento sociale che sia insieme discorso di ricerca di trasformazione, di ricchezza e molteplicità delle relazioni, di rivalorizzazione e qualità della vita.

Pensiamo a: applicazione estensiva, non ancorata alla specificità del reato, di ogni possibile misura alternativa alla carcerazione, piena applicazione della riforma del '75 e suo aggiornamento (ad es.: ridefinizione dell'art. 42 della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario all'interno di un discorso di autodeterminazione che tenga conto della complessità di interessi e di esigenza del

detenuto); quindi massima agevolazione reale dei rapporti sociali, affettivi, culturali.

Ciccolella Elisabetta, Faini Stefania, Faranda Adriana, Gasparri Michela, Leone Gina Marilena, Ninu Patrizia, Santone Gloria, Visaggi Eurosia.

III

DA SAN VITTORE

«Vivere liberazione»

...quella Rivoluzione che è finita
ha lasciato prigionieri i nostri sogni
Diamo voce al desiderio
di vivere liberazione.

VIVERE LIBERAZIONE

è affermazione, positività, colori, socialità, comunicazione, trasformazione, spontaneità, autogestione, novità, freschezza, attraversamenti, desiderio, concretezza, sogno. E' l'oggi. E' la semplicità delle cose che è difficile a farsi.

VIVERE LIBERAZIONE

è dire no alle incrostazioni ideologiche, ai dogmi, ai fantasmi, al mito nefasto di una libertà costruita sulla morte, a un'eredità storica condannata alla tragedia.

VIVERE LIBERAZIONE

è la comunità reale della trasformazione reale che subentra alla comunità illusoria dei modelli politici. E' la comunicazione tra diversità in un rapporto libero, trasversale, federativo per aprire spazi alla cooperazione sociale, per rimuovere gli ostacoli che le si oppongono: guerra, cultura di morte, energia nucleare, carcere...

VIVERE LIBERAZIONE

è la potenzialità, la ricchezza di ogni momento della nostra individualità quotidiana contrapposta all'aridità paralizzante dei modelli che la vorrebbero ingabbiare.

VIVERE LIBERAZIONE

è riunirsi per la libertà di un'intera generazione, perché l'oggi del superamento non può divenire trasformazione senza la libertà di tutti.

VIVERE LIBERAZIONE

è finirla con l'emergenza, cancellare le leggi speciali, decarcerare i carcerati. E' la ricchezza inarginabile della trasformazione sociale che invade il carcere e ne estingue mura, sbarre, cancelli, cubicoli e braccetti e si riprende gli emarginati.

VIVERE LIBERAZIONE

è l'agire collettivo che nei suoi passaggi concreti utilizza ed allarga ogni possibile spazio di libertà. E' attraversare la democrazia, senza rifiutarla né delegarla, costruendo diversità ed alternativa. E' facile, chiunque può farlo.

VIVERE LIBERAZIONE

è l'intelligenza quotidiana delle lotte che costruiscono il loro allargamento e la loro incisività nella comunicazione e nella mobilitazione sociale. E' affermare il diritto a stare insieme per costruire insieme il diritto alla libertà.

«Carceri in movimento»

Il successo conseguito dai detenuti con la protesta nazionale del 20/21/22, ha coinvolto la quasi totalità delle carceri sia delle sezioni femminili che di quelle maschili, dei grandi giudiziari e dei piccoli, dalle case di lavoro ai penali, dagli speciali ai braccetti di massima sicurezza. Una ferma testimonianza cresciuta spontaneamente attorno ai punti che hanno raccolto l'unanime consenso.

Per contro le forze politiche stanno cercando soluzioni raccogli-tiche, inadeguate e tese a discriminare parte dei detenuti.

Il mantenimento dello stato di agitazione di protrae anche perché sia ribadito ogni rifiuto di forme discriminanti, e che sia approvata la diminuzione delle preventive uguali per tutti, ed è questo il senso delle 100 lettere giunte a Radio Black Out, con oltre 5000 firme apposte in calce, ai punti delle giornate nazionali di protesta, dalle carceri che vi hanno aderito.

Queste firme, unitamente alle altre che giungeranno, saranno consegnate ai Presidenti delle commissioni giustizia del Senato e della Camera dopo la manifestazione che si terrà a Roma in Ottobre.

Punti di programma che hanno animato le tre giornate nazionali di protesta

- Sanatoria generale prima dell'approvazione del nuovo codice, cioè da fare subito con decreto legge e senza limiti di applicazione.
- Abolizione delle leggi speciali (ed in particolare ribassare la carcerazione preventiva e ripristinare la «Valpreda»), abolizione dell'ergastolo, depenalizzazione dei reati associativi.

- Concessione da subito delle forme di decarcerizzazione come: arresti domiciliari, liberazione condizionale, permessi da concedere anche agli imputati, affidamento sociale (l'assunzione può essere fatta da organismi della cooperazione sociale, culturale e produttiva alternativa, che garantiscano per la liberazione di gruppi di detenuti).

Mentre sul piano del trattamento penitenziario chiediamo:

- L'abolizione dell'art. 90 dell'Ord. Pen. che contrasta con le leggi internazionali sui diritti dell'uomo.
- Attuazione degli aspetti della riforma carceraria che rompono la logica custodialista e repressiva.
- Che siano bloccati i trasferimenti. Quando questi devono avvenire, la distanza non dovrebbe superare i 250 Km dal luogo di residenza.
- Che sia garantita la socialità e l'autodeterminazione delle celle e dell'aria.
- Che sia garantita la possibilità di rapporti affettivi completi con i propri congiunti.
- Che sia garantito il diritto alla salute, anche con il diretto intervento di medici di fiducia.

Milano, S. Vittore, 19/6/1983

«Alcuni punti di domanda: le vongole?»

Le attuali iniziative di protesta e lotte del movimento prigioniero, ruotano attorno al nodo centrale della riforma del codice di P.P. e rispetto al tema scarcerizzazione e tipo di carcerizzazione (condizioni di vita, spazi etc.).

Queste dinamiche che trasmettono una volontà di esprimere un senso collettivo nel muoversi, non possiamo che sentircene vicine ad un nostro passato e presente agire, dinamiche che oltretutto sono riuscite ad oltrepassare le mura del carcere e a viaggiare positivamente nel tessuto sociale, con coinvolgimento diretto ed indiretto dell'opinione pubblica, forze sociali, istituzioni.

Inevitabilmente i problemi della prigionia sono «uguali» nella tipologia per tutti quelli che sono costretti a condizioni di segregazione. Più che affrontare però, in questo momento specificatamente, le differenziate articolazioni o i livelli oggettivi di gestione degli spazi - non spazi - all'interno delle varie carceri (speciali e no); c'è sicuramente da collocare nella giusta luce l'angolatura dalla quale noi, «prigionieri politici», aderiamo a questa serie d'iniziative come esplicitazione pratica di non separazione, sul senso dei contenuti espressi, ne fratturando tensioni su forme di lotta che oggi, appunto in quanto forma, non riteniamo abbiano o possano avere potenzialità totalizzanti la caratterizzazione di specificità o diversità di agire concreto e non rappresentativo.

Infatti nel ventaglio dei punti di dibattito che si è sviluppato in quest'ultimo anno è maturato il bisogno di sgretolare (dissolvere!) la esasperazione e assolutizzazione dei riferimenti ideologici ed è emersa la tensione alla concretezza del vissuto soggettivo, collocato dentro tensioni propositive di liberazione, (e certo anche di materialità della liberazione) comunque essi si diano quindi, esprimere contenuti a partire da noi, determinandoci anche i modi, i

quantomai qualificati come per evidenziarli, proporli, renderli attivi, dialoganti nell'intrecciarsi dei canali della comunicazione sociale.

Contenuti che ci interessa relazionare con quanto si sta e si vuole movimentare/incidere all'interno del diritto, ma anche a partire dalla riqualificazione dei caratteri costitutivi della nostra critica soggettiva al DATO esistente. Dentro il riattraversamento di memoria, di trasformazione di quella che è, è stata la nostra pratica sociale, per esprimerci oggi per quello che vogliamo e siamo, senza paranoie di mistiche carte d'identità. Infatti le piattaforme e le proposte attualmente veicolate, pure sono «presenza» di un dibattito che non scaturisce da dinamiche propriamente (e tutte) nostre e con difficoltà quindi riusciamo a calarci nella realtà. Realtà di forme od incomprensibile, realtà che comunque rappresenta per il prigioniero l'UNICO modo per vincere il carcere. Realtà inseguita ed ammassata nei movimenti possibili e nei movimenti immaginari: movimenti ogni volta sgretolati dalla ristrettezza dell'essenza che è la nostra testa.

Siamo figli del nostro tempo di continuo alla ricerca del tempo dei nostri figli! Sisifo? Forse no, anzi certamente no! La necessità di possedere (dopo tanta astinenza) un corpo grande, un corpo che vada oltre noi, un corpo collettivo è forse il motivo primo che muove la voglia di aderire alla forma di protesta «generalizzata» a cui ci troviamo di fronte. Quanto essa sia civile, quanto essa sia nostro reale «punto di passaggio», poco importa, anzi certamente ed in subordine alla nostra voglia di essere nuovamente come un corpo vivo, come un orizzonte di senso più ampio possibile: tanto più ampio da risultarci consapevolmente e gioiosamente incomprensibile.

Ancora una volta legittimità e legittimazione, oppure ancora comprensione, sono problemi che verranno poi. Come non abbiamo avuto paura del nostro agire soggettivo di un tempo, così non temiamo ora-oggi un agire soggettivo a patto che esso sappia portarci dentro e contro. Dentro a qualsiasi istanza più o meno istituzionale che sia in movimento. Contro qualsiasi istanza più o meno istituzionale che non sappia/voglia essere colleganza con il nostro presente, con la nostra memoria e con le nostre opinioni. Con questa forma di agitazione non possiamo, non vogliamo questa volta stendere un velo di silenzio sopra chi solo pochi giorni fa, è morto con un'ananas a frammentazione in tasca.

Questo compagno è morto nella certezza che la micidiale arma nella sua tasca non fosse terroristica, questo compagno è morto nella residualità più o meno positiva della nostra storia, della ricerca di noi, delle nostre trasformazioni e della trasformazione dell'intero assetto della società. Noi e lui, con lui, volendo andare oltre lui, non possiamo rispondere con la nostra voglia di essere dentro e contro, di essere dentro e contro anche ad una forma di agitazione come lo sciopero della fame.

Parlavamo di realtà di voglia di esserci; la realtà oggi è anche quella per cui Alessandro si trova in una cella del I° raggio del carcere di S. Vittore, mentre a Rebibbia si trova Rossella ed il loro bimbo nato tre mesi fa che mai Alessandro ha potuto vedere.

Vogliamo che possa raggiungerli!!!

Chiediamo quindi che Alessandro Guerra venga al più presto trasportato al carcere di Rebibbia.

Milano, 21 settembre '83

«Agli assessori regionali, provinciali, comunali alla cultura»

E, per conoscenza:

Alle commissioni cultura dei consigli di zona del comune di Milano

Ai circoli culturali di Milano e provincia e alla stampa

Sig. Assessore,

nel corso delle lotte di questi ultimi mesi il carcere di S. Vittore si è legittimato a porsi nel dibattito relativo ai problemi della metropoli milanese come vero e proprio quartiere organizzato, suddiviso come un territorio, con le sue piazze, le sue strade, i suoi negozi, i suoi abitanti. Le tensioni che ha espresso sono quelle che già oggi e ancor più negli anni a venire saranno espresse nei quartieri metropolitani, in risposta alla tendenza all'autoritarismo diffuso, all'atomizzazione dell'individuo, alla negazione della possibilità di esprimere socialità. Proprio sul bisogno di socialità si è sviluppata la nostra lotta come pratica del desiderio di stare insieme, di conoscersi e di comunicare, di uscire dalle sbarre e di costruire dei rapporti tra di noi che partissero dai bisogni comuni, che producessero un sistema di vita comunitario in grado di garantire la sopravvivenza, lo sviluppo delle nostre individualità.

Finora ci è stata data questa duplice risposta: da una parte l'accerchiamento dei carabinieri e dall'altra il totale disinteresse di voi autorità civili. Ora siamo in una situazione in cui la Direzione di questo carcere è latitante davanti ai nostri legittimi bisogni mentre una parte degli agenti di custodia si sta organizzando in strutture militari parallele (le tristemente note squadrette), appoggiate in questo da una rilevante quanto mistificatoria campagna di stampa.

Il tutto viene a nostro parere all'interno di una delle tendenze politiche in atto, quella che pretende di risolvere ogni problema sociale emergente come elemento di disturbo dell'ordine pubblico. Alle continue provocazioni militari abbiamo risposto con la nostra intelligenza e la nostra cultura, che non è diversa da quella cultura nazionale e internazionale più vera, quella che parte dalla materialità delle cose, dai problemi di ogni genere che la collettivi-

tà e gli individui devono sopportare ed affrontare nella loro esistenza.

Oggi a S. Vittore si esprime tutta la drammaticità della contraddizione tra cultura dell'oppressione e cultura della liberazione: poiché crediamo che quella cultura, della cui diffusione voi siete responsabili istituzionali, vi consente di comprendere che il problema non è quello dell'esito di una grande partita a guardie e ladri, vogliamo conoscere la vostra posizione e le vostre proposte in merito alla nostra esistenza. Da parte nostra verremmo di persona a discutere di ciò con voi, ma, visto che subiamo ben note impossibilità di movimento, vi invitiamo «ufficialmente» a discutere con noi, sicuri che il dibattito sarà ricco di contenuti umani e sociali.

Vi aspettiamo fiduciosi.

I detenuti di S. Vittore
Giugno '81

Milano S. Vittore, 28.2.84

Le lotte pacifiche dell'estate '83 nelle carceri ed ancora i pronunciamenti pubblici in occasione dei grandi processi per fatti di lotta armata hanno posto in grande evidenza il complesso di idee, bisogni, opzioni sul futuro che agitano il mondo dei prigionieri politici ed anche degli esuli e dei soggetti in libertà provvisoria e variamente vigilata. Ne è nata una formidabile sollecitazione a quelle forze sociali e a quei settori politici, anche istituzionali, più presenti al problema di porre fine all'emergenza.

Però, appena il dibattito è uscito dall'astrattezza, appena sono state prodotte ipotesi parziali e pure significative di sottrazione di spazi giuridici, politici e sociali alle regole dell'eccezionalità, ecco che si è registrato un appesantimento del clima generale attraverso una articolata campagna sulla «rinascita del pericolo terrorista». Ed ecco che la nuova legge in discussione sulla carcerazione preventiva e la proposta di legge sul distacco obbiettivo dalla lotta armata, presentata da parte di un gruppo di senatori di vario orientamento politico, fra i quali i senatori Vassalli, Bonifacio, Battello, diventano rapidamente gli obbiettivi primari di questa campagna di stabilizzazione dell'emergenza.

Apri le ostilità Antonio Gambino che, dalle pagine di Repubblica, enfatizza questo «pericolo» e propone un nuovo teorema attaccando una supposta «cultura permissiva» che sarebbe culla e copertura del rilancio terrorista. Dal canto suo il Giudice Istruttore di Torino Maurizio Laudi scrive sull'Unità: «A mio giudizio è molto più da temere in questa fase un lavoro di riorganizzazione sotterraneo di reti di collegamenti, una riaggregazione su parole d'ordine apparentemente anche di critica alla lotta armata...»; e

sulla stessa linea si muove l'intervista rilasciata al Manifesto dal PM Gianfrotta.

L'ipotesi complessiva che sviluppa questo schieramento è quella di schiacciare il lavoro di riattraversamento critico dell'esperienza della lotta armata condotto proprio da parte di chi, in passato, l'ha praticata. Si mette pesantemente in discussione l'autenticità di questa critica e soprattutto se ne devalorizza l'importanza e l'utilità, non solo come contributo alla ricostruzione della verità su quegli anni ma più ancora come capacità di orientamento di energie critiche e di volontà di trasformazione su un terreno non più di guerra, non più di uso delle armi.

Il fine perseguito da chi si oppone all'esplicitazione di questo lavoro critico è quello di imporre una totale lealizzazione non tanto e non solo ad un principio astratto di legalità, quanto ad una logica, ad una prassi e ad una cultura di emergenza. Da un lato, così, si vorrebbe ricondurre tutto alla logica premiale, perché solo l'atteggiamento collaborativo fino alla delazione è ritenuto autentico, credibile e valido; dall'altro si vuole ciecamente ostacolare la nascita di opzioni di lotta critica e trasformazione sociale realmente diverse dalla lotta armata.

Intanto, preannunciata da Sandalo, si è aperta la campagna giornalistica sul ritrovamento di grandi e piccoli arsenali ed archivi, interpretati come elementi di per sé in grado di aggregare nuove esperienze di lotta armata. Dice ancora il giudice Laudi: «... un fenomeno collettivo di sovversione politica - sia pur fortemente minoritario - non si esaurisce d'improvviso»; sottesa a ciò vi è un'analisi della lotta armata fondata su un'interpretazione oggettivistica della sua storia. Il ragionamento è che la stessa sarebbe nata da fenomeni di marginalità sociale e politica notoriamente non risolti in questo Paese e quindi che essa può riorganizzarsi sulle medesime basi, appunto attraverso le «reti sotterranee» e attraverso quello sforzo di socializzazione «di parole d'ordine apparentemente critiche».

La realtà è stata opposta a queste tesi: la lotta armata è nata da momenti alti delle lotte sociali e politiche nelle fabbriche e nei territori, non dalla marginalità; ancora più essa è cresciuta in opzioni politiche che poi si sono rivelate incoerenti coi bisogni e con le volontà di liberazione e trasformazione a cui pure facevano riferimento. Il fatto politico rilevante di questi ultimi anni è proprio il percorso di revisione - a questi livelli - da parte dei suoi

passati protagonisti: né l'esistenza di condizioni di squilibrio sociale, né la sopravvivenza di uno scarso ceto combattente residuale possono originare la riproduzione di un fenomeno sottoposto ad una radicale critica da parte dei suoi stessi protagonisti.

Questo discorso trova conferma nel giudizio che va dato a proposito dell'omicidio del diplomatico americano Leamon Hunt. Siamo in presenza di qualcosa che nella sua logica residuale è addirittura antecedente la lotta armata: sono le scorie delle battaglie politiche della sinistra degli anni '50 contro la CED e la NATO, con il riferimento ad un «fronte» che non esiste più. Dietro al Partito Comunista Combattente non ci sono i servizi segreti sovietici ma piuttosto il sistema ideologico terzi internazionalista e ancor più la sottocultura nostalgica di una parte del movimento operaio.

Opzioni del passato, quindi, e non del presente o del futuro.

Esiste una distanza stellare fra tutto ciò ed il mondo originario della lotta armata, della quale queste logiche e pratiche non sono certo né continuazione né ripresa (concetto questo che pare aver colto solo l'on. Violante in un suo commento apparso su l'Unità). Esiste invece un'estraneità tanto profonda alle stesse esperienze e storia precedenti che noi non abbiamo neppure la necessità di formalizzare una nostra presa di distanza: Dozier o Hunt, la costruzione del Partito Comunista e dell'Internazionale Combattenti sono fatti distanti dai motivi per cui noi facemmo la lotta armata forse tanto quanto dalle ragioni per cui abbiamo receduto da questa.

Eppure oggi vi è una parte assai consistente della Magistratura che vorrebbe imporre ai soggetti impegnati nel riattraversamento critico della propria esperienza una logica di collaborazione: «la scelta di collaborazione è una realtà ancora attuale che non è morta nell'ultimo giorno di validità della legge per i pentiti» (Laudi). Si vorrebbe spingere gli interventi di ricostruzione politica e di assunzione di responsabilità personali che noi stiamo svolgendo nei processi in corso fino alla delazione, fino all'aderenza agli impianti accusatori, così a generalizzare la figura del «teste-imputato».

La volontà è quella di ricostruire i processi di organizzazione sovversiva fin dai primi anni '70, rileggendo in questo senso tutta la storia della sinistra rivoluzionaria: non si tratta di «raschiare il fondo del barile», quanto di recuperare elementi di conoscenza sui

grandi processi di lotta sociale, da ridurre poliziescamente a fatto criminoso, spiegando i passaggi dello scontro politico in termini di organizzazione e di complotto. Nei confronti di ogni singolo imputato e di intere aree si cercano attestazioni di lealizzazione assoluta e la consegna di una descrizione del passato finalizzata all'incasellamento giuridico dell'insieme dei movimenti e dei comportamenti.

Questa è la richiesta che viene fatta a chi manifesta il proprio distacco dalla lotta armata, palesando la volontà di ribaltare la logica espressa da una parte rilevante di prigionieri politici, in termini di uso della propria memoria viva, di trasformazione della propria identità. Dopo aver adattato l'istruttoria all'intenzione di costruire un dispositivo utile a definire gradi diversi ed estensioni diverse dello stato di eccezione, ora si cerca di sviluppare un modello di processo-inchiesta (surrettiziamente sostitutivo dell'oralità del processo penale) che misuri il grado di lealtà attraverso la corroborazione testimoniale dell'ipotesi accusatoria. Ove ciò non accada, e qui il giudizio non è nostro ma è presente in una significativa intervista al senatore Covatta apparsa sull'Avanti, alcune Corti preferiscono «che la realtà processuale resti semplificata nello schema pentiti-non pentiti».

Inoltre il processo penale sembra volto a definire non tanto il giudizio di colpevolezza, quanto a stabilire le condizioni della detenzione; così il giudice Laudi sembra molto preoccupato di ostacolare la «declassificazione con provvedimento amministrativo» di chi è detenuto nel circuito carcerario di massima sicurezza. Qui lo scontro è largamente fuori dai criteri della «astratta legalità», e teso alla conservazione di un potere costruito nella fase dell'emergenza, potere reale quanto a-istituzionale, che ha concentrato negli uffici istruzione e nelle procure la decisione sulla destinazione carceraria e sul trattamento differenziato degli arrestati. Di fatto si intende congelare l'identità ed il profilo politico giudiziario (dal momento che la cosiddetta irriducibilità è considerata anche fatto giuridico, luogo di aggravanti e inibizione della concessione delle attenuanti) degli imputati. Il PM Gianfrotta sottolinea che «nel processo penale non esistono aree omogenee o soggetti collettivi» e con ciò si vorrebbe chiudere il discorso affermando che è accertata e accettata solo l'identità collettiva pregressa, su cui è già stato erogato il giudizio di «fatto criminale» di banda

armata; è l'esclusione di ogni intenzione per il futuro che sia diversa.

Nonostante ciò per noi resta evidente che non è possibile aprire un qualsiasi processo di trasformazione, una qualsiasi prospettiva di sviluppo di libertà, al di fuori di un'assunzione di responsabilità politica e personale da parte di chi è stato quadro dirigente dei diversi processi organizzativi della lotta armata e al di fuori di un riattraversamento critico generale del ciclo di lotte e di scontro sociale e politico passati - ben oltre le scadenze processuali - per ricavare i caratteri e le potenzialità e le prospettive che in esso erano maturate, per coglierne infine i limiti e le contraddizioni. Ma allora, su questa base, si delinea un contrasto, un confronto, che può avere esito positivo e non sono per i frammenti - ex terroristi, giudici, politici - che ne sono attori. Ciò che accade nelle aule di corte d'assise, il tentativo di codificare i comportamenti secondo la legge sui pentiti, influisce su più estesi processi di uscita dall'emergenza ritardando questo processo.

Parimenti il nostro lavoro critico ed autocritico non si esaurisce nel momento processuale o nella discussione dei privati destini di un gruppo di individui.

Non vogliamo stabilire sulla base della nostra vicenda un nuovo paradigma ma piuttosto oggi si tratta di pronunciarsi a favore o contro il passaggio da un sistema di relazioni basato sulla «nemicità» ad una assunzione del conflitto quale volano dei processi della trasformazione sociale, registrati, questi, in pratiche ed istituti di mediazione politica e sociale e non rimossi con operazioni chirurgiche, con un'opera di pacificazione coatta.

Perché non si possa dire: «Hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace».

Giulia Borelli, Maurizio Costa, Francesco D'Ursi, Vincenza Fioroni, Chicco Galmozzi, Raffaele Iemulo, Guido Manina, Paolo Margini, Claudio Minervino, Giorgio Palmero, Nicola Solimano

Imputati del processo milanese Co.Co.Ri. - Prima linea

Lettera inviata al sen. Luigi Covatta

«Il problema rappresentato dai prigionieri politici»

Il problema rappresentato dai prigionieri politici che hanno manifestato il proprio distacco obiettivo dalla lotta armata è uno dei nodi che va sciolto da parte di chi intende avviare nel nostro Paese significative scelte politiche di riconciliazione.

Noi ci rendiamo conto di quanto profonde siano state le lacerazioni prodotte, all'interno del tessuto sociale, dal terrorismo. Tanto profonde da non farci ritenere praticabile - ma neppure equa - una soluzione che si caratterizzi come «colpo di spugna».

Noi non chiediamo unilaterali atti di clemenza, così come non poniamo sul tavolo di una qualsiasi trattativa il disinnescamento della nostra più o meno residua «pericolosità».

Il colpo di spugna rappresenterebbe ancora, non solo la rimozione dei fatti accaduti ma la rimozione delle medesime cause e condizioni che li hanno originati. Sarebbe rimozione e «amnistia» anche nei confronti delle molte responsabilità che hanno prodotto e comunque favorito la «crisi», non solo come insieme di condizioni oggettive di squilibrio economico sociale ma, forse ancora di più, come crisi di valori, di orientamenti, di riferimenti, di orizzonti culturali.

Questa crisi, forse ancor di più dei processi di disgregazione e marginalità economica e sociale, è stata alle origini del fenomeno della lotta armata.

Non rimuovere e non «amnestiare» significa anche dire con chiarezza che le lacerazioni prodotte nel tessuto societario non sono riparabili tornando agli equilibri e agli assetti sociali e politici precedenti ma solo con un salto in avanti operato attraverso un nuovo programma di diffusione delle libertà. Programma che può essere promosso solo da quelle forze e parti politiche capaci e

intenzionate a dare vita al metodo, agli istituti e alla cultura della mediazione politica dei vecchi e nuovi conflitti sociali.

Attraverso le macerie prodotte dall'emergenza inizia oggi a farsi largo nelle coscienze il bisogno profondo di ritornare ad una situazione nella quale la conflittualità si svolga come libera espressione delle parti sociali in causa, ben al di qua della drammatizzazione dello scontro sul terreno della violenza e dell'uso delle armi.

La proposta di legge di cui Lei è firmatario con altri Senatori di varie parti politiche, è quella che senz'altro meglio interpreta questa domanda sociale e questo bisogno di riconciliazione, a cui noi stessi (all'interno di un più ampio dibattito e schieramento che nelle carceri ha maturato in varie forme la recessione dalla lotta armata) facciamo riferimento e vogliamo contribuire.

Buon lavoro. Cordiali saluti.

Galmozzi Enrico, Palmero Piergiorgio, D'Ursi Francesco, Minervino Roberto, Costa Maurizio, Solimano Nico, Minervino Claudio, Fioroni Vincenza, Borelli Giulia, Polo Giuseppe, Jemulo Raffaele, Waccher Claudio, Manina Guido, Zambianchi Paolo, Fornoni Gianfranco.

Tutti detenuti differenziati del processo CO.CO.RI - Prima Linea, in corso davanti la III^a Corte di Assise di Milano.

Milano, li 6/3/84

Lettera inviata al sen. Luigi Covatta

IV

DA ALESSANDRIA

On. Macaluso,

ho letto sull'«Unità» le Sue riflessioni su «pentiti» e «dissociati». Gliene scrivo subito, a caldo, perchè ne sono rimasto molto colpito e perchè non riesco davvero più a tacere davanti a un dibattito di cui sono, insieme a tanti altri, l'oggetto. In quel che segue, vorrei che Lei prescindesse dai miei casi personali, e che assai semplicemente considerasse questa lettera - della quale farà l'uso che vorrà - come una sorta di lettera anonima, scritta da uno di quei fantasmi tanto evocati che finalmente dice: «Mi avete chiamato? Ecco, sono qui...».

Il cuore delle Sue riflessioni è costituito dalla bella citazione del Beccaria; bella, certo, ma poco adatta a spiegare qualcosa. Io non credo e non crederò mai che dieci anni di storia così crudele e disperata e la sua fine e il travagliato e complesso fenomeno della dissociazione siano neppure lontanamente riassumibili nella «scellerataggine», nel «tradimento», nella «dissimulazione» di cui il Beccaria parla. Non lo crede nessuno, del resto. Neppure Lei. Tant'è vero che non ripropone il «bando» proposto dal Beccaria, ma il contrario: cioè un progetto di reinserimento sociale quale quello che sta dietro alle proposte di accorciare le pene e insomma di restituire alla vita civile i «dissociati». In caso contrario, quale moralità o credibilità si potrebbe dare a uno Stato che si proponesse di fare puramente e semplicemente posto a una genia di scellerati, nemici irriducibili di ogni consorzio civile, di ogni valore collettivo? Che idea si potrebbe avere di uno Stato simile, se non che esso sarebbe la perfetta immagine speculare di quel tradimento e di quella dissimulazione con cui viene a patti?

Questa contraddizione che s'incontra se ci si limita alle categorie del Beccaria emerge anche in altra forma. In questi anni abbiamo

tutti assistito a una intensa attività dello Stato intesa a incoraggiare, costruire, formare i «pentiti», con ogni mezzo, anche il più spregiudicato. Suona perciò strano il virtuoso coro di riprovazione per questo fenomeno: ed anche questa è una cosa che tutti sanno, e che tinge di più di un sospetto di ipocrisia tante moralistiche condanne. Abbiamo visto che spesso la teoria dei mandanti non ha retto alla prova, nei confronti delle azioni terroristiche. Ma regge benissimo nei confronti del «pentitismo». Allora, su chi cominciamo a moraleggiare?

Il fatto è, on. Macaluso che il discorso non può essere contenuto in misure così volgari, e non lo si risolve col buttarsi reciprocamente la merda addosso. Se così fosse, e quel che ho da dire finisse qui, sarei il primo a vergognarmene. E starei zitto. Per fortuna, le cose sono assai più complesse e le vie della moralità pubblica e privata assai più ricche, nella mente e nel cuore di ognuno, anche dei «pentiti» e dei «dissociati». E dovremmo perciò tornare a chiederci se lo Stato fa marcire o invece migliora ciò che tocca. Personalmente, io voglio credere che il fondamento reale di ogni dissociazione o collaborazione stia, se non altro nelle intenzioni e nella moralità stessa del legislatore, in un rapporto nuovo con lo Stato e con le sue istituzioni. Voglio credere che lo Stato non riesca solo a pensare in termini di tradimento e dissimulazione, ma che appartenga alla sua natura la capacità di offrire qualcosa di più alto, di più nobile di un patteggiamento più o meno scellerato a tutti quelli che hanno abbandonato le sanguinose illusioni del terrorismo. Lasciamo perdere un attimo, on. Macaluso, i giudizi sommari sui «dissociati» e i «pentiti», e miriamo più in alto: lo Stato, quella capacità la possiede o no? Ed esiste una forza politica che di questa capacità si faccia interprete, le dia corpo, spessore sociale? Questo è il punto, e solo qui si misurerà davvero l'uscita in positivo dalla stagione e dalla cultura dell'emergenza. Ho detto che voglio credere a tutto ciò: ci credo, infatti, ma non è sempre facile. Prendiamo il caso concreto della cosiddetta «legge sui pentiti». Qui credo sia avvenuto qualcosa di molto brutto. L'art. 3 contempla il caso di chi collabora pienamente con la giustizia, e precede per ciò alcuni benefici. Aggiunge poi il famigerato comma 2, quello che prevede altri rilevanti benefici nel caso che tale collaborazione risulti «eccezionale». Dato che il primo comma prevede già tutto - tutto quel che un imputato può dare - il significato dell'aggettivo «eccezionale» assume per forza un significato strettamente quantitativo. E la

persona concreta dell'imputato, il suo atteggiamento, la sua piena disponibilità, la profondità della sua autocritica, il suo desiderio di rimettere proprio a quello Stato contro il quale si era ribellato la possibilità della sua risocializzazione... tutto ciò viene cancellato, e il rapporto è ridotto a uno scambio di merci. Certo, la legge è costituita anche dall'art. 1 e dall'art. 2 e dal primo comma dell'art. 3, e da altri ancora. Ma di fatto quel secondo comma è diventato la legge: su di esso tutti i contenuti della legge sono stati violentemente schiacciati, e ne è nato un principio assai grave di degradazione del suo possibile significato. Da una parte e dall'altra, si è aperta la caccia all'eccezionalità ad ogni costo, al supercontributo, al profitto il più alto possibile, e ogni altro valore è stato sacrificato. E oggi quelli che auspicano un processo di pacificazione lo fanno contrapponendo alla «legge sui pentiti» altri progetti di legge, che dovrebbero correggerne le storture più evidenti. Mentre chi difende la legge lo fa con così poca convinzione da lasciar quasi intendere che il suo vero scopo sarebbe stato quello di mettere fuori di galera quattro o cinque persone al massimo. Che è una difesa assurda, sia perché non si fa una legge per quattro o cinque persone, sia perché, in tal modo, si verrebbe candidamente ad ammettere che della fase finale del terrorismo e del fenomeno della dissociazione e dei tanti casi particolari che l'hanno accompagnato e delle sue implicazioni sociali e delle responsabilità politiche che sollecita, ebbene, che di tutto ciò non si sa nulla, e si è ancora all'anno zero. E' una difesa, dunque, che appartiene ancora tutta alla stagione e alle ragioni dell'emergenza, e che in nulla contribuisce a quella «cultura della pacificazione» che da tante parti ormai s'aspetta.

Ricordo che proprio su «l'Unità» in prima pagina, era uscito un anno, un anno e mezzo fa, un articolo che mi era sembrato importante. Vi si diceva, in sostanza, che la sconfitta del terrorismo non poteva e non doveva lasciare le cose come stavano. Che era una grande occasione per dare slancio a tutte le forze che lottano per migliorare il nostro paese, per ridisegnare un'immagine diversa dello Stato, più aperta, più coraggiosa, più capace di catalizzare le tensioni e gli ideali di tanti giovani, di recuperarli all'impegno sociale, sanando lacerazioni anche drammatiche. Vi si diceva - se ricordo bene - che era proprio della tradizione e della linea del PCI lavorare in questo senso. Mi permetta di dire, on. Macaluso, che questo discorso oggi è ancora più attuale di ieri: ma nelle Sue

parole non ne ho trovato traccia. Ho trovato la citazione del Beccaria che parla di scelleratezze e tradimenti e la proposta finale di concedere riduzioni di pena ai dissociati. Ma perché riduzioni? A quale ragione o idealità o programma sociale esse fanno riferimento? Quale visione dello Stato e dei suoi compiti le nobilita, le rende credibili, desiderabili? Mi creda: questa, per me e per altri, è la domanda più importante.

Vede, io desidero uscire di galera, e desidero che almeno ogni altro dissociato esca, al più presto. Non ho alcuna vergogna a dirlo. Ma vorrei anche che ciò avesse, per me e per tutti gli altri - per la società alla quale voglio tornare ad appartenere - un senso. Chiedo troppo? Con stima. Cordiali saluti.

Enrico Fenzi
(da «l'Unità» del 30 novembre 1983)

V

DA PARIGI

Egregio senatore,

mi chiamo Andrea Morelli. Sono un rifugiato politico della numerosa comunità italiana, qui presente. Sono imputato nel processo Cocori-Metropoli, attualmente in corso a Milano.

Nella mia breve carcerazione (durata dal luglio '81 all'agosto '82) sono stato protagonista della famosa «estate di S. Vittore», poi tragicamente conclusa, ed inoltre sono uno dei 51 firmatari del famoso documento di Rebibbia, vero punto di inizio di tutte le discussioni sulla soluzione politica del problema dei detenuti e latitanti in ragione della loro militanza politica.

Le scrivo essendo a conoscenza del suo diretto e concreto interessamento al problema carcerario e dintorni.

Vorrei che sapesse e tenesse in conto che qui grande è l'interesse per una soluzione, anche parziale e progressiva, del problema.

C'è quindi molto interesse in disposizioni legislative che possano contenere elementi che consentano il ritorno degli esiliati in Italia.

D'altronde il comportamento degli italiani qui ufficialmente rifugiati è consono e ligio del rispetto di tutte le leggi vigenti, che certo non sono dissimili da quelle della Repubblica Italiana.

Dico questo non solo perché è vero, ma anche perché serve a dimostrare concretamente che non solo potremmo essere «recuperati» al libero gioco delle parti caratteristico di ogni democrazia, ma già lo siamo con il nostro comportamento quotidiano in situazioni oggettivamente più difficili (difficoltà della lingua, di trovare lavoro, casa, sicurezza economica e dell'avvenire in genere) di quelle che troveremmo reinserendoci nel nostro ambiente naturale.

Quanto al paventato timore di una ripresa di attività «terroristiche» nulla è ormai più lontano di questo dalle nostre teste e pensieri e ne siamo una prova vivente.

Vorrei quindi che tenesse realisticamente conto di questa comunità, affrontando nelle dovute sedi il problema della soluzione politica per la nostra generazione.

Anche perché in conseguenza verrebbero a cadere automaticamente tutte le favole su Parigi come «santuario» di una possibile ripresa terroristica.

Sicuro che vorrà considerare quanto brevemente le ho scritto, le porgo i migliori saluti.

Andrea Morelli
Parigi, 20.2. '84

CAPITOLO TERZO

I DETENUTI DI DESTRA

E' sempre un evento raro, l'intervento all'interno del sistema penitenziario di quanti hanno la forza e il coraggio di superare la barriera di questo «rimosso collettivo», di questo «tabù culturale», per aprire uno spiraglio sulla realtà separata in cui uno spaccato dell'umanità vive in stato di animazione sospesa.

Nella struttura composita e variegata del tessuto carcerario, si presenta una vasta fascia di detenuti politici, frutto del recente conflitto che ha caratterizzato l'ultimo decennio. Sembra incredibile che oggi un fenomeno di dissenso politico che ha attraversato in così ampie dimensioni l'intera nostra società, debba avere come residuo la morte civile nelle prigioni di una vasta parte di quella generazione giovanile che ne è stata interessata.

Eppure è un dato storico come la genesi di tale fenomeno, si collochi in quel periodo di storia degli anni sessanta in cui la fase di capitalismo avanzato, che sottendeva l'imporsi della società «consumistica del benessere», aveva instaurato sistemi di valori e di modelli socio-economici materialisti in un tessuto sociale e culturale italiano che ancora viveva i ritmi di una società preindustriale. Dallo sconvolgimento dell'equilibrio sociale verificatosi per l'attrito fra queste diverse culture emersero quelle contraddizioni che hanno contribuito alla nascita di quel rifiuto diffuso che poi si è tramutato in antagonismo di sempre maggiori aree sociali.

Vogliamo oggi ricordare come tale dissenso sia generato all'interno di quell'ambiente sociale che più aveva conservato in sé quei principi trasmessi dall'educazione cristiana ricevuta dalle tradizioni familiari. Non sarà pertanto difficile scoprire nella memoria cattolica la presenza nel proprio ambito di situazioni e componenti che più sono rimaste coinvolte dal clima generale di quel periodo. Non può essere certo una coincidenza il fatto che, come accurate

analisi hanno dimostrato, una elevatissima percentuale di detenuti politici in giovane età svolgevano attività in associazioni cattoliche (aclismo e scoutismo) ed in istituti religiosi; e parliamo per esperienza vissuta, nel dire che elementi che caratterizzavano tale ambiente vennero utilizzati nella militanza politica. Tensione ideale, profondo senso di rigore morale ed ansia di rinnovamento di fronte ad una società che non si sentiva più a misura di uomo, trovarono nell'attività politica la possibilità di occupare in termini di radicale totalità l'esistenza di quanti volevano che tali istanze si estrinsecassero nella concreta pratica quotidiana, e non rimanessero delle astrazioni teoriche.

Per la parte di quella generazione per la quale altruismo, generosità, spirito comunitario rappresentavano ancora dei valori umani a cui fare riferimento, ogni forma di protagonismo politico rappresentava il veicolo più congruo per poter esprimere la realtà pubblica contemporanea, l'impegno morale e la sensibilità di cui si sentiva dotata nei confronti dei problemi dell'individuo nella società, delle disfunzioni della struttura sociale vigente e della scandalosa immoralità diffusa tra quanti detenevano il potere politico ed economico.

Né si può mancare di individuare nel disagio esistenziale, nel fascino per lo straordinario, nell'ansia dei valori assoluti, nella necessità di spaziare in dimensioni umane diverse, nella predisposizione al sacrificio individuale, nello slancio idealistico verso la comunità (connotati accentuati dall'età giovanile dei protagonisti), quei caratteri che definiscono forme elementari di ispirazione mistica, esigenze di vivere la religiosità in un modo nuovo e più attuale, ricerca di un diverso rapporto con il sacro più profondo e pregnante.

E' su questo substrato umano comune, su questo potenziale di vita e di amore, che si sono innestate successivamente le differenti e divergenti ideologie, Fondamentalismo, massimalismo e manicheismo, elementi assunti quasi per osmosi dalla cultura cattolica di provenienza, sono stati proiettati nei rigidi schemi ideologici assumendo toni esasperati e dogmatici da cui poi è derivata una sempre maggiore intransigenza ed intolleranza teorica e pratica. Incapaci di trovare forme originali adeguate ad esprimere i propri bisogni e le proprie istanze, c'è stata per molti la necessità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla cultura politica dell'epoca. L'uso sempre più massiccio di modelli ideologici indot-

ti e di categorie politiche fuorvianti, hanno determinato una tale frattura nel meccanismo di interazione dialettica con la società, per la carica di incomunicabilità che questo processo aveva accentuato, da trasformare il protagonismo politico in antagonismo di rivolta, il confronto sociale in conflitto.

E sta di fatto, che di fronte all'insorgere di un clima di crescente violenza, ha fatto riscontro il cinismo e l'insensibilità della classe dirigente italiana che incapace di interagire con queste dinamiche emergenti, ha rifiutato la responsabilità di interpretare e di voler comprendere le spontanee motivazioni di spinta di una ribellione generazionale così ampia. Così che l'istituzione Stato ha avuto facile legittimazione a reagire solamente in crudi termini repressivi e militari, attraverso un'opera di criminalizzazione e demonizzazione di tutta l'area di trasgressione politica, producendo un'atroce appiattimento della recente storia, dove ogni discriminante fra dissenso politico e terrorismo è stata rimossa, ci sembra assurdo il ridurre la ricca e complessa realtà umana del nostro mondo, nel rigido schema e stereotipo predeterminati dalla logica del terrorismo.

Eppure è la realtà attuale, della quale noi ancora non ci capacitiamo, che vede frantumata la speranza dei nostri ideali giovanili e l'onestà dei nostri intenti, frammentato il nostro sincero spirito comunitario, da una spietata logica di annientamento. Oggi si assiste all'omologazione di terrorista per chiunque abbia fatto politica al di fuori delle istituzioni, all'imbarbarimento della giustizia italiana per la quale agli imputati di terrorismo vengono negati i più elementari diritti (vedi carcerazioni preventive praticamente infinite), ma soprattutto ad una situazione carceraria drammatica, come hanno denunciato i cappellani dei carceri in un recente convegno. All'interno degli istituti di massima sicurezza, non esistono ancora, dopo anni, normative che regolamentino tali strutture. Costante mortificazione per le perquisizioni corporali, avvienti colloqui con i familiari attraverso i vetri divisorii, soffocanti limitazioni di ogni genere; è questa la situazione in cui si vengono a trovare numerosissimi giovani.

Nel supercarcere di Novara non è più possibile, da due anni, vedere il sole perché il passaggio è schermato da una fitta griglia di ferro, a Voghera tutto è regolato da asettici circuiti elettronici.

Nei «braccetti di lungo isolamento», la situazione si estremizza raggiungendo livelli in cui si travalica la vivibilità. Ovunque stiamo

vedendo spegnersi la nostra gioia giovanile, esaurirsi il nostro slancio vitale, consumarsi la nostra sensibilità, in lunghi anni di prigionia senza nessuna prospettiva per il futuro, e tutto ciò nell'indifferenza generale.

Eppure proprio oggi, che si è esaurita ogni forma di lotta armata ed un processo di riflessione e di rivisitazione critica sul passato sta attraversando ampi strati del nostro mondo, non si giustifica più il procrastinarsi di uno stato di emergenza che doveva la sua esistenza ad una condizione di natura straordinaria. Continuando a rimuovere la nostra realtà, oggi si rischia di far estinguere e seppellire una generazione che ancora potrebbe offrire molto in termini di valori umani, di disponibilità e di sensibilità per le problematiche che affliggono l'uomo moderno, di impulso vitale alle dinamiche sociali che si stanno delineando; soprattutto perché ormai vaccinati, per il patrimonio dei gravi avvenimenti sperimentati e vissuti di prima persona, da ogni tentazione di ordine ideologico e degenerazione terroristica.

Questa lettera non vuole essere una denuncia ma una preziosa testimonianza sulla drammatica esperienza che sta vivendo una generazione in carcere.

Affidiamo a Lei questo nostro messaggio di vita, affinché possa essere rivolto alla realtà sociale esterna.

I detenuti politici: Sergio Bevivino, Enrico Campanini, Attilio Clementi, Stefano Colicchia, Claudio Conti, Giuseppe Dimitri, Gilberto Falcioni, Antonio Fiore, Alberto Giannelli, Andrea Insabato, Leonardo Iavitola, Giulio Liberti, Paolo Lucci-Chiarissi, Paolo Migliorelli, Vincenzo Piso, Antonio Proietti, Rossano Serello, Pierfrancesco Vito, Gianluca Zucco, Mario Zurlo.

«Squarciando il velo»

Contributo alla richiesta di abolizione del Segreto di Stato dalle indagini sulle stragi

Entrare concretamente nel merito dei crimini più efferati del dopoguerra è senz'altro compito così complesso ed articolato da non poter essere esaurito da uno scritto quale si propone di essere il seguente.

Anni di indagini, migliaia di pagine di verbali con nomi, date e circostanze, hanno ampiamente dimostrato di non rispondere ai quesiti posti dal fenomeno stragista, quesiti con ben più profonde origini. Riteniamo che tutto quanto è emerso fin'ora necessiti di premesse inderogabili che evidenzino i meccanismi di potere che a nostro avviso attivano tale fenomeno, pena il vanificarsi di ogni sforzo che realmente sia rivolto alla ricerca della verità. Tutto ciò che si trova racchiuso nella volontà di attribuire il fenomeno stragista ad una particolare componente politica e/o sociale (la bomba è sicuramente fascista...), come pure nel significato della scelta di un crimine così fortemente capace di creare disgusto ed odio nei confronti dei presunti colpevoli, combacia perfettamente con quelle dinamiche sociali che superando il contesto storico contingente e proponendosi come fattore costante e ricorrente, rispondono a quel bisogno di simboli e stimoli istintivi, nonché di certezze semplici e rassicuranti, espresso dall'immaginario collettivo del corpo sociale. Ciò ha giustificato nella storia la demonizzazione di quanti per una ragione o per l'altra sono apparsi estranei alla comunità e diversi nel modo di concepire le cose e di affrontare i problemi.

L'innescò del fenomeno stragista è andato a coincidere con quella fase storica italiana, al termine degli anni sessanta, in cui l'attrito generato da una realtà economica avanzata instaurata dal «boom economico» in un contesto civile ancora in fase pre-industriale, aveva causato profondi costi sociali e contraddizioni

culturali, determinando nella base sociale una tale esigenza di giustizia e rinnovamento da attivare un processo di contestazione generale che ebbe come fase significativa il '68. In questa situazione di instabilità, alcune componenti, che corrispondevano alle infrastrutture di fatto permanenti alla realtà di potere dominante vedevano compromessi i propri interessi proprio perché non veniva messa in discussione solo la classe pubblica di governo, che a differenza è implicitamente modificabile, ma l'intero sistema di potere. In questo contesto al fine di appagare quel sentimento confuso di frustrazione ed intolleranza vissuto dalla popolazione, attraverso la «strategia della tensione» viene offerto un «capro espiatorio» (chiave simbolica della psicologia collettiva) che ha la funzione sociale di distrarre l'attenzione pubblica italiana dalle disfunzioni della struttura sociale lasciandone inalterato l'assetto, ristrutturando e compattando il consenso sociale di fronte ad un comune nemico. Per la riuscita di tale espediente si utilizzano proprio quelle valenze sociali dell'estremismo politico ove la spinta innovatrice tentava di organizzarsi in progetti che miravano attraverso la sostituzione delle istituzioni politiche a produrre una forma di governo che si presupponeva più idonea e congrua all'esigenza storica, dando vita a quel conflitto ideologico caratterizzato da gravi attentati politici sui quali ha fatto leva la «strategia della tensione». Ma fra un attentato che per la sua selezione specificatamente politica dell'obiettivo, lascia estranea la partecipazione istintiva della popolazione la strage che, con la sua natura indiscriminata, predispone ad una reazione emotiva che tende a coinvolgere tutti e diffondere la paura, esiste uno scarto macroscopico. E' con la strage che si è potuto inculcare nella gente un senso di animosità persistente, atto ad essere manipolato. E' proprio in un clima di terrore che emerge quel bisogno di identità, di protezione ed assistenza dall'urto (una delle suggestioni inconscie più radicate nella psicologia collettiva di cui si è avvalsa la classe di potere per proporre le istituzioni vigenti come unico punto di riferimento che offre alla gente una sicurezza preferibile alle incognite del rinnovamento).

Fatto sta che ad un primo tentativo di addebito della strage di piazza Fontana ad una matrice anarchica (pista Valpreda), grazie all'intervento massiccio delle forze di sinistra che opposero una forte resistenza a questo tentativo di strumentalizzazione rendendolo rischioso e dispendioso, fece seguito l'utilizzazione univoca

del fenomeno neofascista, non come obiettivo da colpire, perché certo non rappresentava un pericolo, ma come idoneo strumento per svolgere il ruolo sociale di capro espiatorio. In una repubblica per definizione antifascista come quella italiana, il fenomeno neofascista non poteva non presentarsi certo come figura ideale di negatività a cui ricondurre questo stereotipo tradizionale e convenzionale, per la sua fisionomia di gruppo minoritario ed emarginato predisposto ad essere esorcizzato. Gli aspetti che lo disponevano a svolgere questo ruolo erano inoltre la frammentarietà derivata dalla mancanza di coscienza politica collettiva, l'indisponibilità di appoggio di masse popolari, ma soprattutto una cultura politica che vedendo nello Stato autoritario del ventennio la istituzione in cui l'ideologia fascista aveva preso sostanza, ha fatto sì che non fosse la figura Stato ad essere criticata ma un suo assetto, e che si giustificassero riferimenti verso quei coefficienti della struttura sociale che si consideravano effetti residuali del passato fascista. Ciò ha comportato che quel mondo eterogeneo composto da una fascia sociale che prendeva il proprio impegno politico a destra per esprimere le proprie istanze ed esigenze, fosse percorso marginalmente da sussulti e tentazioni golpiste di componenti minoritarie, che con la contraddittoria volontà di restaurazione e cambiamento, si illudevano probabilmente che per raggiungere obiettivi politici di uno spessore determinante, ci si potesse accostare a quelle frange di potere disponibili al fine voluto, non capendo che queste avevano ben precisi interessi ad avvicinarsi a fenomeni che più ritenevano adatti al loro uso e consumo. Eppure è stato proprio grazie ai rapporti tangenziali a quest'ambiente politico, che gruppi di potere hanno avuto facile gioco a strumentalizzare queste piccole forze esterne (con azioni di pressione e provocazione), usate come spazi ideali di manovra psicologica, onde inculcare nella gente l'idea sillogistica che la strage «è fascista», e convogliare la protesta di tutta la sinistra nello sterile canale dell'antifascismo, riconvertendola. L'area neofascista, venendo presentata come esaltazione dello Stato ed al contempo come «setta» estranea alla comunità capace di perseguire i propri fini macchiandosi dei crimini più esecrabili, serviva a subire quella punizione vicaria e catartica che soddisfacesse il grado minimo di credibilità riuscendo a deviare l'attacco dal potere reale.

Ma anche questa ambiguità di fondo viene meno, quando verso la metà degli anni settanta si verifica una profonda trasformazione

nella cultura ideologica del movimento di rivolta politica di estrema destra: nasce il rifiuto del concetto di potere, decadono i modelli istituzionali autoritari e totalitari. Anzi la motivazione di fondo comune a chi si definisce neofascista è proprio il rifiuto del mondo come esso è, avendo sempre rappresentato per i giovani il fascismo il nemico comune alla forze dello Stato, per meglio mostrare la propria estraneità nei confronti di questo, nulla di meglio che definirsi neofascisti. Cosicché il dissenso politico che esprimeva questa nuova generazione di destra, rispetto a quelle passate, è molto più profondo e radicale non avendo in sé alcuna finalità ed ambizione di conquista di potere o di sostizione di esso. Rifiuta a priori ogni compromissione con qualsiasi tipo di struttura istituzionale, è completamente svincolato da ogni logica che concepisca in teoria ed in pratica qualsiasi forma di potere, di quest'ultimo anzi sperimentando sulla propria vita il peso. La natura stessa di questo mondo lo rende incompatibile, inconciliabile ed estraneo a qualsiasi piano strategico che preveda la strage; proprio il meccanismo mentale del «fine che giustifica ogni mezzo» viene isolato e stigmatizzato. Eppure come minoranza demonizzata ed emarginata nella ghetizzazione più assoluta, il nostro fenomeno viveva un clima di massima compressione, scontando ingiustamente l'onta del crimine mai commesso di strage, esposto al pubblico linciaggio ed annientamento fisico e morale nell'indifferenza ed il cinismo generale (lo slogan più diffuso era: «uccidere un fascista non è un reato....»). La progressiva perdita di correlazione con la società accentua la fattura con il resto della comunità, producendo tendenze inconse e esigenze istintive che trovano una forma razionale andandosi a coniugare con i sedimenti di quelle dottrine ideologiche, affioranti talora nel nostro tessuto, che concepivano gli «altri» come un nemico al quale non si riconosce alcun tipo di diritto per il solo fatto di essere «contro». Ciò rendeva possibile che in risposta alla demonizzazione ideologica, si determinasse una reazione violenta ed armata con l'attentato. Ma per effettuare una rigorosa analisi che aderisca alla realtà storica, è indispensabile che si sottolinei l'evidente differenza fra forme di prolungata e frustrata compressione totale che sporadicamente ed incidentalmente potevano culminare ed esplodere in azioni criminali cruente quali attentati che rispondevano sì a logiche ideologiche aberranti, ma erano sempre delimitabili e circoscrivibili alla realtà politica che ne definiva l'obiettivo e ne presupponeva gli autori, e la

strategia delle stragi che con il loro raggio di azione ampio ed indistinto esercitano una valenza svianante e provocatoria assai più ricollegabile alla «grande politica» interna ed internazionale nella quale hanno un ruolo primario i centri di potere. La nostra realtà politica, nella quale non solo si dimostra che non è esistita una organizzazione omogenea ma neanche è sopravvissuta in qualche forma sotterranea nessun disegno strategico preordinato e coordinato non essendoci un fine unitario, rende sempre più difficile che si giustifichi come plausibile lo stravolgimento della verità storica che utilizzando l'immagine del neofascismo associata alle stragi, continui ad alimentare e faccia rivivere lo stereotipo tradizionale della «setta clandestina» che cospira ed ordisce ai danni della società. Un'interpretazione di questo genere non avrebbe più potuto trovare credito se non si fossero aggiunte le abili macchinazioni e manipolazioni propagandistiche: già all'indomani della strage di Bologna la presidenza del Consiglio indicava la «pista nera» con insolita tempestività; né è un caso che si mantengano celati i retroscena dei rapporti intercorsi fra strapagati mentitori e i servizi segreti (vedi scandalo Ciolini e Farina). Ormai dopo che negli ultimi anni, attraverso il successo dell'opera giudiziaria e la capitolazione del fenomeno politico di estrema destra, sono venute alla luce del sole tutte le articolazioni operative, responsabilità direzionali ed esecutive, tutte le dinamiche e tematiche di tale ambiente, risulta impossibile, se non grazie ad una forzata falsificazione ideologica, continuare ad attribuire la matrice delle stragi all'interno di questo sito. Soprattutto appare evidente l'enorme sproporzione fra la gravità del delitto di strage ed il tornaconto politico che da esso è possibile ricavare, ove venga ascritto ad un gruppo estremista comunque appartenente ad una geografia politica pubblica e decifrabile come quella neo fascista. Mentre se si formula l'ipotesi che le stragi siano state progettate per finalità non coincidenti con obiettivi politicamente definibili, l'accaduto appare più intelligibile, ma anche più scioccante per l'apparizione nello scenario terroristico di una terza realtà oberata di gravi responsabilità e tuttora coperta dall'anonimato e dall'impunità.

Proprio oggi che in Italia si stanno sviluppando i presupposti per una rimarginazione e pacificazione sociale senza pregiudiziali che permettano una concreta uscita dall'emergenza ci rendiamo conto della necessità che venga fatta luce sull'enigma oscuro delle stragi, perciò riteniamo indispensabile, al fine di togliere definitivamente

ogni dubbio, *chiedere l'abolizione del segreto di stato dalle indagini sulle stragi*; volendo rompere con gli equivoci del passato con una presa di posizione chiara ed inequivocabile di denuncia e condanna di tale fenomeno.

Consci, per la drammatica esperienza vissuta, di voler assumere le responsabilità politiche e civili del percorso storico che la nostra generazione di dissenso politico ha effettivamente e spontaneamente attuato, con gli anni di carcere che stiamo subendo; ma rifiutando una volta per tutte di dover pagare e dover assolvere il ruolo di capro espiatorio per crimini che appartengono ad una logica distante anni luce dalla nostra realtà politica.

Vogliamo così concretamente contribuire affinché certe situazioni non si ripropongano più, arrivando alla reale interpretazione di quelle dinamiche socio-politiche che con le loro concatenazioni ed implicazioni conseguenziali le hanno prodotte. Additando e smascherando pubblicamente ogni subdolo ed abnorme meccanismo ideologico e metodologico, intendiamo impedire che riproponendo il fantasma fascista dietro gli episodi di strage, oltre a depistare ulteriormente le indagini dai veri responsabili, possa servire come alibi per giustificare una proroga dello stato di emergenza. Ciò continuerebbe ad alimentare nella società quel clima di tensione, paura ed insicurezza, che sviando l'attenzione dai reali problemi attuali, blocchi le spinte innovatrici che stanno emergendo e soprattutto vada a vanificare qualsiasi processo di trasformazione interno alla società, non ultimo la modificazione di atteggiamento che sta attraversando trasversalmente tutta la compagine di devianza e trasgressione politica italiana, dentro e fuori il sistema penitenziario.

Noi ci auguriamo che questo scritto possa essere oggetto di proficua ed obiettiva riflessione per il nostro stesso ambiente e per quanti si battono per una soluzione politica del nostro fenomeno, rispondendo alla nostra attuale esigenza di confrontarci con la realtà, per verificare le nostre idee ed aspirazioni su un piano nuovo di distensione e comprensione che permetta di proporci come forza attiva e protagonista nei confronti dell'apertura di questo processo di transizione sociale.

Febbraio 1984

Carcere di Rebibbia-Roma: Sergio Bevivino, Enrico Campani-

ni, Giuseppe Dimitri, Gilberto Falcioni, Alberto Giannelli, Andrea Insabato, Paolo Maria Lucci Chiarissi, Domenico Magnetta, Vincenzo Piso, Antonio Proietti, Rossano Servello, Pier Francesco Vito, Gianluca Zucco, Mario Zurlo.

«Alcuni elementi di riflessione per i membri del parlamento italiano»

Per i 5.000 processati politici la maggior parte dei quali giovanissimi vale la legislazione speciale che prevede:

- 1) Per reati «associativi» (accusa elargita a tutti gli inquisiti) fino a 23 anni.
- 2) Per reati specifici: Codice Rocco con pene aggravate del 50%, ma senza le attenuanti che detto codice prevede.
- 3) Carcerazione preventiva: 10 anni e 8 mesi.
- 4) Impossibilità anche per i giudici di concedere libertà provvisoria.

Gran parte di questi 5.000 giovani sono in carcere preventivo anche da 5 anni senza aver commesso personalmente dei reati, ma in base alla logica aberrante della responsabilità di gruppo, sancita dalla legge speciale. Moltissimi sono innocenti ma inchiodati da un «sentito dire» di qualche «pentito» male informato o interessato. Solo una minima parte si è con certezza macchiata di sangue.

La macchina della giustizia, sia pure con i suoi tempi lenti è in piena attività. I capi che fanno tutto, in gran parte confessano escono e consegnano alla legge speciale gregari senza colpe o con colpe minori (e quindi senza potere contrattuale), ma quasi tutti comunque definiti «promotori» di associazioni sovversive e bande armate e quindi soggetti a pene gravissime.

Conseguenze: centinaia di sentenze, a volte anche parecchie successive a carico dello stesso individuo, che colleziona così anche cento anni di condanna senza reati di sangue

Chi dice «accelerare i processi» restando questa legge, a nostro

avviso sbaglia, e non solo nei confronti dei nostri figli, ma anche nei confronti della Giustizia nel nostro paese.

Tra due anni i processi saranno chiusi ed avremo la situazione assurda di migliaia di condannati a decine e decine di anni di prigione anche senza reati di sangue.

La nostra richiesta è quindi molto semplice: *Fermare i processi - Varare una legge da paese civile che tenga conto dei mille perché che hanno indotto questi giovani a sbagliare, e solo dopo riprendere i processi*

Ai signori deputati e senatori del parlamento italiano

Finalmente, ad iniziativa di un gruppo di parlamentari appartenenti a diverse aree politiche, è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 221 intitolato «nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo».

Per raggiungere tale obiettivo, la proposta di legge prevede alcune sostanziali attenuazioni della legge speciale e precisamente:

- 1) non punibilità dei reati associativi e dei reati strumentali connessi ma solo per chi non abbia imputazioni specifiche (caso più teorico che reale);
- 2) soppressione dell'aggravante prevista dall'art. 1 del D.L. 15.12.79. n. 625 e previsione di una riduzione di pena;
- 3) estensione della facoltà del Giudice di concedere libertà provvisoria;
- 4) liberazione, nell'ipotesi di buona condotta, a metà della pena.

Esprimiamo il nostro ringraziamento agli estensori del disegno di legge, limitando le nostre proposte a quanto segue:

- a) chiediamo che la non punibilità per i reati associativi sia estesa a tutti i processati politici;
- b) chiediamo che sia precisato che i benefici previsti dalla legge riguardino anche gli imputati di reati a motivazione politica, anche con l'aggravante di terrorismo ma senza l'imputazione di reati associativi; senza tale precisazione, infatti, si verificherebbe l'assurdo che, per costoro, si avrebbe un regime punitivo più grave di quanto non si avrebbe per coloro che sono accusati anche di reati associativi;

- c) chiediamo che la libertà provvisoria possa essere concessa anche per i reati che prevedono il mandato di cattura obbligatorio.

Il Comitato Direttivo dell'Associazione
Famiglie dei Processati Politici
Natale 1983

«*“Dissociazione” e carcerazione preventiva*»

Entro gennaio il Senato comincerà finalmente a discutere le proposte di legge sui «dissociati» dal «terrorismo» e la Camera le proposte sull'abbattimento dei termini di carcerazione preventiva.

Un complesso di leggi quindi che dovrà decidere le sorti di 5.000 giovani, definiti «terroristi» e delle 5.000 famiglie che nel bene e nel male sono indissolubilmente legate per sentimenti e destino ai propri figli.

Ogni deputato, ogni senatore, avrà quindi il problema di coscienza di decidere se questo insieme di uomini, di passioni, di sentimenti, debba ancora essere considerato parte del tessuto nazionale, o debba essere invece definitivamente criminalizzato e respinto ai margini e al di fuori di questa società.

E' questo un momento che può risolversi in modi molto diversi e densi di implicazioni per la vita futura di questo paese.

Il modo che noi proponiamo, è di guardarci silenziosamente negli occhi, riflettere ciascuno su colpe ed errori e ricostruire la distrutta unità con un provvedimento di clemenza verso giovani colpevoli ma anche generosi.

Questo può essere, per chi sappia scegliere, un momento esaltante di rifondazione della nostra repubblica (proprio come nel 1945 anno dell'amnistia Togliatti) attraverso il riassorbimento di eresie e tensioni che non nacquero dal nulla.

Ma c'è il pericolo, che la mancanza di cuore, di intelligenza e di fantasia prevalga, e allora le conseguenze potrebbero essere anche molto tristi per la nostra collettività dato che i fatti della vita sono tutti legati tra loro da rapporti di causa ed effetto.

Ricordiamo ancora una volta la sostanza della legge speciale vigente oggi, legge che fa del nostro paese uno dei più illiberali:

- 1) Per reati «associativi» - accusa elargita a tutti gli inquisiti - fino a 23 anni di prigione;
- 2) per reati «specifici» anche attribuiti a tutti o quasi, in base alla logica perversa della responsabilità di gruppo sancita dalla legge speciale: codice Rocco + 50% ma senza le attenuanti (fino a 1/3) che detto codice prevede;
- 3) carcerazione preventiva - 10 anni e 8 mesi dilatabile all'infinito per effetto di mandati di cattura «a pioggia»;
- 4) Impossibilità anche per i giudici di concedere libertà provvisoria.

La macchina della giustizia è in moto e libera pentiti pluriomicidi, e dà in successive condanne, anche 100 anni a gregari, anche senza reati di sangue, con sentenze tanto discordi da indurre un autorevole membro di questo parlamento a chiedersi se siano state emesse in «paesi diversi». In una nostra precedente lettera abbiamo pertanto chiesto di *Fermare i processi* in attesa che sia varata una legge meno assurda. Questa legge sembrerebbe ora in partenza.

Un gruppo di senatori, di varia area politica, ma in prevalenza socialisti, ha presentato al Senato il *progetto di legge n. 221*. Detto progetto intitolato «*Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la "dissociazione" dal "terrorismo"*» prevede in caso di «dissociazione»:

- 1) La non punibilità per reati «associativi» e reati «strumentali» connessi, ma solo per chi non sia contemporaneamente imputato di reati specifici (condizione di fatto pressoché utopica data la grande larghezza con cui sono stati irrogati mandati di cattura per il principio di responsabilità collettiva).
- 2) Abolizione della aggravante del 50% (oggi peraltro all'esame della Corte Costituzionale) introdotta dall'art. 1 del D.L. 15/12/1979 n. 625, convertito in legge il 6.2.1980 n. 15 e diminuzione della pena (in modo però non precisato dal progetto di legge).
- 3) Nuove possibilità date al giudice di concedere libertà provvisoria.
- 4) Pena massima di 22 anni con possibilità di liberazione condizionale a metà della pena, se può essere ritenuto certo il ravvedimento del condannato.

Questo progetto di legge è ad avviso di questa associazione, un testo valido, su cui dovrebbero convergere tutte le iniziative analoghe promosse dai vari partiti.

Ciò che però a noi sembra *assolutamente indispensabile* è l'estensione della «non punibilità» per i reati «associativi» e reati strumentali connessi a tutti gli inquisiti dato che accuse di reati specifici, ripetiamo, sono state indirizzate a tutti, o per responsabilità individuale o per responsabilità di gruppo e pertanto, nella attuale formulazione, la legge, per la parte riguardante i reati associativi, sarebbe pressoché inoperante ed anzi darebbe luogo a sentenze ancora diversificate tra loro.

Ci sembrerebbe anche opportuno, e ciò sempre allo scopo di evitare sentenze troppo divergenti, integrare l'articolo 6 del progetto di legge che stabilisce un cumulo di pena massima di 22 anni, con una specifica che stabilisca, che nel caso non ci siano omicidi, la pena massima non può superare un certo numero di anni (ovviamente minore di 22) ad esempio la metà.

Il progetto di legge non prevede il caso di reati specifici, con l'aggravante di finalità terroristica (art. 1) ma senza la concorrente accusa di appartenenza ad associazioni eversive, sono casi rari, ma presenti e che debbono pertanto essere contemplati.

Per quanto riguarda poi la *carcerazione preventiva* questa associazione chiede che i relativi termini siano fissati nella misura prevista dal nuovo progetto di codice di procedura penale e che tale misura sia ovviamente applicata anche per i detenuti politici.

Ci sembra sia giunto il momento di accantonare le pur legittime preoccupazioni relative alla pericolosità di inquisiti che, da anni in prigione hanno nella stragrande maggioranza capito che il loro progetto è fallito, in quanto quella società che aveva lungamente giocato alla rivoluzione o era stata prudentemente ad attendere gli eventi, ha, dopo mille giochi, detto, con fermezza, che la rivoluzione non la vuole fare.

Nessuno meglio di noi genitori, può tranquillizzare la Società italiana su questo.

Riteniamo ora far seguire, ad orientamento di quei parlamentari che non si sono interessati a fondo di questi problemi, alcuni

pareri di autorità, morali, politiche, religiose, di magistrati ed operatori del diritto:

Giovanni Paolo II: dice di essere rimasto «sbalordito» nell'apprendere che per i politici i termini di carcerazione preventiva possono giungere a 10 anni e 8 mesi - dice a Rebibbia: «il lieto annuncio di Gesù comprende anche la scarcerazione...»

Presidente Pertini: ...«rivedere il codice... un anno è più che sufficiente per assumere prove... un uomo dopo tanto tempo è finito».

Martini - Arcivescovo di Milano: ...«non prevalga la mentalità punitiva...»

Famiglia Cristiana: si chiede «c'è ancora giustizia in Italia?»

Aminatore Fanfani: «il terrorismo è alle corde, è l'ora di aiutare i dissociati...»

Padre Adolfo Bachelet Gesuita - fratello di Vittorio ucciso: «i cattolici devono amare anche coloro che li opprimono... essere in ansia per la loro vita...»

Antonello Trombadori: sull'Unità propone un'amnistia

Giovanni Baget Bozzo: «personalmente ritengo che possano essere amnistiati tutti quei reati che non sono contro la persona»

Paolo Flores D'Arcais: auspica un'amnistia per i reati «che non siano di sangue».

Alberto dall'Ora Presidente dell'ordine degli Avvocati: lamentando gli effetti delle leggi speciali dice che perfino il Tribunale della liberà «è un aborto... una beffa... un avallo all'operato del giudice istruttore il quale rassicurato da una convalida superiore non si pone neppure il problema di tornare sulle proprie decisioni... un fiasco completo».

Nino Marazzita penalista... «ci si preoccupi dell'avvenire di tanti giovani che hanno sbagliato, magari in buona fede, senza trascurare un aspetto umano e spesso dimenticato, quello del dramma di tante famiglie... le carceri pullulano di giovani che hanno compiuto scelte discutibili in età più adatte ai giochi e agli amori, senza maturità, senza consapevolezza, fuorviati da «maestri» farneticanti... come potremo dire che lo Stato ha vinto se non sapremo recuperare questi giovani? ... Bisogna riportare subito il paese alla normalità... avere fiducia negli uomini».

Adolfo Gatti penalista: ...«Martinazzoli ha proposto uno sconto di 1/4 (ma non per i politici - nota nostra) ... ma aspettare il processo per 10 anni o per 7 e mezzo, non fa grande differenza. Quando usciranno la loro vita sarà un cumulo di rovine».

Prof. Luigi Firpo a proposito delle varie sentenze: «sembra ritrovarsi al mercato...»

Civiltà Cattolica:...sollecita l'approvazione della legge sulla «dissociazione».

Corte d'Assise di Padova: rispondendo alla domanda «Perché ragazzi di 18 anni sparano ed uccidono» ... ricorda in una lunga sentenza gli anni violenti in cui questi giovani si sono formati, le tante istigazioni cui sono stati sottoposti, le latitanze di Stato, le colpe della società in tutte le sue componenti, per concludere poi: «questi giovani sono il frutto di questi anni di violenza e non può essere addossata a loro per intero la colpa di scelte sbagliate».

Marco Ramat - magistrato: ... «stiamo raccogliendo frutti amari, non c'è nessuno che non abbia da rimproverarsi qualcosa ... ora dobbiamo guardare avanti ... amnistia, condono provvedimenti generali, e non nelle singole persone, il terrorismo è sconfitto, uscire dalla discrezionalità, dai premi particolari...»

Giancarlo Caselli - Giudice Istruttore a Torino: ...«studiare una iniziativa concreta rivolta ai «dissociati» verso chi intende uscire dalle esperienze del passato... la dissociazione è contrastata dagli irriducibili ... offrire ai «dissociati» liberazione condizionale e liberazione anticipata...».

Gianfranco Avella - Giudice Istruttore a Bergamo: ... «penso che il problema del recupero di giovani indottrinati da falsi maestri, in uno stato civile si ponga, quel recupero è possibile...»

Nicolò Amato già P.M. al processo Moro, ora responsabile delle carceri ... «dopo la inevitabile risposta repressiva ora è necessaria una risposta politica equilibrata. Bisogna dare corpo alla domanda di pacificazione sociale che si avverte nel paese, pensare al recupero di tanti giovani ... misure alternative al carcere ... ci vorrebbe più fantasia da parte di tutti ...».

Corte d'Assise di Genova Presidente Lino Monteverdi: ... «le leggi contro il terrorismo sono nate da una situazione di emergenza... ora però le condizioni sono mutate e bisogna adeguarsi... gli strappi alla normalità costituzionale anche se giustificati sono fonte di ingiustizie, una di queste è l'art. 1 della legge Cossiga (aggravante del 50% per finalità di terrorismo)», pertanto ferma un processo in corso e manda gli atti alla Corte Costituzionale.

Corte d'Assise di Appello di Milano: «il legislatore dopo aver ignorato per anni oppure sopportato per le convenienze dei politici al potere la crescita del terrorismo ... si è riscosso solo quando

questo cominciò ad incidere «sul cuore dello Stato» nel quale i politici si identificavano ... un susseguirsi di norme repressive, di rimozioni, di attenuazioni, di garanzie costituzionali... carceri sempre più speciali e più disumane, riduzione della amministrazione della giustizia in fortilizi dove lo stesso giudicante è tenuto in sospetto da nuovi pretoriani armatissimi ... ripristino di decretali della Santa Romana Inquisizione col premio immorale e incivile al delatore, proporzionato al numero delle creature umane che getta in galera».

Abbiamo citato solo una piccola parte di tanti messaggi umani e comprensivi e preoccupati dell'avvenire, ma nel frattempo alcuni ayatollah, vestiti da magistrati applicano vendicativamente la legge del taglione.

E' compito degli uomini che risiedono nel Parlamento italiano aiutare anche queste coscienze con leggi diverse - noi genitori confidiamo in loro.

Associazione Famiglie Processati Politici
Gennaio, 1984

DOCUMENTAZIONE

Testo del disegno di legge n. 221 presentato al Senato il 4 novembre 1983 per iniziativa dei senatori De Martino, Bonifacio, Vassalli, Schietroma, Battello, Bastianini, Pasquino, Cassola, Covatta, De Cataldo, Franza, Giugni, Greco, Lapenta, Marinucci, Mariani, Milani Eliseo e Scamarcio;

Testo del disegno di legge n. 432 presentato al Senato nel febbraio 1984 per iniziativa dei senatori Pecchioli, Ricci, Gozzini, Pieralli, Maffioletti, Tedesco, Tatò, Benedetti, Salvato e Martorelli.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARTINO, BONIFACIO, VASSALLI, SCHIETROMA, BATTELLO, BASTIANINI, PASQUINO, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, FRANZA, GIUGNI, GRECO, LAPENTA, MARINUCCI MARIANI, MILANI Eliseo e SCAMARCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1983

Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge volta a favorire il fenomeno della dissociazione dal terrorismo anche senza collaborazione con l'accusa. La proposta di legge (n. 3983, Boato ed altri) fu iniziativa di un largo schieramento di deputati appartenenti a diversi Gruppi parlamentari ed ha costituito elemento di confronto di notevole risonanza nell'ambito sia degli operatori del diritto sia di quanti hanno più direttamente dibattuto i problemi connessi alla lotta al terrorismo e alla difesa dell'ordinamento costituzionale.

Le constatazioni da cui muoveva quella iniziativa erano:

a) la sconfitta politica e militare delle organizzazioni terroristiche non inficiata dall'esistenza di spezzoni residuali di bande clandestine di cui peraltro si sottolineava

l'incapacità di ripresa e di reclutamento in presenza di una crisi interna del progetto terroristico;

b) l'esistenza di una consistente area di dissociati — intendendosi con questa espressione un arco variegato e molteplice di posizioni (da chi si protesta innocente, agli imputati minori che hanno avuto coinvolgimenti solo marginali in vicende terroristiche, a quanti, infine, hanno maturato in carcere o nella latitanza una rottura definitiva con il passato terroristico). Di tale area si dava già allora una valutazione di notevole consistenza numerica, in ogni caso superiore sia a quella costituita dai collaboratori cosiddetti « pentiti », sia a quella degli « irriducibili ».

Appare ai proponenti che i mesi intercorsi tra il 9 marzo 1983 (data di presentazione alla Camera dei deputati della suddetta proposta) ed oggi abbiano confermato tali

valutazioni e rafforzato l'interesse delle istituzioni ad accelerare il processo di distacco dal proprio passato terroristico da parte dei protagonisti dell'eversione politica di questi anni. La prima constatazione trova infatti ulteriore conferma nell'inesistenza di sintomi di consistente riaggregazione attorno ad una nuova progettualità terroristica: i gravissimi — seppur rari — episodi registrati nel 1983, lungi dal testimoniare l'esistenza di una possibilità di ripresa della strategia armata, sono stati proprio gli inequivoci segni di questa ormai definitiva crisi. Crisi che è ovviamente compito delle istituzioni favorire e rendere irreversibile. Ma anche la seconda constatazione di allora ha trovato significative conferme sia nelle posizioni espresse dall'interno delle carceri che nei comportamenti processuali, sempre più frequentemente volti all'accettazione del confronto dibattimentale e, in tale sede, all'esplicitazione di un'autocritica serrata dell'esperienza trascorsa, pur nel rifiuto dell'assunzione di un atteggiamento collaborativo con l'accusa.

La valutazione politica che necessariamente se ne trae è che in presenza di questa situazione di fatto, ben diversa da quella che consigliò a suo tempo il legislatore ad adottare provvedimenti di favore per i terroristi « pentiti », una strategia razionale di lotta al terrorismo e insieme di civile recupero di quanti hanno rotto o intendono rompere con il terrorismo non solo comporta, ma in gran parte si identifica con una politica legislativa diretta ad estendere e a rafforzare l'area della dissociazione. È infatti facile capire come in una fase come l'attuale la dissociazione rappresenti un segno e insieme un fattore di crisi politica del terrorismo, del quale attesta e favorisce, per le sue dimensioni massicce, il crollo di motivazioni politiche non riconducibili ai ben noti meccanismi settari di ricatto e di intimidazione mafiosa. Anche perché, assai più del pentitismo attivo, che è sempre per sua natura una scelta individuale legata alla specifica storia personale del « pentito », la dissociazione può avere il carattere di una scelta e di una posizione politica collettiva, dotata come tale di mag-

giore capacità di influenza, di persuasione e soprattutto di delegittimazione interna del terrorismo.

Necessità ed urgenza di incoraggiare e favorire il processo di dissociazione dalla lotta armata sono state anche autorevolmente sottolineate di recente dallo stesso direttore generale degli istituti di prevenzione e pena. La stessa necessità si avverte negli sforzi interpretativi di alcune corti d'assise, che hanno saputo trovare nella pur carente normativa in vigore gli strumenti per dare rilevanza attenuante della responsabilità penale alle situazioni meramente dissociative che si sono trovate a giudicare (2^a corte d'assise di Torino, sentenza n. 23/82 nel procedimento contro Albesano e altri). Altre corti hanno esplicitamente testimoniato la crescente attesa che il dibattito di questi mesi ha creato per una normativa che preveda forme di attenuazione di responsabilità penale per casi di dissociazione senza collaborazione. Valga per tutte la corte d'assise di Genova che, nella sentenza nel procedimento contro la locale colonna delle Brigate rosse, afferma: « Si può auspicare per i dissociati un nuovo intervento legislativo che costituisca un ponte di passaggio tra la normativa premiale e il ripristino della normalità istituzionale nel settore, con il superamento della legislazione d'emergenza. In questa linea si colloca — è un dato di cronaca che pare opportuno riferire — la proposta di legge n. 3983 presentata il 9 marzo 1983 in Parlamento da 48 deputati di diverse forze politiche » (corte di assise di Genova, sentenza del 9 aprile 1983 nel procedimento contro Marzocchi e altri).

Del resto l'originario disegno di legge, da cui doveva poi nascere la legge 29 maggio 1982, n. 304, già prevedeva attenuazioni di responsabilità anche nei casi di mera dissociazione.

L'utilità della collaborazione ai fini investigativi, in un contesto di persistente attacco terroristico, motivò allora un emendamento che esclude i benefici per le situazioni di mera dissociazione. Oggi, quelle motivazioni non hanno ragione di porsi: le grandi inchieste sul terrorismo sono ormai

concluse, innumerevoli sono state le confessioni e le collaborazioni già rese, una gran parte degli imputati detenuti o ha rivestito ruoli minori o ha ormai ben poche informazioni da fornire e in ogni caso non avrebbe senso pretendere da essi informazioni che non posseggono. Questa valutazione ha, del resto, determinato il legislatore a non riproporre un'ulteriore incentivazione alla collaborazione e conseguentemente a non ritenere necessaria la proroga della legge 29 maggio 1982, n. 304. Un residuo trattamento di favore per i collaboratori con l'accusa permane comunque in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Le misure di legge che qui si propongono non hanno carattere premiale, se non in piccola parte, e accolgono, rispetto all'originario testo presentato alla Camera dei deputati nella passata legislatura, indicazioni e suggerimenti emersi nel dibattito che la proposta di legge ha suscitato.

L'articolo 1 prevede, nei casi di accertata situazione di dissociazione (elencati nel successivo articolo 3), la non punibilità per i reati associativi, per i connessi reati « strumentali », nonché per i reati di favoreggiamento e assistenza. Si tratta degli stessi reati per i quali la non punibilità è già prevista dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

In ovvia coerenza con l'oggetto della proposta, per la non punibilità non è richiesta alcuna forma di collaborazione.

La limitazione della non punibilità agli imputati che rispondono solo di reati associativi — e, in concorso con essi, di reati strumentali di minore gravità concernenti le armi — trova giustificazione nella considerazione di una diversità tra chi abbia semplicemente svolto una attività penalmente illecita nell'ambito dell'organizzazione e chi invece, oltre a tale attività genericamente associativa, abbia concorso nella commissione di uno o più delitti specifici.

Per il favoreggiamento e l'assistenza la non punibilità è limitata alle attività prestate in favore delle persone che, al mo-

mento del favoreggiamento o dell'assistenza, avevano già realizzato o erano in via di realizzare le condizioni per la non punibilità del reato associativo e dei reati strumentali da essi commessi. Sarebbe stato invece iniquo, da un punto di vista oggettivo, punire il favoreggiatore di una persona che già versava in una situazione cui la legge ricollega la non punibilità. Ma anche dal punto di vista soggettivo appare giustificata la concessione del beneficio verso chi ha svolto attività di favoreggiamento o assistenza in favore di persone che non appartenevano più ad alcuna organizzazione eversiva o terroristica. Altrettanto non può invece dirsi per chi spieghi attività di favoreggiamento o assistenza in favore di persone che solo successivamente si sarebbero dissociate dall'organizzazione eversiva o terroristica.

Perciò la non punibilità per i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 è prevista soltanto in connessione con le situazioni di cui alle lettere a) e b), con esclusione della lettera c), del successivo articolo 3.

L'articolo 2 prevede, nei casi di accertata situazione di dissociazione (definita nel successivo articolo 3), l'eliminazione dell'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e l'introduzione di una attenuante per i reati commessi in connessione all'attività associativa, dalla quale risulti che l'imputato abbia maturato un'inequivoca situazione di dissociazione.

La connessione di una particolare attenuante, il cui effetto potrà essere quello di una riduzione di pena anche per i reati specifici, è giustificata sul piano dell'incentivazione a comportamenti dissociativi che, a parere dei proponenti, favoriscono la definitiva accelerazione del processo di sconfitta del terrorismo. Invero, questa tragica esperienza potrà ritenersi definitivamente chiusa solo quando un numero significativo degli stessi protagonisti ne avrà maturato ed espresso una radicale revisione critica.

D'altra parte, la non punibilità per i reati associativi e strumentali mancherà comple-

tamente esenti da pena solo coloro che hanno commesso esclusivamente questi reati. Si tratta in genere di partecipanti « minori » alle attività terroristiche o eversive, la cui liberazione da ogni addebito a seguito di accertata dissociazione non urta il senso di giustizia.

A coloro che, invece, hanno commesso gravi reati in connessione con l'attività associativa, il giudice potrà sempre infliggere una pena congrua per quei reati.

Nell'articolo 3 si dà la nozione di « dissociazione », cui la legge ricollega i benefici. Pare ai proponenti di poter distinguere e ricomprendere in tre situazioni la realtà della dissociazione che, attraverso i benefici della legge, può contribuire in modo decisivo al definitivo isolamento e quindi alla liquidazione politica del terrorismo.

La non punibilità, o la punibilità attenuata, di chi abbia già maturato un processo di dissociazione, o abbia comunque posto fine ad una esperienza eversiva o terroristica, costituisce un efficace strumento di dissuasione a nuove tentazioni eversive e crea nel dissociato una condizione psicologica favorevole alla presa di coscienza degli errori passati. Parimenti, la prospettiva di un trattamento di clemenza, per chi abbia svolto attività eversiva o terroristica fino al momento della sua identificazione, favorisce l'instaurarsi di un processo autocritico e la maturazione di una presa di coscienza critica della propria esperienza.

La lettera a) prevede il caso di una banda o associazione che si sia autodiscolta, che abbia cioè cessato di operare prima e indipendentemente da ogni intervento di polizia. Si tratta di gruppi minori che hanno operato negli anni « caldi » (1975-1978) per brevi periodi: costituite da giovani caduti nella suggestione della rivoluzione armata, queste organizzazioni, spesso rudimentali e scarsamente attrezzate, hanno in genere limitato la loro vita e la loro attività ad azioni criminose di non grave rilievo. La caratteristica specifica di questa situazione è che l'organizzazione, nel momento in cui viene « scoperta » non è più in vita e non svolge alcuna attività criminosa. Il che giustifica la concessione dei benefici

previsti dalla legge in chiave di pacificazione e di recupero degli ex associati.

Le lettere b) e c) si riferiscono invece ad organizzazioni che, nel momento in cui vengono « scoperte », svolgono ancora attività criminosa.

Per queste organizzazioni appare necessario distinguere tra coloro che si siano ritirati dall'organizzazione, abbiano cioè cessato ogni attività criminosa, prima e indipendentemente dalla loro identificazione come associati, e coloro che, invece, avvino un processo di dissociazione dopo la loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato.

Per i primi la dissociazione è nei fatti, nel fatto cioè di essersi ritirati dall'attività criminosa spontaneamente, quando il rischio della sanzione era quello generico e astratto che mette in conto chiunque delinque e non aveva ancora assunto la concretezza che assume con la identificazione. Va tuttavia rilevato che il ritiro dall'attività criminosa, perché assuma un significato di dissociazione, deve avere carattere stabile, duraturo: un ritiro dall'attività criminosa che non fosse sperimentato da un congruo periodo di tempo potrebbe non essere irreversibile, specie in considerazione del « richiamo » che esercita l'organizzazione ancora operante (nel che sta la diversità, che impone una valutazione più cauta nell'accertamento della dissociazione, con la situazione di cui alla lettera a). Perciò si è dato un valore particolare, ai fini dell'accertamento della dissociazione, al tempo trascorso tra la commissione del reato (cioè la cessazione della partecipazione all'attività criminosa associata) e l'identificazione del colpevole.

Evidentemente chi, avendo appartenuto ad una associazione criminosa, se ne sia allontanato e ne sia rimasto lontano per lungo tempo, pur continuando l'associazione ad operare per opera di altri associati, non può non ritenersi da essa « dissociato ».

Non è sembrato opportuno quantificare la durata del tempo rilevante per l'accertamento della dissociazione, più congruo apparendo rimetterne la valutazione al prudente apprezzamento del giudice che dovrà altresì valutare altre circostanze oggettive (quali l'a-

ver fatto opera di dissuasione presso altri associati, l'essersi adoperato per impedire la commissione di ulteriori reati da parte degli associati, l'aver manifestato convinte opinioni critiche dell'attività criminosa, eccetera).

Va poi da sé che non possa essere riconosciuta la dissociazione a chi, pur avendo cessato di delinquere nell'ambito dell'attività criminosa di una certa associazione, passi ad altra associazione o commetta individualmente reati della stessa natura.

Più problematico è l'accertamento della dissociazione di chi, al momento dell'identificazione come associato, non versi nella situazione di dissociato « di fatto ». Qui il problema è complicato dal fatto che la cessazione dell'attività criminosa non è spontanea, ma è determinata (in caso di arresto) o può essere indotta dall'identificazione dell'associato. Su queste situazioni non solo grava il sospetto della strumentalità dei comportamenti di dissociazione, ma pesa altresì la difficoltà della realizzazione stessa di tali comportamenti da parte del « dissociante ». Questo è vero in particolare per coloro che vengono arrestati, essendo chiaramente impossibile dal carcere cessare spontaneamente l'attività criminosa e ritirarsi di fatto dall'associazione.

Per costoro, quindi, l'accertamento della dissociazione deve far necessariamente riferimento ad altri comportamenti. Il disegno di legge ne prevede tre:

1) l'adoperarsi efficacemente (cioè conseguendo risultati) per impedire l'ulteriore esplicazione dell'attività criminosa dell'organizzazione di appartenenza;

2) il tenere un comportamento incompatibile con la sopravvivenza del vincolo associativo che tiene ancora in vita l'organizzazione;

3) altri comportamenti che possano essere valutati come presa di distanza dalla ideologia, dalla cultura, dalla pratica della lotta armata.

I comportamenti *sub 1)* e *sub 2)* realizzano una dissociazione dall'organizzazione ancora in attività al momento dell'arresto

dell'associato. Il comportamento *sub 1)* concreta una forma di collaborazione, essendo evidente che in pratica non è altrimenti possibile, dal carcere, incidere sull'attività criminosa dell'associazione se non fornendo agli inquirenti indicazioni utili per prevenire l'attività. Chi può e vuole collaborare nelle forme previste dall'attuale legislazione usufruirà perciò anche dei benefici previsti dalla proposta. Senonché, il presupposto da cui parte la proposta è che la collaborazione non ha più oggi, sulla sconfitta definitiva del terrorismo, l'incidenza che aveva ieri; e d'altra parte che è maturato il momento in cui a quella sconfitta può dare un notevole contributo la sola dissociazione.

A questo presupposto è coerente l'assegnare un significato di dissociazione alla collaborazione parziale, limitata cioè alla indicazione di elementi utili, per impedire l'ulteriore attività criminosa dell'organizzazione. Questa forma di collaborazione è da un lato utile ai fini investigativi e dall'altro lato è sicuramente significativa di un atteggiamento di dissociazione.

Esula invece ogni forma di collaborazione dall'ipotesi *sub 2)*.

Chi, dopo aver appartenuto ad una organizzazione fino al suo arresto, non voglia o non possa collaborare, potrà tenere il comportamento previsto *sub 2)* differenziando la sua condotta in carcere o nel processo da coloro che continuano a rivendicare l'appartenenza all'organizzazione.

Ai fini di tale comportamento potranno essere valutati, per esempio, l'invito alla diserzione dall'organizzazione e una critica della stessa che ne rappresenti un totale ripudio.

Ovviamente agli stessi fini una valutazione positiva non potrebbe non accordarsi alla confessione autocritica della propria esperienza. Deve peraltro precisarsi che la confessione dei reati commessi non può essere considerata condizione necessaria per l'applicazione dei benefici: la protesta di innocenza, cioè di estraneità all'organizzazione ed ai suoi crimini, non può essere infatti valutata come una situazione di sfavore per l'imputato.

La protesta di innocenza, che è una forma elementare e legittima di manifestazione del diritto di difesa, non può essere equiparata alla rivendicazione dei propri crimini, di cui è l'esatto contrario. Nei congrui casi, anzi, la protesta di innocenza, in quanto implichi una presa di distanza dall'attività criminosa, potrebbe, in concorso con altre circostanze di significato dissociativo, essere addirittura valutata positivamente ai fini della dissociazione.

Quanto sopra vale anche per chi non ammette che la propria esperienza politica possa essere giuridicamente qualificata come criminosa. Questa protesta di innocenza « in diritto », pur se riconosciuta infondata dal giudice (se fosse ritenuta fondata non si porrebbe un problema di benefici, dovendosi procedere all'assoluzione), potrebbe essere valutata come uno tra gli elementi da cui desumere una situazione di dissociazione.

Va considerato infatti che, chi esclude il carattere criminoso della propria esperienza politica e non riconosce quindi natura criminosa al gruppo in cui ha militato, non può da esso dissociarsi; può però dissociarsi, cioè prendere le distanze, criticare, pretendere di dimostrare di non aver mai condiviso o anzi di aver avversato e di avversare l'ipotesi politica e la pratica della lotta armata.

La compatibilità tra innocenza e dissociazione è d'altra parte incontestabile almeno in un caso: quando l'imputato — che si sia proclamato innocente — venga assolto dal reato associativo e condannato per il reato specifico. È ovvio che il giudice non potrebbe in questo caso negargli i benefici per il solo fatto che ha accertato la sua innocenza in relazione al reato associativo. Proprio a questi casi — a chi si dichiara processualmente innocente, ma può ugualmente essere ritenuto « dissociato » — si vuole riferire l'ultima parte della lettera c) dell'articolo 3 della proposta laddove afferma: « si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata ».

Naturalmente il giudice, nell'accertamento dei presupposti per l'applicazione dei benefici, procederà ad una valutazione globale

del comportamento dell'imputato, utilizzando tutti i criteri previsti dalla legge che possono tra loro cumularsi ed integrarsi.

Per coloro che al momento dell'identificazione abbiano scelto la latitanza (in Italia o all'estero), resta valido il criterio del ritiro dall'organizzazione, essendo ciò possibile spontaneamente anche in quelle situazioni; potranno tuttavia, se del caso, soccorrere anche gli altri criteri.

Pur non prevedendo la proposta la consegna all'autorità come necessario presupposto per l'applicazione dei benefici, è chiaro tuttavia che la spontanea consegna dell'imputato latitante costituirà un oggettivo elemento valutabile dal giudice ai fini dell'accertamento della situazione di dissociazione. D'altra parte, in mancanza di consegna all'autorità, particolare cautela sarà necessariamente adottata dal giudice nella valutazione di altri elementi da cui si possa oggettivamente desumere l'esistenza della situazione di dissociazione.

Va sottolineato comunque che è estranea alla proposta l'ipotesi di dissociazione per mera dichiarazione. I comportamenti previsti come rilevanti ai fini dei benefici hanno una loro obiettività e richiedono comunque la manifestazione di un atteggiamento di continuità nella critica o nell'avversazione al territorio, che costituisce di per sé un fatto che contribuisce all'isolamento e alla liquidazione del fenomeno.

Se non è sufficiente, la dichiarazione di dissociazione non è stata neppure prevista come necessaria. Non una formale abiura — che può essere meramente strumentale — ma l'effettivo ripudio della lotta armata è quello che fonda la prognosi favorevole al recupero dell'imputato alla vita della società democratica. D'altra parte un momento dichiarativo della propria dissociazione ricorrerà necessariamente in alcuni passaggi dell'iter processuale. L'imputato, infatti, quando si avvanzerà a chiedere la libertà provvisoria o l'applicazione della causa di non punibilità, non potrà fare a meno di evidenziare i suoi comportamenti di dissociazione.

Sul piano processuale (articolo 4) la proposta prevede, con un ritorno alla legislazione « ordinaria », la possibilità di concessione

della libertà provvisoria e il ripristino dei termini di custodia preventiva previsti dal codice di procedura penale. L'urgenza della revisione dei termini di custodia preventiva trova oggi consensi d'opinione ben diversi da quelli di solo pochi mesi fa: per questo il testo dell'articolo, qui mantenuto nella sua originaria formulazione, sarà ovviamente modificato alla luce della normativa generale su tale materia che il Parlamento avrà adottato nel corso della discussione della presente proposta.

Ai fini della concessione della libertà provvisoria si è previsto che il giudice istruttore possa accertare la sussistenza dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

L'articolo 5 ovvia ai casi in cui l'imputato risponda per reati specifici davanti ad un giudice diverso da quello davanti al quale risponde del reato associativo. Sarebbe invero iniquo escludere dal trattamento di favore coloro che, per mere vicissitudini processuali, rispondono davanti a giudici diversi.

Il presupposto per l'applicazione della normativa prevista dalla proposta è — come si è visto — il venir meno del legame tra imputato ed associazione o l'estinzione dell'associazione stessa. Restano perciò esclusi dai benefici coloro che rispondono di reati specifici non connessi con reati associativi. In particolare non potranno beneficiare della libertà provvisoria prevista dall'articolo 4.

Ma il ripristino generale della facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria, con conseguente abrogazione dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, pone un problema politico e legislativo più generale, comportando un nuovo confronto sulla residua opportunità delle restrizioni a detta facoltà.

Nella proposta non si è ritenuto di poter affrontare questa non semplice questione e

va peraltro sottolineata l'opportunità di un tempestivo esame delle iniziative legislative dirette al ripristino della normativa vigente in materia prima del 1975, che in questa legislatura — come già avvenuto nella precedente — saranno presentate in Parlamento.

La proposta non affronta il problema della detenzione, delle possibili forme di recupero e reinserimento alla vita democratica attraverso il riconoscimento di spazio e funzioni a forme di organizzazione democratica dei detenuti e degli internati e attraverso forme di ammissione al lavoro esterno. Ciò, ovviamente, non per sottovalutare la rilevanza del problema e la sua complementarità nel favorire il processo di dissociazione da trascorse esperienze terroristiche, bensì per un criterio di omogeneità della materia trattata nella proposta di legge. È auspicabile che possa avviarsi un ampio dibattito in merito a proposte di legge su questi temi, già presentate nella precedente legislatura e che saranno presumibilmente riproposte nell'attuale.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 ricalcano il testo degli articoli 4, 7, 8 e 9 della legge n. 304 del 1982, riferendo ovviamente la normativa in essi contemplata agli imputati la cui connotazione è stata delineata nell'articolo 3 del disegno di legge.

Infine l'articolo 10 stabilisce il termine temporale di applicazione della legge: si tratta pur sempre di legislazione non ordinaria e, quindi, è necessario stabilire un termine sia per quanto riguarda la commissione dei reati o la loro permanenza, sia per quanto riguarda l'assunzione di comportamenti inequivoci (articolo 3) da cui dipendono i benefici in essa previsti.

Il termine di centottanta giorni costituisce un ulteriore margine temporale concesso a coloro che non abbiano già maturato la situazione di dissociazione al momento di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, alla associazione o alla banda, si dissociano dall'attività criminosa.

Non sono punibili coloro che, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma, abbiano commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, con le sole eccezioni per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti.

Non sono altresì punibili coloro che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti delle persone di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 3.

Art. 2.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, agli imputati che si dissociano dall'attività criminosa non si applica l'aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e la pena è diminuita.

Art. 3.

Ai fini dei due precedenti articoli sono da considerarsi dissociati dall'attività criminosa:

a) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti che la banda o l'associazione si sia disciolta ancor prima della loro assunzione della qualità di imputato o indiziato;

b) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti, sulla base di circostanze oggettive e, in particolare, del tempo trascorso tra la cessazione della partecipazione al reato e l'assunzione della qualità di imputato o indiziato, che si siano ritirati dall'associazione o dalla banda e non abbiano comunque commesso successivamente al recesso dall'accordo altri reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

c) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse e, successivamente alla loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato, si adoperino efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale, ovvero abbiano comunque tenuto un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo, ovvero risulti da circostanze inequivocche che si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata.

Art. 4.

Nei casi di cui agli articoli precedenti non si applica il prolungamento dei termini di durata massima della custodia preventiva di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio

1980, n. 15, e può essere concessa la libertà provvisoria, quando il giudice, tenuto conto della personalità dell'imputato, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Ai fini del presente articolo la univocità ed attualità della condotta di cui al precedente articolo 3 può essere accertata dal giudice istruttore.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4, la situazione di dissociazione di cui all'articolo 3 può essere accertata anche dal giudice che procede separatamente per reati specifici.

Art. 6.

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di ventidue anni.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164,

primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore di anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati dal primo comma.

Art. 8.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati che, rientrando in uno dei casi previsti dall'articolo 3, abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

Art. 9.

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione superiore nel massimo ai quattro anni.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 9 marzo 1983, purché i comportamenti previsti dall'articolo 3, cui è condizionata la loro applicazione, vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 432)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOI, RICCI, GOZZINI, PIERALLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATO', BENEDETTI, SALVATO e MARTORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1984

Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene qui presentato trova la propria fondamentale ragione nella crisi profonda che da tempo ormai ha investito, nel nostro Paese, il fenomeno del terrorismo politico specie « di sinistra ». Una crisi « politica », vale a dire delle motivazioni e delle prospettive in forza delle quali centinaia e centinaia di giovani hanno operato la scelta della lotta armata contro il sistema politico democratico, e « operativa », cioè dell'intelaiatura organizzativa, dell'efficienza e pericolosità nell'azione che per lungo tempo hanno contraddistinto il fenomeno terroristico. Crisi che non si può ancora affermare con certezza avere assunto i caratteri della definitività e dell'irreversibilità — anche perché qui e là nel Paese esistono, e sono stati segnalati, e hanno avuto manifestazioni di vita, tentativi di riorganizzazione del terrorismo — ma della cui esistenza occorre comunque prendere atto. Da questa presa d'atto è necessario far derivare le valutazioni e le scelte più opportune e illuminate sul terreno della difesa

e del consolidamento di una democrazia reale, aperta e intelligente.

Ancora a proposito della « crisi » di cui si è detto, deve essere ricordato che di essa sono stati fattori determinanti e primari la mobilitazione popolare di massa — a cominciare da quella operaia — che si è contrapposta al terrorismo e l'ha combattuto, l'impegno in tal senso dell'intellettualità più consapevole e avanzata, il successo della linea politica della « fermezza » (troppo spesso non coerentemente perseguita, con grave danno, da esponenti dello stesso Governo), che da un lato ha teso a negare ogni e qualsiasi spazio politico al terrorismo e dall'altro a combatterlo mantenendo il più possibile fermi i connotati ordinamentali cui deve ispirarsi, sul piano del diritto, uno stato democratico; linea alla quale la parte politica cui appartengono i proponenti è rimasta sempre coerente e alla cui essenza essa ritiene di doversi tuttora ispirare di fronte alle nuove esigenze che la mutata realtà del fenomeno terroristico viene ponendo.

I fattori sopra richiamati hanno rappresentato il presupposto e l'indispensabile condizione che hanno consentito alle forze dell'ordine e alla magistratura di condurre con sempre maggiore successo — mediante un impegno coraggioso e coerente, segnato da grandi sacrifici di sangue — la lotta contro il terrorismo, al fine di individuarne in larga misura strutture, azioni criminose, organismi, composizione, articolazioni, partecipanti. Non va tuttavia dimenticato che ciò è avvenuto soprattutto per quanto riguarda il terrorismo « di sinistra », mentre il terrorismo neofascista o comunque di estrema destra è largamente indenne o sconosciuto, come drammaticamente testimoniano le stragi impuniti; e si è ben lungi dall'aver fatto la necessaria chiarezza in ordine alle collusioni e coperture verso di esso da parte di alcuni settori degli apparati dello Stato e della politica.

Natura, evoluzione e crisi del terrorismo, nei suoi diversi aspetti e matrici, vanno tenute ben presenti nel momento in cui ci si appresta ad un intervento legislativo come quello che qui viene proposto, denso di implicazioni giuridiche, politiche e morali.

Non vi è dubbio che la suggestione della contestazione violenta e della scelta eversiva nei confronti del sistema democratico abbia avuto grande presa su importanti componenti giovanili della nostra società che avrebbero potuto svolgere in essa un ruolo potenzialmente positivo se, in forza di ideologie confuse e di fini velleitari, non avessero deviato verso esiti sciagurati. Senza voler attenuare responsabilità individuali o collettive, non può negarsi che abbiano in qualche modo contribuito alla nascita del terrorismo da un lato l'abdicazione da parte dello Stato al dovere di dare alle giovani generazioni un'educazione adeguata ai principi della democrazia e una conoscenza qualificata delle sue origini storiche, dall'altro lato le insufficienze e le ingiustizie presenti nel nostro sistema.

Se questo è vero, e se è vera la crisi della scelta terroristica, lo stato democratico deve poter avere la forza lungimirante di recuperare alla società e alla vita democratica individui che non si siano resi re-

sponsabili di delitti per loro natura tali da offendere in modo particolarmente grave la coscienza civile e l'ordinamento giuridico e nei quali sia maturata compiutamente e oggettivamente una decisa autocritica rispetto alle scelte a suo tempo operate.

Questa capacità e lungimiranza dello Stato può inoltre rappresentare un fatto importante per approfondire e contribuire a rendere definitiva la crisi del fenomeno terroristico.

Alle esigenze sopra rappresentate corrisponde in modo equilibrato e responsabile il presente disegno di legge, la cui logica ispiratrice e la cui formulazione sono notevolmente diverse da quelle presenti nella legge relativa ai cosiddetti « pentiti » (legge 29 maggio 1982, n. 304). Questa aveva un carattere anche fortemente premiale nei confronti di coloro che avevano deciso di fornire all'autorità la propria collaborazione nell'individuazione delle responsabilità e delle strutture terroristiche, in modo che di queste ultime fosse possibile lo smantellamento. Per questo lo Stato, in vista delle suddette finalità di interesse generale, rinunciava in parte alla sua potestà punitiva. Per il raggiungimento dei fini che essa si proponeva, quella legge fu certamente positiva ed efficace, pur se in qualche misura essa è entrata in conflitto, avendone beneficiato anche autori di gravissimi reati, con un comune e diffuso « senso di giustizia ».

A diversi criteri deve rapportarsi una legge come quella che qui viene proposta, volta com'essa è ad operare sul piano del recupero sociale e della crisi del terrorismo attraverso la critica della scelta relativa. Una legge di questa natura si giustifica ed è opportuna solo se essa è in grado di raccogliere un largo generale consenso anche al più immediato livello di un comune sentimento di giustizia.

Il disegno di legge traduce i criteri sopra richiamati, nei cinque articoli che lo compongono, nel seguente modo.

L'articolo 1 prevede la non punibilità per coloro che si sono dissociati dal terrorismo relativamente (e limitatamente) ai reati associativi, a quelli di favoreggiamento e di

istigazione o apologia del terrorismo. La non punibilità è tuttavia esclusa per chi sia responsabile anche di connessi delitti contro la persona (omicidio, lesioni, rapina, estorsione, sequestro di persona) o di altri connessi delitti terroristici puniti con pene particolarmente gravi.

Nello stesso articolo 1 sono descritti i comportamenti attraverso i quali si realizza la dissociazione, che non può evidentemente consistere in una pura e semplice affermazione, la quale può avere carattere del tutto strumentale e utilitaristico, ma deve consistere — anche indipendentemente dalla volontà di collaborare con le forze dello Stato per individuare altrui responsabilità — in comportamenti verificabili e quindi aventi una oggettiva rilevanza. I primi due di questi [lettere a) e b) del primo comma] corrispondono alle ipotesi « classiche » della determinazione dello scioglimento dell'accordo, dell'associazione o della banda e del recesso da essi, estese ai capi e ai promotori e non sottoposte ad ulteriori condizioni. La lettera c) dello stesso comma prevede una serie di ulteriori comportamenti possibili quando non sia più in atto l'accordo, la banda o l'associazione ovvero indipendentemente dalla stessa esistenza di questi, consistenti in atteggiamenti processuali (fra cui particolarmente rilevante l'ammissione delle proprie responsabilità, senza la quale non sembra ai proponenti configurabile un'autentica dissociazione) ed extra-processuali (in carcere, in libertà e nella stessa latitanza), da cui il giudice possa desumere il ripudio della violenza terroristica e la dissociazione dall'attività criminosa commessa.

Sempre nell'articolo 1, si stabilisce che la declaratoria eventuale di non punibilità debba avvenire soltanto nel dibattimento, previa conferma nel corso di esso, da parte del colpevole, degli atteggiamenti dissociativi in precedenza tenuti. Ciò non solo al fine di consentire una verifica nel contraddittorio della piena effettività della dissociazione, ma anche perchè attraverso un compiuto iter processuale possa essere fatto emergere ogni aspetto e risvolto del fenomeno terroristico, con riferimento alle situazioni specifiche, di cui non può anco-

ra essere affermata l'acquisizione di una compiuta ed esauriente conoscenza.

Infine, stabilisce l'articolo 1 che i comportamenti di dissociazione in esso descritti possono essere efficacemente tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge, evitando una proiezione di essi oltre tale termine, che potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni, e d'altro canto consentendo ancor oggi, durante l'iter parlamentare e fino all'approvazione definitiva del disegno di legge, agli interessati di determinare criticamente il proprio atteggiamento.

L'articolo 2 si riferisce ai reati di terrorismo per i quali non è ammessa la non punibilità prevista dall'articolo 1; esso stabilisce, in linea generale, che a nessuno dei suddetti reati (quindi anche ai più gravi), quando vi è stata dissociazione, è applicabile l'aumento di pena contemplato dall'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15. Inoltre, il secondo comma dell'articolo stesso prevede, sempre in caso di dissociazione realizzata secondo gli schemi comportamentali di cui all'articolo 1 del disegno di legge, la diminuzione di pena da un terzo alla metà relativamente ai reati di porto e detenzione di armi, munizioni o esplosivi, di falsità documentale e di ricettazione avente per oggetto armi, munizioni o esplosivi.

In definitiva, il combinato disposto degli articoli 1 e 2 sembra ai proponenti realizzare un sistema equilibrato di esclusione o attenuazione di responsabilità, a favore di chi dal terrorismo si dissocia, tale da conseguire i fini di recupero che l'intervento legislativo si propone e nello stesso tempo da non forzare i limiti dell'accettabilità dal punto di vista dei principi dell'ordinamento giuridico e della sensibilità dell'opinione pubblica.

L'articolo 3 contempla la possibilità di non emettere mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria anche nel corso dell'istruzione, in presenza dei comportamenti di dissociazione previsti dalla legge, relativamente ai reati suscettibili di declaratoria di non punibilità o delle attenuazioni di pena di cui al secondo comma dell'arti-

colo 2. Esso prevede inoltre l'esclusione, quando i suddetti comportamenti si siano realizzati, del prolungamento dei termini di carcerazione preventiva previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

L'articolo 4 si riferisce alla posizione di coloro che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge a favore dei dissociati dal terrorismo, non potranno, pur avendo tenuto i comportamenti in esso previsti, beneficiarne in quanto nei loro confronti sarà già stata pronunciata sentenza definitiva. E prevede che quando i suddetti comportamenti siano stati realizzati, e confermati nel corso della carcerazione, si possa

far luogo alla liberazione condizionale entro spazi più ampi rispetto a quelli previsti dall'articolo 176 del codice penale.

Infine, l'articolo 5 prevede che i provvedimenti sopra illustrati si applichino ai reati commessi fino al 31 dicembre 1983 (data dell'annuncio della presentazione del presente disegno di legge) così escludendosi chi ancora oggi partecipa ad accordi o stringe vincoli associativi di natura eversiva.

Fermo restando il senso di equilibrio e di responsabilità cui i proponenti ritengono essere ispirato il presente disegno di legge, esso è aperto ai contributi migliorativi che da ogni altra forza politica democratica potranno essere apportati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Non punibilità per dissociazione dal terrorismo)

Non sono punibili coloro che per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale hanno commesso uno o più dei delitti previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale se, entro la data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno volontariamente disciolto, o comunque determinato lo scioglimento dell'accordo, dell'associazione o della banda;

b) hanno volontariamente, e in modo definitivo, receduto dall'accordo o si sono ritirati dall'associazione o dalla banda;

c) dopo l'arresto o l'assunzione della qualità di imputato o indiziato e la cessazione dell'accordo, dell'associazione o della banda, hanno tenuto comportamenti processuali — con particolare riferimento alla ammissione delle proprie responsabilità o all'essersi adoperati per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato — e inoltre hanno tenuto altri comportamenti, in carcere e nello stato di libertà, tali che il giudice possa desumerne il definitivo rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale e la dissociazione dall'attività criminosa commessa.

Non sono altresì punibili, se hanno tenuto i comportamenti di cui alla lettera c) del comma precedente, coloro che hanno commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i reati previsti dagli articoli 302, 303, 378, 379, 414 e 415 del codice penale.

La non punibilità è esclusa nei confronti di coloro che debbono rispondere dei delitti, consumati o tentati, connessi con quelli di

cui al primo e secondo comma, di strage, omicidio o lesioni volontari, rapina, estorsione, sequestro di persona, nonché di ogni altro delitto connesso punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni venti.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento dell'attualità del rifiuto e della dissociazione a suo tempo manifestati attraverso i comportamenti di cui al primo comma.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.

(Attenuanti per la dissociazione dal terrorismo)

Nei confronti di coloro che hanno tenuto i comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1 non si applica, per alcun reato, l'aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Fuori dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 1, la pena è inoltre diminuita da un terzo alla metà nei confronti delle suddette persone relativamente ai reati di porto o detenzione di armi, munizioni o esplosivi, ai reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale e del reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni o esplosivi.

Art. 3.

(Non emissione di ordine o mandato di cattura e concessione della libertà provvisoria)

Relativamente ai reati indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 1 e nel secondo comma dell'articolo 2 nonché ad ogni altro reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibile con la pena della reclusione non superiore nel massimo a die-

ci anni, può non essere emesso l'ordine o il mandato di cattura e può essere, anche nel corso dell'istruzione, concessa la libertà provvisoria nei confronti di coloro che hanno tenuto uno dei comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cui al primo comma, non si applica il prolungamento dei termini della carcerazione preventiva previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.

(Liberazione condizionale)

Coloro che hanno tenuto uno dei comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1 e sono stati condannati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi alla liberazione condizionale dopo aver scontato una misura di pena inferiore di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 176 del codice penale, sempreché vi sia stata conferma dei suddetti comportamenti durante l'espiazione della pena.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'articolo 176 del codice penale.

Art. 5.

(Limiti di applicabilità ed entrata in vigore)

Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai reati che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

488405
13 LUG 1984



INDICE

	Pag.
Introduzione	5
CAPITOLO PRIMO	
Enrico Ferri	11
Francesco Paolo Bonifacio	16
Nicolò Amato	18
Luciano Violante	22
Giancarlo Caselli	27
Pier Luigi Vigna	34
Luigi Covatta	39
Franco Russo	43
Luigi Saraceni	47
Giuliano Vassalli	50
CAPITOLO SECONDO	
1) <i>DA REBIBBIA</i>	
«Ci sono vari limiti»	59
«Egregio onorevole»	65
«Lettera aperta a Martinazzoli»	69
«Lettera aperta ai detenuti politici»	71
«Sono stati tempi difficili»	73
«Per il convegno a Rebibbia»	78
«Intervento per il convegno U.C.C.»	84
«Abbiamo ricevuto molte risposte»	91
«Progetto di ricerca»	94
«Questionario del gruppo di ricerca»	100

2) LE DONNE

a) da Rebibbia:

«Donne vagabonde d'autonomia»	105
«Finalmente il carcere parla di sé»	113
«Sabato è morto un compagno»	115

b) da Voghera:

«Fuori dalla palude!»	119
«Lottiamo per ottenere ciò che amiamo»	122

c) da Latina:

«Otto detenute del carcere di Latina»	128
---	-----

3) DA S. VITTORE

«Vivere Liberazione»	133
«Carceri in movimento»	135
«Alcuni punti di domanda»	137
«Agli assessori alla cultura»	140
«Le lotte pacifiche dell'estate '83»	142
«Il problema rappresentato dai prigionieri politici»	147

4) DA ALESSANDRIA

Lettera di Enrico Fenzi a Macaluso	151
--	-----

5) DA PARIGI

«Mi chiamo Andrea Morelli»	157
----------------------------------	-----

CAPITOLO TERZO — I detenuti di destra

«Lettera aperta al Papa Giovanni Paolo II»	161
«Squarciando il velo»	165
«Alcuni elementi di riflessione»	172
«Dissociazione e carcerazione preventiva»	175

DOCUMENTAZIONE

a) Testo del ddl 221 (De Martino, Bonifacio, Vassalli e altri)	183
b) Testo del ddl 432 (Pecchioli, Ricci, Gozzini e altri)	195

VOLUMI PUBBLICATI NELLA COLLANA DOSSIER

Robert Katz

I GIORNI DELL'IRA

Il caso Moro senza censure

giugno 1982, pp. 296 + XVI + 16 foto, L. 7.000

Marco Nese - Ettore Serio

IL GENERALE DALLA CHIESA

La storia di un uomo amato dalla gente, odiato dalla mafia e morto per l'Italia

settembre 1982, pp. 128 + 16 di foto, L. 4.500

Gaetano Manzione

DAI PAESI DEL BATTICUORE

Le inchieste del GR2 sulla mancata ricostruzione in Campania e Basilicata

novembre 1983, pp. 224, L. 8.000

Sterling Seagrave

PIOGGIA GIALLA

Da Seveso all'Afghanistan viaggio attraverso gli orrori della guerra chimica

aprile 1983, pp. 368, L. 6.000

AA.VV.

IL GRANDE ACCORDO

Storia dei due anni più lunghi del sindacato e l'accordo del 22 gennaio 1983

maggio 1983, pp. 160 + XVI, L. 6.000

A cura di Marcello D'Angelo
DROGA ANIMA E CORPO

*Un impegno dello Stato e della società
nell'interesse di tutti*

prima edizione settembre 1983, pp. 464, L. 15.000
con 40 tavole e grafici nel testo

Il volume raccoglie le testimonianze, gli interventi, le analisi, gli elementi di riscontro più recenti, le opinioni di tutti coloro (magistrati, medici, psicologi, ricercatori, forze dell'ordine e operatori sociali) che, da diverse angolazioni, affrontano il fenomeno droga; tra gli altri: Umberto Cappuzzo, don Mario Picchi, Giuseppe Tamburrino; introduzione di Enrico Ferri, segretario di Magistratura Indipendente.

Un prezioso e aggiornato dossier, uno strumento concreto per affrontare la « tragedia-droga » lontano dai miti e dai luoghi comuni.

Maurizio Cremasco-introduzione e interviste di Arrigo Levi
LA PACE DAL TERRORE AL DISARMO

Le forze in campo: armi, governi, movimenti

ottobre 1983, pp. 252, L. 10.000
con 50 grafici e tabelle e 18 foto nel testo

Il primo dossier pubblicato in Italia su equilibri e sicurezza nell'età degli euromissili.

Il tema della pace, affrontato dagli autori in una trasmissione televisiva ad altissimo indice di gradimento, viene riproposto in questo libro di consultazione completo e preciso, con le interviste e arricchito di dati aggiornati su tutti i punti di più scottante dibattito: le « filosofie » della deterrenza e del disarmo; gli equilibri nucleari e delle forze convenzionali, strategici e « di teatro », tra Usa e Urss e tra Nato e Patto di Varsavia; le spese per gli armamenti, gli euromissili; i movimenti pacifisti e antinucleari nei diversi paesi, la posizione delle Chiese; i vari negoziati tra le due superpotenze per la riduzione degli armamenti.

Fabio Isman

ANGIONI: NOI A BEIRUT

*La missione di pace del Contingente
italiano nel Libano raccontata dal suo comandante*
maggio 1984, pp. 128, Lire 16.000

Una quindicina di ore di registrazione nell'abitazione romana: il generale Franco Angioni racconta, quasi minuto per minuto, le ansie, le paure, il lavoro, i problemi, le speranze, insomma la vita del Contingente italiano a Beirut. Il volume contiene anche le testimonianze di numerosi altri, ufficiali, sottufficiali, soldati, medici, crocerossine, che hanno preso parte alla prima vera spedizione militare dell'Italia repubblicana.

Vediamo perché i « nostri » sono stati molto amati dalla popolazione e professionalmente ammirati in tutto il mondo. La moglie e i figli di Angioni raccontano come è, in casa, il comandante di « Italcon » e come hanno trascorso il lungo periodo della sua lontananza. Scopriamo, tra l'altro, che, per le stellette, Angioni ha rinunciato, un giorno, a difendere i colori italiani alle Olimpiadi.

Arricchiscono il volume oltre 120 immagini scattate dai più celebri « reporter » di tutto il mondo e 15 schede illustrative dedicate ai reparti che hanno preso parte all'operazione, all'elenco dei feriti, alle curiosità della missione, alla difficile realtà del Libano e di Beirut. Una testimonianza davvero unica e irripetibile.

VOLUMI PUBBLICATI SULLA COLLANA ATHENA

Mario Caccavale

INTERVISTA SUL CUORE E DINTORNI

al professor Vincenzo Rulli

febbraio 1984, pp. 288, L. 15.000

rillegato in tela con sovracopertina plastificata

Questo interessante e originale libro di educazione sanitaria propone le risposte di un clinico autorevole ai quesiti che solitamente tormentano i malati di cuore, veri o immaginari. La tecnica dell'intervista ha permesso di presentare in forma semplice una materia complessa. L'*Intervista* assume a volte il ritmo di un interrogatorio, altre volte si distende in una conversazione pacata e avvincente, quasi il racconto di un lungo viaggio attraverso i « misteri » del cuore. Un itinerario al termine del quale il lettore saprà cosa fare per scongiurare repliche. Un libro di piacevole lettura, facile e utile per tutti, non soltanto per quanti soffrono di malattie di cuore.

Rizzoli

Dossier Adnkronos - Pubblicazione periodica
Giugno 1984, anno III, n. 10
Direttore responsabile: Marta Gilda Ajò
Reg. Tribunale di Roma n. 196 del 13/5/82
Società Editrice Adn Kronos Libri srl
Piazza Mignanelli, 25 - 00187 Roma

Fotografie: Gianni Napoli, Sandra Onofri, Umberto Roazzi

Copertina: Pagina 3, Roma

Finito di stampare nel Giugno 1984
S.P.C. S.p.A. - Stabilimenti Poligrafici di Cassino
Via Sacchi, 17 - Villa S. Lucia (FR)

Distribuzione Rizzoli